

XVIII LEGISLATURA

BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

COMMISSIONI RIUNITE (VII e IX)	<i>Pag.</i>	3
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	»	4
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III)	»	25
DIFESA (IV)	»	40
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII)	»	49
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X)	»	60
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI)	»	70
AFFARI SOCIALI (XII)	»	72
POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV)	»	73
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLA MORTE DI GIULIO REGENI	»	87
<i>INDICE GENERALE</i>	<i>Pag.</i>	88

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: MoVimento 5 Stelle: M5S; Lega - Salvini Premier: Lega; Forza Italia - Berlusconi Presidente: FI; Partito Democratico: PD; Fratelli d'Italia: Fdi; Italia Viva: IV; Liberi e Uguali: LeU; Misto: Misto; Misto-Noi con l'Italia-USEI-Cambiamo!-Alleanza di Centro: Misto-NI-USEI-C!-AC; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling.; Misto-Centro Democratico-Radicali Italiani+Europa: Misto-CD-RI+E; Misto-MAIE - Movimento Associativo Italiani all'Estero: Misto-MAIE.

PAGINA BIANCA

COMMISSIONI RIUNITE

VII (Cultura, scienza e istruzione) e IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

COMITATO RISTRETTO:

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla diffusione intenzionale, seriale e massiva di informazioni false (cosiddette *fake news*). Esame C. 1056 Fiano, C. 2103 Boschi, C. 2187 Mollicone e C. 2213 Lattanzio

3

COMITATO RISTRETTO

Giovedì 27 febbraio 2020.

**Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla diffusione intenzionale, seriale e massiva di informazioni false (cosiddette *fake news*).
Esame C. 1056 Fiano, C. 2103 Boschi, C. 2187 Mollicone e C. 2213 Lattanzio.**

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 14.30 alle 14.50.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	4
SEDE REFERENTE:	
DL 1/2020: Disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca. C. 2407 Governo, approvato dal Senato (<i>Esame e rinvio</i>) .	4
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 2329 Brescia, recante « Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di soppressione dei collegi uninominali e di soglie di accesso alla rappresentanza nel sistema di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Delega al Governo per la determinazione dei collegi elettorali plurinominali » (<i>Deliberazione</i>)	24

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Giovedì 27 febbraio 2020.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.20 alle 14.30.

SEDE REFERENTE

Giovedì 27 febbraio 2020. — Presidenza del presidente Giuseppe BRESCIA.

La seduta comincia alle 14.30.

DL 1/2020: Disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca.

C. 2407 Governo, approvato dal Senato.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Giuseppe BRESCIA, *presidente e relatore*, rileva come la Commissione sia chiamata ad esaminare, in sede referente, il disegno di legge C. 2407, approvato dal Senato, di conversione del decreto-legge n. 1 del 2020, recante disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca.

Il decreto-legge, che si compone ora di 9 articoli, è stato modificato e integrato nel corso dell'esame al Senato.

Passando a sintetizzare il contenuto del decreto-legge, l'articolo 1, modificato dal Senato, nonché gli articoli 3, comma 9, e 4, commi da 8 a 11, istituiscono due Ministeri, il Ministero dell'istruzione e il Ministero dell'università e della ricerca, prevedendo le necessarie autorizzazioni di spesa, sostituendo le pregresse denominazioni, regolando la successione nei relativi rapporti attivi, passivi e processuali in

essere e le funzioni congiunte. Viene anche rideterminato il numero totale dei Ministeri e sono abrogate le disposizioni non più coerenti con il nuovo assetto.

In dettaglio, l'articolo 1, comma 1, istituisce il Ministero dell'istruzione e il Ministero dell'università e della ricerca, sopprimendo conseguentemente il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (MIUR).

Il comma 2 del medesimo articolo 1, alla lettera *a*) novella l'articolo 2 del decreto legislativo n. 300 del 1999, modificando l'elenco dei 13 Ministeri, che diventano dunque 14 a seguito della separazione del MIUR (segnatamente vengono sostituiti i numeri da 11 a 13 dell'elenco contenuto nell'articolo 2, comma 1, del citato decreto legislativo n. 300).

La lettera *b*) del comma 2 inserisce inoltre un nuovo comma *4-bis* nell'articolo 2 del decreto legislativo n. 300, in cui si precisa che il numero dei Ministeri è 14, e si conferma sia che il numero dei componenti del Governo, a qualsiasi titolo, ivi compresi Ministri senza portafoglio, vice Ministri e Sottosegretari, non può essere superiore a 65, sia che la composizione del Governo deve essere coerente con il principio sancito nel secondo periodo del primo comma dell'articolo 51 della Costituzione, ai sensi del quale la Repubblica, ai fini dell'accesso agli uffici pubblici e alle cariche elettive, promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini.

In relazione all'inserimento del nuovo comma *4-bis* nell'articolo 2 del decreto legislativo n. 300, l'articolo 4, comma 10, del decreto-legge abroga l'articolo 1, comma 346, della legge n. 244 del 2007, che aveva fissato a 13 il numero massimo dei ministeri.

In base all'articolo 1, comma 3, modificato dal Senato, per le finalità dello stesso articolo 1 è autorizzata la spesa di 2.261.000 euro nell'anno 2020 e 2.333.000 euro annui a decorrere dall'anno 2021, dei quali 327.500 euro nel 2020 e 393.000 euro annui a decorrere dal 2021 per il Ministero dell'università e della ricerca, nonché l'ulteriore spesa di 132.000 euro

per il 2020 e di 80.000 euro annui a decorrere dal 2021 che, in base alla relazione tecnica allegata al disegno di legge originario, deriva da maggiori oneri di funzionamento.

A sua volta, l'articolo 4, ai commi 8 e 9, dispone che le nuove denominazioni di « Ministero dell'istruzione » e « Ministero dell'università e della ricerca » sostituiscono, ad ogni effetto, la denominazione « Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca », con riguardo alle funzioni indicate, rispettivamente, dagli artt. 49 e 50, *51-bis* e *51-ter* del decreto legislativo n. 300 del 1999, come modificati dall'articolo 2 del decreto-legge.

In base all'articolo 4, comma 11, i nuovi Ministeri, inoltre, succedono, per quanto di competenza, in tutti i rapporti attivi e passivi in essere alla data del trasferimento delle funzioni e, ai sensi dell'articolo 111 del codice di procedura civile, subentrano nei rapporti processuali.

Inoltre, l'articolo 3, comma 9, novellando l'articolo 9, comma *11-ter*, del decreto-legge n. 78 del 2015, attribuisce congiuntamente al Ministero dell'istruzione e al Ministero dell'università e della ricerca (oltre alle altre amministrazioni consorziate, e in sostituzione del soppresso MIUR) il controllo sul Consorzio interuniversitario CINECA, stabilendo anche che entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge sono adottate le modifiche statutarie conseguenti.

In merito rileva come il CINECA è un Consorzio interuniversitario senza scopo di lucro formato dall'allora Ministero dell'Istruzione, università e ricerca, 69 università italiane, e 11 istituzioni nazionali (8 enti di ricerca, 2 Policlinici universitari e 1 Agenzia. Esso è stato costituito nel 1969 (come Consorzio interuniversitario per il calcolo automatico dell'Italia nord orientale). Oggi offre supporto alle attività della comunità scientifica tramite il supercalcolo e le sue applicazioni, realizza sistemi gestionali per le amministrazioni universitarie e il Ministero, progetta e sviluppa sistemi informativi per pubblica amministrazione, sanità e imprese.

L'articolo 2, comma 1, intervenendo sul dettato del decreto legislativo n. 300 del 1999, al capoverso « Art. 49 » del predetto decreto legislativo attribuisce al Ministero dell'istruzione le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in ordine al sistema educativo di istruzione e formazione di cui all'articolo 2 della legge n. 53 del 2003 e di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto-legge n. 7 del 2007 (secondo le modifiche apportate dal Senato).

Ricorda che, in base alla citata legge n. 53 del 2003, il sistema educativo si articola nella scuola dell'infanzia, in un primo ciclo comprensivo di scuola primaria e scuola secondaria di primo grado, e in un secondo ciclo comprensivo del sistema dei licei e del sistema dell'istruzione e della formazione professionale.

Successivamente, l'articolo 13, comma 1, del richiamato decreto-legge n. 7 del 2007, modificando l'impianto del secondo ciclo delineato dalla legge n. 53 e dal conseguente decreto legislativo n. 226 del 2005, ha ripristinato i percorsi di istruzione secondaria superiore effettuati negli istituti tecnici e negli istituti professionali.

Al medesimo Ministero sono trasferite, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, ivi compresa la gestione dei residui, le funzioni del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nei limiti delle aree funzionali individuate dal capoverso « Art. 50 », eccettuate quelle attribuite ad altri Ministeri o ad agenzie, e fatte in ogni caso salve le funzioni conferite dalla vigente legislazione alle regioni ed agli enti locali. È fatta altresì salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche.

L'articolo 2, comma 1, al già citato capoverso « Art. 50 » del decreto legislativo n. 300 del 1999, individua le aree funzionali nelle quali il Ministero dell'istruzione svolge le funzioni di spettanza statale novellando l'articolo 50 del decreto legislativo n. 300 del 1999. A tali nuove aree funzionali sono connesse alcune abrogazioni previste dall'articolo 4, comma 10.

In dettaglio, nel corso dell'esame al Senato sono state modificate e incrementate le aree funzionali del Ministero del-

l'istruzione, passate da 19 nel testo originario del decreto-legge a 22, in luogo delle 11 previste dall'articolo 50, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 300 del 1999 nel testo anteriore al decreto-legge in esame, che individuava tali aree riferendole « all'istruzione non universitaria ». Alcune aree funzionali sono rimaste identiche, mentre quelle ora incluse nelle novelle al decreto legislativo n. 300, prima non presenti, ricalcano specifiche attribuzioni dei Dipartimenti attualmente esistenti in base al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 140 del 2019, che vengono dunque legificate.

Le nuove aree funzionali del Ministero dell'istruzione sono:

1) organizzazione generale dell'istruzione scolastica, ordinamenti e programmi scolastici, stato giuridico del personale, inclusa la definizione dei percorsi di abilitazione e specializzazione del personale docente e dei relativi titoli di accesso, sentito il Ministero dell'università e della ricerca; il riferimento alle competenze in materia di percorsi di abilitazione e specializzazione dei docenti non era previsto nel decreto legislativo n. 300 del 1999, ma rientra nelle competenze del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione – Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, quanto alla definizione delle classi di abilitazione (ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 140 del 2019) e Direzione generale per il personale scolastico, quanto alla formazione iniziale dei docenti (ai sensi dell'articolo 5, comma 6, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 140);

2) definizione dei criteri e dei parametri per l'organizzazione della rete scolastica;

3) definizione degli obiettivi formativi nei diversi gradi e tipologie di istruzione; essa riproduce le attuali competenze del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione *ex* articolo 5, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 140 del 2019;

4) definizione degli indirizzi per l'organizzazione dei servizi del sistema educativo di istruzione e di formazione nel territorio al fine di garantire livelli di prestazioni uniformi su tutto il territorio nazionale; essa riproduce le competenze del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione *ex* articolo 5, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 140 del 2019;

5) valutazione dell'efficienza dell'erogazione dei servizi medesimi nel territorio nazionale; essa riproduce le competenze del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione *ex* articolo 5, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 140 del 2019;

6) definizione dei criteri e parametri per l'attuazione di politiche sociali nella scuola;

7) definizione di interventi a sostegno delle aree depresse per il riequilibrio territoriale della qualità del servizio scolastico ed educativo; essa riproduce le competenze del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione *ex* articolo 5, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 140 del 2019;

8) attività connesse alla sicurezza nelle scuole e all'edilizia scolastica, in raccordo con le competenze delle regioni e degli enti locali; essa riproduce le competenze del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione *ex* articolo 5, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 140 del 2019;

9) formazione dei dirigenti scolastici, del personale docente, educativo e del personale amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola; essa riproduce le competenze del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione *ex* articolo 5, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 140 del 2019;

10) assetto complessivo e indirizzi per la valutazione del sistema educativo di

istruzione e formazione, nonché del sistema di istruzione tecnica superiore (tale specificazione è stata introdotta dal Senato); ricorda in merito che il decreto legislativo n. 300 del 1999, nella versione anteriore alla riforma in commento, menzionava l'area funzionale inerente la « valutazione del sistema scolastico »; nella definizione contenuta nel decreto-legge la valutazione viene estesa « anche » all'istruzione tecnica; nell'articolo 5, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 140 del 2019, per tale area – inerente le funzioni del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione – si fa riferimento all'individuazione degli obiettivi e degli standard e ai percorsi formativi in materia di istruzione superiore e formazione tecnica superiore « anche in raccordo, per le parti relative alla formazione superiore, con il Dipartimento per la formazione superiore e la ricerca », che svolge funzioni inerenti l'università e la ricerca; reciprocamente, l'articolo 6 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri attribuisce al Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca « la promozione della connessione tra il mondo dell'istruzione e quello della formazione superiore, in raccordo con il Dipartimento per il sistema educativo di istruzione (e) formazione »; in ogni caso, nel sistema delineato dal suddetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, l'istruzione tecnica superiore rientra nelle competenze della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, afferente al summenzionato Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione;

11) congiuntamente con il Ministero dell'università e della ricerca, funzioni di indirizzo e vigilanza dell'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI) e dell'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE), individuabile, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, anche come Agenzia nazionale per la gestione del programma europeo per l'istruzione, la for-

mazione, la gioventù e lo sport (Erasmus+) con riferimento alle misure di competenza del Ministero dell'istruzione, fermo restando che la nomina dei relativi presidenti e componenti dei consigli di amministrazione di cui all'articolo 11 del decreto legislativo n. 213 del 2009 è effettuata con decreto del Ministro dell'istruzione; rammenta in merito che il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 140 del 2019 attribuiva le funzioni di indirizzo dell'INVALSI e dell'INDIRE, relative allo svolgimento dei processi di valutazione e autovalutazione delle scuole, al Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione – Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, mentre quelle di vigilanza dell'INVALSI e dell'INDIRE al Dipartimento per la formazione superiore e la ricerca – Direzione generale per il coordinamento e la valorizzazione della ricerca;

12) promozione dell'internazionalizzazione del sistema educativo di istruzione e formazione; essa riproduce le competenze del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione *ex* articolo 5, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 140 del 2019;

13) sistema della formazione italiana nel mondo, ferme restando le competenze del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale stabilite dal decreto legislativo n. 64 del 2017; tale area ricalca la competenza della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, nell'ambito del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, *ex* articolo 5, comma 5, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 140 del 2019; ricorda che il citato decreto legislativo n. 64 del 2017 disciplina la scuola italiana all'estero;

14) determinazione e assegnazione delle risorse finanziarie a carico del bilancio dello Stato e del personale alle istituzioni scolastiche autonome;

15) ricerca e sperimentazione delle innovazioni funzionali alle esigenze formative;

16) supporto alla realizzazione di esperienze formative finalizzate all'incremento delle opportunità di lavoro e delle capacità di orientamento degli studenti (tale area funzionale è stata introdotta dal Senato);

17) valorizzazione della filiera formativa professionalizzante, inclusa l'istruzione tecnica superiore (tale area funzionale è stata introdotta dal Senato);

18) riconoscimento dei titoli di studio e delle certificazioni in ambito europeo e internazionale e attivazione di politiche dell'educazione comuni ai Paesi dell'Unione europea; essa riproduce le competenze del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione *ex* articolo 5, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 140 del 2019;

19) consulenza e supporto all'attività delle istituzioni scolastiche autonome;

20) programmi operativi nazionali nel settore dell'istruzione finanziati dall'Unione europea; essa rientra nelle competenze del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione *ex* articolo 5, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 140 del 2019;

21) istituzioni di cui all'articolo 137, comma 2, del decreto legislativo n. 112 del 1998; nello specifico si tratta delle scuole militari; dei corsi scolastici organizzati nell'ambito delle attività connesse a difesa e sicurezza pubblica; dei provvedimenti relativi agli organismi scolastici istituiti da soggetti extracomunitari, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 389 del 1994;

22) altre competenze assegnate dalla legge n. 107 del 2016, nonché dalla vigente legislazione, ivi comprese le attività di promozione e coordinamento del sistema integrato dei servizi di educazione e di

istruzione per i bambini fino a sei anni (tale ultimo riferimento è stato introdotto dal Senato); in merito rammenta che il decreto legislativo n. 65 del 2017 ha istituito il Sistema integrato di educazione e di istruzione per le bambine e i bambini da zero a sei anni, ed è costituito dai servizi educativi per l'infanzia e dalle scuole dell'infanzia statali e paritarie.

In relazione alle nuove aree funzionali del Ministero dell'istruzione, l'articolo 4, comma 10, del decreto-legge prevede, fra l'altro, le abrogazioni:

dell'articolo 75, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 300 del 1999, che detta disposizioni di adeguamento dell'area dell'istruzione non universitaria relativa al MIUR, non più coerenti con il nuovo Capo XI, come novellato dall'articolo 2 del decreto-legge;

dell'articolo 76 del decreto legislativo n. 300, che detta disposizioni sulla trasformazione degli Istituti regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi (IRRSAE) in Istituti regionali di ricerca educativa (IRRE), già soppressi dall'articolo 1, comma 611, della legge n. 296 del 2006, in virtù della costituzione dell'Agenzia nazionale per lo sviluppo dell'autonomia scolastica (ANSAS), la quale è stata a sua volta soppressa dall'articolo 19, comma 11, del decreto-legge n. 98 del 2011, che ha tuttavia confermato la soppressione degli IRRE;

dell'articolo 88 del decreto legislativo n. 300, relativo all'Agenzia per la formazione e l'istruzione professionale, mai divenuta operativa.

L'articolo 2, al comma 1, capoversi « Art. 51 » e « Art. 51-*quater* », del decreto legislativo n. 300 del 1999 e al comma 2 – modificati dal Senato – disciplina l'ordinamento del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca, stabilendo, per il primo, un'organizzazione per Dipartimenti e, per il secondo, un'organizzazione in uffici dirigenziali generali coordinati da un segretario generale.

A tal fine, viene novellato il più volte richiamato decreto legislativo n. 300 del 1999, sostituendo l'articolo 51 per il Ministero dell'istruzione e inserendo l'articolo 51-*quater* per il Ministero dell'università e della ricerca.

In dettaglio, l'articolo 2, comma 1, capoverso « Art. 51 », dispone che il Ministero dell'istruzione si articola in 2 Dipartimenti in relazione alle aree funzionali previste dall'articolo 50 del decreto legislativo n. 300 del 1999, come novellato dal comma 1, capoverso « Art. 50 », precedentemente illustrato; tali Dipartimenti sono disciplinati ai sensi degli articoli 4 e 5 del suddetto decreto legislativo n. 300.

In merito ricorda che, in base alla disciplina del MIUR recata, da ultimo, dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 140 del 2019, emanato in attuazione di quanto disposto dall'articolo 6 del decreto-legge n. 104 del 2019, esso era articolato a livello centrale nei seguenti 3 Dipartimenti:

- a) Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione;
- b) Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca;
- c) Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali.

In virtù delle modifiche apportate dal Senato, il numero di posizioni di livello dirigenziale generale del Ministero dell'istruzione è passato da 24 a 25, inclusi i Capi dipartimento.

Il capoverso « Art. 51-*quater* », prevede, invece, per il Ministero dell'università e della ricerca 6 posizioni dirigenziali generali, incluso il segretario generale, in luogo della organizzazione in Dipartimenti.

Pertanto, in virtù delle modifiche apportate dal Senato, il numero totale – sommando le unità previste per i due nuovi Ministeri – delle posizioni dirigenziali di livello generale passa da 30 (nel testo originario del decreto-legge) a 31, mentre l'organizzazione del soppresso MIUR prevedeva, complessivamente, 28 posizioni dirigenziali di I fascia.

Per le finalità dell'articolo 2 il comma 2 autorizza la spesa di 655.000 euro nel 2020 e 693.000 euro annui a decorrere dal 2021, incrementata rispetto al testo originario del decreto-legge in virtù delle modifiche apportate dal Senato. Tale autorizzazione di spesa deriva dai maggiori oneri per l'incremento delle predette unità degli uffici dirigenziali generali.

Segnala che la predetta autorizzazione di spesa viene ulteriormente incrementata – per coprire l'aumento della dotazione organica dei due Ministeri – dall'articolo 3, comma 3-*bis*, del decreto-legge, introdotto dal Senato.

L'articolo 2, comma 1, capoversi « Art. 51-*bis* » e « Art. 51-*ter* » del decreto legislativo n. 300 del 1999, istituisce il Ministero dell'università e della ricerca e ne elenca le relative aree funzionali, inserendo un nuovo Capo XI-*bis* nel citato decreto legislativo n. 300 del 1999. A tali aree funzionali sono connesse alcune abrogazioni.

In dettaglio, l'articolo 2, comma 1, capoverso « Art. 51-*bis* » attribuisce al Ministero dell'università e della ricerca le funzioni e i compiti dello Stato in materia di istruzione universitaria, di ricerca scientifica, tecnologica e artistica (la specificazione circa la ricerca artistica è stata introdotta dal Senato) e di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM).

Ricorda che in virtù della legge n. 508 del 1999, il sistema AFAM è costituito dai Conservatori statali, dalle Accademie di belle arti (statali e non statali), dagli Istituti musicali ex pareggiati promossi dagli enti locali, dalle Accademie statali di danza e di arte drammatica, dagli Istituti statali superiori per le industrie artistiche (ISIA), nonché da ulteriori istituzioni private autorizzate dal Ministero al rilascio di titoli aventi valore legale. Detta legge ha avviato un percorso di allineamento del sistema AFAM a quello universitario. Per tale ragione, secondo la relazione illustrativa, l'AFAM viene inserita nell'ambito delle competenze del Ministero dell'università e della ricerca.

Al Ministero sono trasferite, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e

di personale, ivi compresa la gestione dei residui, le funzioni del soppresso MIUR, nelle aree funzionali individuate dal capoverso « Art. 51-*ter* », eccettuate quelle attribuite ad altri Ministeri o ad agenzie, ivi inclusa l'Agenzia nazionale per la ricerca (ANR) di cui alla legge n. 160 del 2019 e fatte in ogni caso salve le funzioni conferite dalla vigente legislazione alle regioni ed agli enti locali.

È fatta altresì salva l'autonomia delle istituzioni universitarie, degli enti di ricerca e delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica.

L'articolo 2, comma 1, capoverso « Art. 51-*ter* » elenca le aree funzionali in cui il nuovo Ministero dell'università e della ricerca esercita le funzioni di spettanza statale. A tal fine, si introduce nel decreto legislativo n. 300 del 1999 un nuovo articolo 51-*ter*.

Come per il nuovo Ministero dell'istruzione, sono state riprodotte alcune aree già presenti nell'articolo 50, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 300 e sono state legificate competenze descritte nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 140 del 2019, con particolare riferimento al Dipartimento per la formazione superiore e la ricerca.

Le nuove aree funzionali del MUR sono 22, a fronte delle 17 previste nel decreto legislativo n. 300 nel testo anteriore alla riforma:

1) compiti di indirizzo, programmazione e coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica nazionale, dell'istruzione universitaria, dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e di ogni altra istituzione appartenente al sistema dell'istruzione superiore, ad eccezione degli istituti tecnici superiori;

2) programmazione degli interventi, indirizzo e coordinamento, normazione generale e finanziamento delle università, delle Istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) e degli enti di ricerca non strumentali;

3) valorizzazione del merito e diritto allo studio; Tale area è attualmente ri-

compresa nelle competenze del Dipartimento per la formazione superiore e la ricerca – Direzione generale per la formazione universitaria e Direzione generale per l'alta formazione artistica, musicale e coreutica – *ex* articolo 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 140 del 2019;

4) accreditamento e valutazione in materia universitaria e di alta formazione artistica, musicale e coreutica;

5) attuazione delle norme europee e internazionali in materia di istruzione universitaria e alta formazione artistica, musicale e coreutica, armonizzazione europea e integrazione internazionale del sistema universitario e di alta formazione artistica musicale e coreutica anche in attuazione degli accordi culturali stipulati a cura del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

6) coordinamento e vigilanza degli enti e istituzioni di ricerca non strumentali; in proposito ricorda che il decreto legislativo n. 300 faceva riferimento non al « coordinamento e vigilanza » ma al « monitoraggio » degli enti di ricerca non strumentali;

7) completamento dell'autonomia universitaria e dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica;

8) formazione di grado universitario e di alta formazione artistica e musicale;

9) razionalizzazione delle condizioni d'accesso all'istruzione universitaria e accademica;

10) partecipazione alle attività relative all'accesso alle amministrazioni e alle professioni, al raccordo tra istruzione universitaria, istruzione scolastica e formazione;

11) valorizzazione e sostegno della ricerca libera nelle università e negli enti di ricerca e nelle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica;

12) integrazione tra ricerca applicata e ricerca pubblica;

13) coordinamento della partecipazione italiana a programmi nazionali e internazionali di ricerca;

14) sostegno della ricerca spaziale e aerospaziale; al riguardo rammenta che nel decreto legislativo n. 300 del 1999 si faceva riferimento anche alla funzione « di indirizzo » però solo con riguardo alla ricerca aerospaziale. Attualmente, l'articolo 1 della legge n. 7 del 2018 ha attribuito al Presidente del Consiglio dei ministri l'alta direzione, la responsabilità politica generale e il coordinamento delle politiche dei Ministeri relative ai programmi spaziali e aerospaziali, allo scopo di assicurare il coordinamento delle politiche spaziali e aerospaziali, nonché di favorire l'efficacia delle iniziative dell'Agenzia spaziale italiana (ASI), di cui al decreto legislativo n. 128 del 2003; l'articolo 2 della medesima legge n. 7 del 2018 ha istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Comitato interministeriale per le politiche relative allo spazio e alla ricerca aerospaziale (COMINT), al quale spettano, tra l'altro, compiti di supporto all'indirizzo e coordinamento del Presidente del Consiglio dei ministri in materia spaziale e aerospaziale;

15) cura dei rapporti con l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR);

16) congiuntamente con il Ministero dell'istruzione, funzioni di indirizzo e vigilanza dell'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI) e dell'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE), individuabile, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, anche come Agenzia nazionale per la gestione del programma europeo per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport (Erasmus+) con riferimento alle misure di competenza del Ministero dell'università e della ricerca;

17) cooperazione scientifica in ambito nazionale, europeo ed internazionale;

18) promozione e sostegno della ricerca delle imprese, ivi compresa la ge-

stione di apposito fondo per le agevolazioni anche con riferimento alle aree depresse e all'integrazione con la ricerca pubblica;

19) finanziamento delle infrastrutture di ricerca anche nella loro configurazione di *European Research Infrastructure Consortium* (ERIC) di cui al regolamento (CE) n. 723/2009;

20) programmi operativi nazionali finanziati dall'Unione europea;

21) finanziamento degli enti privati di ricerca e delle attività per la diffusione della cultura scientifica e artistica; tale area funzionale non compare espressamente nella normativa vigente; segnala comunque che, in base all'articolo 6, comma 7, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 140 del 2019, presso l'attuale Dipartimento per la formazione superiore e la ricerca – Direzione generale per il coordinamento e la valorizzazione della ricerca e dei suoi risultati, si fa riferimento alla « promozione della cultura scientifica con particolare riguardo ai temi della sostenibilità e del benessere equo e sostenibile »;

22) altre competenze assegnate dalla vigente legislazione.

In relazione alle nuove aree funzionali del Ministero dell'università e della ricerca, l'articolo 4, comma 10, prevede, fra l'altro, l'abrogazione dell'articolo 77 del decreto legislativo n. 300 del 1999, il quale detta disposizioni transitorie per l'allora Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica (MURST), poi confluito nel MIUR, ormai non più attuali.

L'articolo 2, comma 1-bis, introdotto dal Senato, incrementa di 10 unità la dotazione organica dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), con oneri a carico dell'Agenzia, mediante scorrimento di graduatorie vigenti o con nuove procedure concorsuali. Nelle more, l'ANVUR continua ad avvalersi di esperti della valutazione mediante incarichi annuali, rinnovabili ad alcune condizioni.

Le finalità della disposizione sono lo sviluppo e il consolidamento delle attività di interesse del Ministero dell'università e della ricerca attribuite all'ANVUR, relative alla valutazione del settore della formazione superiore e dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), in conformità alla normativa nazionale di settore e nel rispetto degli *standard* e delle linee guida per l'assicurazione della qualità a livello internazionale.

In tale contesto si prevede anzitutto l'incremento della dotazione organica dell'Agenzia di 10 unità, di cui 6 appartenenti all'area funzionale terza fascia retributiva F4, 3 appartenenti all'area funzionale terza fascia retributiva F1 e 1 appartenente all'area funzionale seconda fascia retributiva F2 del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) – ex comparto Ministeri.

In merito ricorda che la dotazione organica del personale non dirigenziale dell'ANVUR è stata fissata in 12 unità di area III e 3 unità di area II dall'Allegato A del decreto del Presidente della Repubblica n. 76 del 2010, cui si aggiungono 3 dirigenti di II fascia, ed è stata così confermata dalla Tabella 38 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 gennaio 2013. I profili professionali del suddetto personale non dirigenziale sono stati definiti dal Regolamento del personale e degli esperti di valutazione dell'Agenzia, in base al quale all'area III corrispondono 6 funzionari amministrativo-giuridico-contabili e 6 funzionari valutatori tecnici, mentre all'area II corrispondono 3 coadiutori/assistenti.

Segnala inoltre che l'articolo 1, comma 306, della legge n. 232 del 2016 ha autorizzato l'assunzione – a decorrere dall'anno 2017 – di ulteriori 15 unità (rispetto alla originaria dotazione organica dell'Agenzia) appartenenti all'area III del Contratto collettivo nazionale di lavoro – comparto Ministeri, di cui 13 funzionari valutatori tecnici e 2 funzionari amministrativi, e di ulteriori 2 unità appartenenti all'area II del medesimo CCNL – comparto Ministeri, mediante scorrimento delle graduatorie concorsuali vigenti

presso l’Agenzia e, per l’eventuale quota non coperta, mediante avvio di nuove procedure concorsuali, previo espletamento delle procedure di mobilità. A seguito di tale intervento, pur non essendo stata modificata formalmente la pianta organica, la dotazione complessiva del personale (18 da pianta organica e 17 per assunzioni successive) è risultata di fatto di 35 unità.

La relazione tecnica relativa alla disposizione computa infatti in 35 unità l’attuale organico dell’Agenzia (a seguito delle assunzioni conseguenti alla citata legge n. 232 del 2016), che verrebbe portato a 45 unità a seguito dell’intervento normativo in commento.

Si prevede una spesa pari a 250.000 euro per l’anno 2020 e a 500.000 euro a decorrere dall’anno 2021, comprensiva del costo stipendiale e del relativo trattamento economico accessorio.

L’ANVUR è autorizzata ad assumere il suddetto personale mediante scorrimento delle graduatorie concorsuali vigenti presso l’Agenzia e, per l’eventuale quota non coperta, attraverso nuove procedure concorsuali, previo espletamento delle procedure di mobilità di cui all’articolo 30 del decreto legislativo n. 165 del 2001 (passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse).

Si stabilisce inoltre che, fino al completamento delle summenzionate assunzioni, l’ANVUR può continuare ad avvalersi, con oneri a carico del proprio bilancio, di un contingente di esperti della valutazione non superiore a 15 unità per la predisposizione dei protocolli di valutazione della didattica. Ricorda al riguardo che l’articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 76 del 2010 ha attribuito all’Agenzia la possibilità di stipulare contratti con esperti esterni, in numero massimo di 50 unità.

Tale possibilità è consentita entro una spesa massima di 525.000 euro annui, in deroga a quanto disposto dall’articolo 7, comma 5-*bis*, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, mediante l’attribuzione di incarichi di durata di un anno e rinnovabili annualmente per un periodo massimo

di tre anni, previo espletamento di procedure pubbliche che assicurino la valutazione comparativa dei candidati e la pubblicità degli atti. Rammenta in merito che il richiamato articolo 7, comma 5-*bis*, del decreto legislativo n. 165, come novellato dall’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo n. 75 del 2017, vieta alle amministrazioni pubbliche di stipulare contratti di collaborazione consistenti in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro, pena la nullità dei contratti e con l’attivazione della responsabilità erariale e dirigenziale.

L’articolo 3, commi da 1 a 5, 7 e 9-*ter*, modificato dal Senato, e l’articolo 4, comma 6, recano disposizioni in materia di organizzazione dei nuovi Ministeri, nonché di ripartizione e gestione delle strutture e del personale del soppresso MIUR.

Al Ministero dell’università e della ricerca sono assegnate le strutture, le risorse strumentali e finanziarie, compresa la gestione residui, del Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca, nonché il personale che, alla data di entrata in vigore del decreto-legge, vi presta servizio a qualunque titolo (come specificato in virtù delle modifiche apportate in prima lettura).

Ai sensi dell’articolo 3, comma 1, nelle more dell’entrata in vigore del nuovo regolamento di organizzazione, le Direzioni generali in cui si articola il suddetto Dipartimento ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 140 del 2019, sono affidate alla responsabilità del Ministro dell’università e della ricerca.

Ricorda che in base all’articolo 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 140 del 2019, il Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca si articola in:

Direzione generale per la formazione universitaria, l’inclusione e il diritto allo studio;

Direzione generale per l’alta formazione artistica, musicale e coreutica;

Direzione generale per il coordinamento e la valorizzazione della ricerca e dei suoi risultati.

Ai sensi dell'articolo 3, comma 2, modificato dal Senato, al Ministero dell'istruzione sono assegnate le strutture, le risorse strumentali e finanziarie, compresa la gestione residui, del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione, degli Uffici scolastici regionali e del corpo ispettivo, nonché il personale che, alla data di entrata in vigore del decreto-legge, vi presta servizio a qualunque titolo.

In questo caso, non è presente una disposizione che, nelle more dell'entrata in vigore del nuovo regolamento di organizzazione, affidi alla responsabilità del Ministro dell'istruzione le Direzioni generali in cui si articola il Dipartimento in base al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 140 del 2019.

Ricorda che, in base all'articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 140 del 2019, il Dipartimento si articola in:

Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione;

Direzione generale per il personale scolastico;

Direzione generale per lo studente, l'inclusione e l'orientamento scolastico;

Direzione generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale.

In base all'articolo 3, comma 4, modificato dal Senato, con riferimento al Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali, si prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro il 30 aprile 2020, su proposta di entrambi i Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la pubblica amministrazione, si procede alla ricognizione e al trasferimento delle strutture, del personale non dirigenziale e delle risorse

strumentali e finanziarie, considerato anche il personale già posto in posizione di comando, distacco o fuori ruolo alla data di entrata in vigore del decreto-legge.

Ricorda che, in base all'articolo 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 140 del 2019, il Dipartimento si articola in:

Direzione generale per le risorse umane, finanziarie e i contratti;

Direzione generale per i sistemi informativi e la statistica;

Direzione generale per la progettazione organizzativa, l'innovazione dei processi dell'amministrazione e la comunicazione.

Il trasferimento del suddetto personale non dirigenziale avviene sulla base di una apposita procedura di interpello, disciplinata con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca nel rispetto dei seguenti criteri:

ripartizione proporzionale dei posti vacanti;

individuazione delle aree organizzative interessate e attribuzione del personale alle medesime a cura di una apposita commissione paritetica, sulla base delle esperienze e caratteristiche professionali; a tale commissione paritetica non spettano compensi, indennità, emolumenti gettoni di presenza o altri emolumenti, né rimborsi spese;

per ciascuna area organizzativa, distribuzione del personale tra i posti disponibili in ciascun Ministero utilizzando quale criterio di preferenza la maggiore anzianità di servizio e, a parità di anzianità, la minore età anagrafica;

trasferimento d'ufficio del personale, nel caso in cui le istanze ricevute non siano idonee ad assicurare la ripartizione proporzionale dei posti vacanti.

Per il personale dirigenziale non è prevista una procedura di interpello, in

quanto trova applicazione la disciplina di cui all'articolo 19 del decreto legislativo n. 165 del 2001 (richiamata dai commi 3 e 4 dell'articolo 4 del decreto-legge).

Il personale non dirigenziale trasferito mantiene il trattamento economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci di natura fissa e continuativa, ove più favorevole, in godimento presso il ministero soppresso al momento dell'inquadramento, mediante assegno *ad personam* riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti.

Prevede inoltre che, fino alla data indicata dal citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, il personale di entrambi i Ministeri permane nel ruolo del personale dirigenziale e nella dotazione organica di quello non dirigenziale del soppresso MIUR (in base all'articolo 4, comma 4, primo periodo) ed è gestito dal Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali (ai sensi dell'articolo 3, comma 3, secondo periodo).

Ai sensi dell'articolo 3, comma 5, il personale appartenente ad altre Amministrazioni, in posizione di comando, distacco o fuori ruolo presso il Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali, partecipa alla procedura di interpellato al fine di individuare il Ministero al quale attribuire la predetta posizione. Il personale non scolastico del (soppresso) MIUR che presta servizio presso gli uffici di diretta collaborazione ovvero già in servizio presso il Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali, che si trova in posizione di comando, distacco o fuori ruolo presso altre Amministrazioni, partecipa all'interpellato al fine di individuare il Ministero di appartenenza.

Ai sensi dell'articolo 3, comma 3, fino alla data indicata dal suddetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, il Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali è trasferito al Ministero dell'istruzione, ma il Ministero dell'università e della ricerca continua ad avvalersene. In particolare, le direzioni generali del Dipartimento continuano a svolgere anche per il Ministero dell'uni-

versità e della ricerca i compiti concernenti le spese già ad essi affidate per il 2020, quali strutture di servizio, secondo quanto previsto dall'articolo 4 del decreto legislativo n. 279 del 1997.

Nello specifico, ai sensi dell'articolo 4, comma 6, la Direzione generale per le risorse umane, finanziarie e i contratti continua ad operare, fino alla stessa data, come struttura di servizio per la gestione dei capitoli di bilancio iscritti sotto il centro di responsabilità amministrativa numero 1 – Gabinetto ed altri uffici di diretta collaborazione del Ministro, del medesimo Ministero dell'università e della ricerca.

In base all'articolo 3, comma 3-*bis*, introdotto dal Senato, le dotazioni organiche del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca sono complessivamente incrementate, rispetto a quella del soppresso MIUR, di 3 posizioni dirigenziali di I fascia, di 3 posizioni dirigenziali di II fascia, di 12 posti della III area funzionale, di 9 posti della II area funzionale e di 6 posti della I area funzionale, ripartiti tra i due Dicasteri nella misura di cui alla Tabella A. Tale Tabella riporta anche il dettaglio delle tre aree funzionali in cui viene suddiviso il personale non dirigenziale dei due Dicasteri.

La relazione tecnica, riguardo all'emendamento che ha introdotto tale disposizione al Senato, ha specificato che detti incrementi sono ripartiti per due terzi in favore del Ministero dell'istruzione e un terzo in favore del Ministero dell'università e della ricerca, secondo la summenzionata Tabella A che viene allegata e richiamata dal citato comma 3-*bis*.

A tale dotazione organica si aggiungono, per ciascun Ministero, i responsabili degli uffici di diretta collaborazione, senza oneri ulteriori a carico della finanza pubblica.

Il predetto incremento si somma a quello delle posizioni dirigenziali previsto dall'articolo 2 e pertanto si prevede un ulteriore aumento dell'autorizzazione di

spesa dell'articolo 2, comma 2, pari a 435.000 euro nel 2020 e 1.302.000 annui a decorrere dal 2021.

Con riferimento alle dotazioni organiche, l'articolo 3, comma 3-ter, autorizza ciascuno dei due Ministeri a bandire apposite procedure concorsuali pubbliche, da concludere entro il 31 dicembre 2020, a valere sulle facoltà assunzionali pregresse, relative al comparto « Funzioni centrali » e alla relativa area dirigenziale, il cui utilizzo è stato già autorizzato in favore del soppresso MIUR.

Le predette facoltà assunzionali si intendono riferite a ciascuno dei due Ministeri in proporzione alle dotazioni organiche come definite dalla Tabella A allegata (con una proporzione che assegna circa il 92 per cento delle facoltà assunzionali all'Istruzione e l'8 per cento all'Università e alla ricerca), ferma restando l'attribuzione al solo Ministero dell'istruzione delle facoltà assunzionali relative al personale dirigenziale tecnico con compiti ispettivi.

La relazione tecnica riferita all'emendamento che ha introdotto tale disposizione al Senato ha precisato che, all'aumento della dotazione organica di cui al comma 3-bis, corrisponde necessariamente un aumento delle facoltà assunzionali, di cui al comma 3-ter. Si tratta di facoltà assunzionali già autorizzate, che verrebbero divise tra i Dicasteri attribuendo – come si è detto – il 92 per cento delle risorse al Ministero dell'istruzione e l'8 per cento al Ministro dell'università e della ricerca.

L'articolo 3, comma 9-ter, innalza per il Ministero dell'università e della ricerca al 20 per cento i limiti percentuali previsti per il conferimento di incarichi dirigenziali a dirigenti non appartenenti al relativo ruolo del Ministero, purché dipendenti dalle amministrazioni pubbliche. Tale innalzamento opera solo in sede di prima applicazione delle disposizioni del decreto-legge e comunque non oltre il 31 dicembre 2022.

Ricorda che, secondo l'articolo 19, comma 5-bis, del decreto legislativo n. 165 del 2001, gli incarichi di funzione dirigen-

ziale possono essere conferiti entro il limite del 15 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla I fascia e del 10 per cento della dotazione organica di quelli appartenenti alla II fascia. I suddetti limiti percentuali possono essere aumentati, rispettivamente, fino ad un massimo del 25 e del 18 per cento, con contestuale diminuzione delle corrispondenti percentuali relative al conferimento di incarichi dirigenziali a soggetti che non siano dirigenti pubblici di ruolo.

L'innalzamento viene disposto nelle more di un organico intervento di generale aumento delle predette percentuali ed è inteso ad agevolare la mobilità dei dirigenti, potenziandone la qualificazione professionale, e a favorire l'efficacia e l'efficienza dell'azione amministrativa.

L'articolo 3, comma 8 (soppresso dal Senato), e l'articolo 4, commi 7, 7-bis, e 12, recano disposizioni finali e transitorie in materia finanziaria e di controllo di regolarità amministrativo-contabile.

Il comma 8 dell'articolo 3, soppresso, come detto, dal Senato, prevede che le variazioni di bilancio occorrenti per l'adeguamento del bilancio di previsione dello Stato alla nuova struttura del Governo sono apportate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro dell'istruzione e del Ministro dell'università e della ricerca. La soppressione risponde a finalità di coordinamento con quanto previsto dall'articolo 4, comma 7-bis, introdotto dal Senato.

Ai sensi dell'articolo 4, comma 7, sino all'acquisizione di efficacia di tale decreto, le risorse finanziarie sono assegnate ai responsabili della gestione con decreto del Ministro dell'istruzione e del Ministro dell'università e della ricerca. Successivamente all'acquisizione di efficacia del predetto decreto, le risorse sono assegnate dai rispettivi Ministri competenti ai responsabili della gestione, come prevede l'articolo 21, comma 17, secondo periodo, della legge n. 196 del 2009 (legge di contabilità e finanza pubblica). Nelle more dell'assegnazione delle risorse, la gestione è auto-

rizzata sulla base delle assegnazioni disposte dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca nell'esercizio 2019, anche per quanto attiene alla gestione unificata relativa alle spese a carattere strumentale di cui all'articolo 4 del decreto legislativo n. 279 del 1997.

Ai sensi del già citato articolo 4, comma 7-bis, introdotto dal Senato, l'adattamento degli stati di previsione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca, in termini di residui, di competenza e di cassa, ivi comprese l'istituzione, la modifica e la soppressione di missioni e programmi, al nuovo riparto di competenze e alla riorganizzazione delle amministrazioni interessate è demandata al Ministro dell'economia e delle finanze, il quale, su proposta dei Ministri competenti, è autorizzato ad apportare, con propri decreti, da comunicare alle Commissioni parlamentari competenti, per il bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022, le necessarie variazioni compensative di bilancio.

In fase di prima applicazione, le funzioni di controllo della regolarità amministrativa e contabile (sul punto il Senato ha apportato mere correzioni di forma) esercitate dalla Ragioneria generale dello Stato sugli atti adottati dai due Ministeri continuano ad essere svolte dagli uffici competenti in base alla normativa vigente.

Ai sensi dell'articolo 4, comma 12, a decorrere dal 2021, le funzioni di controllo sugli atti adottati dal Ministero dell'istruzione continueranno ad essere svolte dall'Ufficio centrale di bilancio presente nel soppresso MIUR. Invece, al fine di assicurare il predetto controllo sugli atti adottati dal Ministero dell'università e della ricerca, è istituito, nell'ambito del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, un apposito Ufficio centrale di bilancio di livello dirigenziale generale. Per il funzionamento dell'Ufficio sono istituiti due posti di funzione dirigenziale di livello non generale e il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a bandire apposite procedure concorsuali pubbliche e ad assumere, in deroga ai vigenti vincoli

assunzionali, a tempo indeterminato, 10 unità di personale da inquadrare nell'area terza, posizione economica F1.

A tali fini è autorizzata la spesa di 966.000 euro annui a decorrere dal 2021.

L'articolo 3, comma 6, e l'articolo 4, commi da 1 a 5, modificati dal Senato, recano norme transitorie in vista dell'adozione dei nuovi regolamenti di organizzazione dei due Ministeri, al fine di assicurare l'operatività delle strutture e degli uffici di diretta collaborazione. Si specificano inoltre i compiti del segretario generale del Ministero dell'università e della ricerca. In particolare, il primo periodo del comma 6 dell'articolo 3 prevede che, entro il 30 giugno 2020, i regolamenti di organizzazione dei nuovi Ministeri, inclusi quelli degli uffici di diretta collaborazione dei Ministri, possono essere adottati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa delibera del Consiglio dei ministri. Sui regolamenti è acquisito il parere del Consiglio di Stato. Non è, invece, previsto il controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti.

Il primo periodo del comma 1 del comma 4 stabilisce che, fino alla data di entrata in vigore dei nuovi regolamenti di organizzazione si applicano, in quanto compatibili, i regolamenti emanati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 ottobre 2019, n. 140, concernente l'organizzazione del MIUR, e con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 ottobre 2019, n. 155 recante l'organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Inoltre, nelle more della medesima entrata in vigore:

ai sensi dell'articolo 4, comma 2, ciascun Ministro, con proprio provvedimento, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, può provvedere alla costituzione degli uffici di diretta collaborazione nel limite di un contingente di personale fissato transitoriamente in

130 unità per il Ministero dell'istruzione e in 60 unità per il Ministero dell'università e ricerca. In aggiunta a detto contingente, ciascun Ministro può procedere alla nomina dei responsabili degli uffici di diretta collaborazione, salvo per quanto riguarda l'Organismo indipendente di valutazione;

ai sensi dell'articolo 4, comma 5, l'Organismo indipendente di valutazione (di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 155 del 2019) opera sia per il Ministero dell'istruzione sia per il Ministero dell'università e della ricerca;

ai sensi dell'articolo 4, comma 2-*bis*, introdotto dal Senato, una posizione dirigenziale di prima fascia prevista nella dotazione organica del Ministero dell'istruzione e una in quella del Ministero dell'università e della ricerca sono assegnate ai relativi uffici di diretta collaborazione;

ai sensi dell'articolo 4, comma 3, i Ministri assicurano la nomina, rispettivamente, dei due capi dipartimento (nel Ministero dell'istruzione) e del segretario generale (nel Ministero dell'università e della ricerca), nonché del dirigente di cui al comma 2-*bis* (in virtù delle modifiche apportate in prima lettura). I Ministri assicurano altresì il successivo conferimento degli incarichi dirigenziali presso le amministrazioni centrali, secondo le modalità, le procedure e i criteri previsti dall'articolo 19 del decreto legislativo n. 165 del 2001. Restano invece fermi gli incarichi dirigenziali delle strutture periferiche già conferiti alla data di entrata in vigore del decreto-legge.

In base all'articolo 4, comma 1, secondo periodo, fino all'attribuzione dei nuovi incarichi dirigenziali presso le amministrazioni centrali, continuano ad avere efficacia gli incarichi dirigenziali già conferiti presso l'amministrazione centrale del MIUR alla data di entrata in vigore del decreto-legge.

Sempre nell'esame al Senato è stato introdotto il comma 3-*bis* dell'articolo 4, in base al quale – nelle more dell'entrata

in vigore del regolamento di organizzazione del Ministero dell'università e della ricerca – il segretario generale esercita, tra l'altro, le seguenti attribuzioni, in base agli indirizzi del Ministro:

adotta, nelle more dell'attribuzione degli incarichi ai titolari di centro di responsabilità amministrativa, i provvedimenti necessari a garantire la continuità dell'azione amministrativa delle direzioni generali;

assicura la risoluzione di conflitti di competenza tra le direzioni generali e, in caso di inerzia o ritardo, anche nell'avvio di procedimenti di ufficio, da parte dei direttori generali, ne sollecita l'attività e propone al Ministro l'individuazione del soggetto titolare del potere sostitutivo;

definisce l'attuazione dei programmi e dei piani di attività da parte dei direttori generali anche attraverso la convocazione periodica della conferenza dei direttori generali per l'esame di questioni di carattere generale o di particolare rilievo ovvero afferenti alla competenza di più centri di responsabilità amministrativa;

assicura l'efficacia della partecipazione italiana a programmi nazionali ed internazionali di ricerca, con particolare riferimento ai fondi strutturali ed al finanziamento di grandi infrastrutture della ricerca.

Restano ferme le funzioni di cui all'articolo 6, del decreto legislativo n. 300 del 1999. Il segretario generale, inoltre, ove previsto, opera alle dirette dipendenze del Ministro, assicura il coordinamento dell'azione amministrativa, provvede all'istruttoria per l'elaborazione degli indirizzi e dei programmi di competenza del Ministro, coordina gli uffici e le attività del Ministero, vigila sulla loro efficienza e rendimento e ne riferisce periodicamente al Ministro.

Il comma 6 dell'articolo 3 stabilisce che, entro trenta giorni dall'entrata in vigore dei citati regolamenti di organizzazione ciascuno dei due Ministri, con proprio decreto, può confermare il personale

in servizio presso i rispettivi uffici di diretta collaborazione, senza soluzione di continuità dei relativi incarichi e contratti

Inoltre, ai sensi del secondo periodo del comma 4 dell'articolo 4, successivamente alla data di entrata in vigore dei regolamenti di organizzazione dei nuovi Ministeri, in sede di prima applicazione degli stessi, alle procedure di interpello per l'attribuzione degli incarichi dirigenziali, sia di prima sia di seconda fascia, possono partecipare i dirigenti del ruolo del soppresso MIUR, fermo restando quanto disposto dall'articolo 19, commi 5-*bis* e 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, concernente limiti e condizioni per il conferimento, da parte di ciascuna amministrazione pubblica, di funzioni dirigenziali a soggetti non appartenenti ai ruoli della dirigenza pubblica statale.

L'articolo 3, comma 9-*bis*, introdotto dal Senato, consente anche al Ministero dell'istruzione di avvalersi della Società generale d'informatica s.p.a. – SOGEI per la gestione e lo sviluppo del proprio sistema informativo. A tale fine, viene novellato l'articolo 51, comma 2, del decreto-legge n. 124 del 2019 che prevede che la SOGEI possa offrire servizi informatici, da erogare tramite apposite convenzioni, a diversi enti e istituzioni tra cui la Presidenza del Consiglio, il Consiglio di Stato, l'Avvocatura dello Stato, il Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto. Le finalità della disposizione sono: migliorare l'efficacia e l'efficienza dell'azione amministrativa; favorire la sinergia tra processi istituzionali afferenti ambiti affini; favorire la digitalizzazione dei servizi e dei processi attraverso interventi di consolidamento delle infrastrutture, razionalizzazione dei sistemi informativi e interoperabilità tra le banche dati, in coerenza con le strategie del Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione.

La novella in questione inserisce, quindi, anche il Ministero dell'istruzione tra i beneficiari di tali servizi informatici, «anche per le esigenze delle istituzioni

scolastiche ed educative statali nonché per la gestione giuridica ed economica del relativo personale».

L'articolo 3-*bis*, introdotto dal Senato, prevede la riorganizzazione – all'interno del Ministero dell'istruzione – della funzione dirigenziale tecnica con compiti ispettivi, mediante un apposito regolamento di delegificazione che disciplina anche le modalità e le procedure di reclutamento dei dirigenti tecnici. In dettaglio, si stabilisce che entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto sia emanato un regolamento di delegificazione, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988 avente ad oggetto, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la riorganizzazione della funzione dirigenziale tecnica con compiti ispettivi, secondo parametri che ne assicurino indipendenza e coerenza con le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, eventualmente modificate per il necessario coordinamento normativo.

Con il medesimo regolamento sono disciplinate le modalità e le procedure di reclutamento dei dirigenti tecnici mediante concorso selettivo per titoli ed esami. Al comma 1 dell'articolo 3-*bis* sono elencati i principi e i criteri regolatori applicabili al concorso per titoli ed esami:

accesso riservato al personale docente, educativo e ai dirigenti scolastici delle istituzioni scolastiche ed educative statali in possesso di diploma di laurea magistrale, specialistica ovvero di laurea conseguita in base al previgente ordinamento, di diploma accademico di secondo livello rilasciato dalle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica ovvero di diploma accademico di vecchio ordinamento congiunto con diploma di istituto secondario superiore, che abbiano maturato un'anzianità complessiva di almeno dieci anni e che sia confermato in ruolo. Rispetto alla disciplina in vigore, viene superata la distinzione dei dirigenti tecnici in relazione al tipo di scuola e

viene innalzata da nove a dieci anni l'anzianità di servizio necessaria per partecipare al relativo concorso.

il concorso può comprendere una prova preselettiva e comprende una o più prove scritte, cui sono ammessi tutti coloro che superano l'eventuale preselezione, nella misura del triplo dei posti messi a concorso, e una prova orale, a cui segue la valutazione dei titoli.

le soglie di superamento delle prove scritte e orali sono fissate in una valutazione pari a 7/10 o equivalente

le commissioni giudicatrici presiedute da dirigenti del Ministero dell'istruzione, che ricoprono o abbiano ricoperto un incarico di direzione di uffici dirigenziali generali, ovvero da professori di prima fascia di università statali e non statali, magistrati amministrativi, ordinari, contabili, avvocati e procuratori dello Stato, consiglieri di Stato con documentate esperienze nel campo della valutazione delle organizzazioni complesse o del diritto e della legislazione scolastica. In carenza di personale nelle qualifiche citate, la funzione di presidente è esercitata da dirigenti tecnici con un'anzianità di servizio di almeno cinque anni. Rispetto alla disciplina vigente, vengono ampliate le categorie professionali tra le quali è possibile nominare il presidente delle commissioni;

previsione di un periodo di formazione e prova, a decorrere dall'immissione nei ruoli;

previsione di una quota riservata fino al 10 per cento dei posti per i soggetti che, avendo i requisiti per partecipare al concorso, abbiano ottenuto l'incarico e svolto le funzioni di dirigente tecnico, ai sensi dell'articolo 19, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, per almeno tre anni, entro il termine di presentazione della domanda di partecipazione al concorso, presso gli uffici dell'amministrazione centrale e periferica del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del Ministero dell'istruzione.

Il comma 3 dell'articolo 3-bis reca poi una serie di abrogazioni conseguenti all'entrata in vigore del regolamento di delegificazione e stabilisce che al personale dirigente tecnico con compiti ispettivi del Ministero dell'istruzione si applicano, per quanto non diversamente previsto, le disposizioni relative ai dirigenti delle amministrazioni dello Stato.

L'articolo 3-ter, introdotto dal Senato, reca, al comma 1, una disposizione specifica per gli enti pubblici di ricerca di cui al decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, ai fini dell'applicazione della disciplina transitoria di carattere generale che consente l'assunzione a tempo indeterminato di dipendenti che abbiano rapporti a termine con pubbliche amministrazioni. La norma prevede che per la stabilizzazione presso i suddetti enti il termine temporale entro cui si deve conseguire il requisito relativo all'anzianità di servizio – che è uno dei requisiti posti per l'applicazione della disciplina in esame – resta fissato al 31 dicembre 2017, anche in deroga a norme di proroga.

Si tratta di 20 enti, di cui 14 vigilati dal MIUR e 6 vigilati da altri Ministeri. Gli enti vigilati dal MIUR sono: Area di Ricerca Scientifica e Tecnologica di Trieste – Area Science Park; Agenzia spaziale italiana (ASI); Consiglio nazionale delle ricerche (CNR); Istituto italiano di studi germanici; Istituto nazionale di astrofisica (INAF); Istituto nazionale di alta matematica « Francesco Severi » (INDAM); Istituto nazionale di fisica nucleare (INFN); Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV); Istituto nazionale di oceanografia e di geofisica sperimentale (OGS); Istituto nazionale di ricerca metrologica (INRIM); Museo storico della fisica e Centro studi e ricerche « Enrico Fermi »; Stazione zoologica « Anton Dohrn »; Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI); Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE).

Gli enti vigilati da altri Ministeri sono: Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA, vigilato dal Ministero delle politiche agri-

cole, alimentari e forestali); Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo sostenibile (ENEA, vigilata dal Ministero dello sviluppo economico); Istituto nazionale per l'analisi delle politiche pubbliche (INAPP, già Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori-ISFOL, vigilato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali); Istituto nazionale di statistica (ISTAT, vigilato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri); Istituto superiore di sanità (ISS, vigilato dal Ministero della salute); Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA, vigilato dal Ministero dell'ambiente).

Il comma 2 dell'articolo 3-ter modifica il decreto legislativo n. 165 del 2001, al fine di valorizzare il titolo di dottore di ricerca e degli altri titoli di studio e di abilitazione professionale all'interno del pubblico impiego.

In dettaglio, la lettera a) novella l'articolo 35 del decreto legislativo n. 165 del 2001, concernente il reclutamento del personale e, in particolare, il comma 3 che fissa i principi cui devono conformarsi le relative procedure.

La novella incide sulla lettera e-ter) del comma 3, secondo la quale uno dei principi del reclutamento è la possibilità di richiedere, tra i requisiti previsti per specifici profili o livelli di inquadramento, il possesso del titolo di dottore di ricerca, che deve comunque essere valutato, ove pertinente, tra i titoli rilevanti ai fini del concorso. Con le modifiche proposte dalla Commissione si specifica invece che il titolo di dottore di ricerca deve essere prioritariamente valutato, ove pertinente, tra i titoli rilevanti ai fini del concorso.

La lettera b) inserisce un nuovo comma 3-quater nell'articolo 35 del decreto legislativo n. 165 del 2001, demandando ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri dell'università e della ricerca, della salute e della giustizia, la disciplina dei criteri di valutazione del dottorato e degli altri titoli di studio e di abilitazione professionale, anche con riguardo, rispettivamente, alla

durata dei relativi corsi e alle modalità di conseguimento, nonché alla loro pertinenza ai fini del concorso.

La lettera c) novella invece l'articolo 52 del medesimo decreto legislativo, concernente la disciplina delle mansioni, e in particolare il comma 1-bis, sul relativo inquadramento in aree funzionali. Tale disposizione stabilisce, tra l'altro, che le progressioni all'interno della stessa area avvengono secondo principi di selettività, in funzione delle qualità culturali e professionali, dell'attività svolta e dei risultati conseguiti, attraverso l'attribuzione di fasce di merito, mentre le progressioni fra le aree avvengono tramite concorso pubblico, ferma restando la possibilità per l'amministrazione di destinare al personale interno, in possesso dei titoli di studio richiesti per l'accesso dall'esterno, una riserva di posti comunque non superiore al 50 per cento di quelli messi a concorso.

Con le modifiche proposte dalla Commissione si demanda alla contrattazione collettiva, in sede di determinazione dei criteri per l'attribuzione delle progressioni economiche, la valorizzazione adeguata del possesso del titolo di dottore di ricerca nonché degli altri titoli di studio e di abilitazione professionale.

L'articolo 3-quater, introdotto dal Senato, posticipa dall'anno accademico 2020-2021 all'anno accademico 2021-2022 l'avvio dell'applicazione del regolamento – di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 143 del 2019 – recante le procedure e le modalità per la programmazione e il reclutamento del personale docente e del personale amministrativo e tecnico del comparto AFAM, al contempo differendo (dal 31 dicembre 2019) al 31 dicembre 2020 il termine per l'approvazione della prima programmazione triennale del reclutamento. Inoltre, consente l'inserimento di ulteriori soggetti nelle graduatorie nazionali, utili per l'attribuzione di incarichi di insegnamento presso le Istituzioni AFAM, istituite dalla legge n. 205 del 2017.

In dettaglio, il differimento dell'avvio dell'applicazione delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica

n. 143 del 2019 all'anno accademico 2021-2022 è recato dal comma 1 che, al contempo, stabilisce che, in sede di prima attuazione, il termine per l'approvazione, da parte del consiglio di amministrazione, su proposta del consiglio accademico, della prima programmazione triennale del reclutamento del personale è differito al 31 dicembre 2020. Si modifica così quanto disposto dall'articolo 8, comma 3, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 143 del 2019.

Conseguentemente, il comma 2 posticipa (dall'anno accademico 2020-2021) all'anno accademico 2021-2022 la decorrenza delle abrogazioni di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 143 del 2019, determinate dalla nuova disciplina dettata dal regolamento.

Il comma 3 consente l'inclusione di ulteriori soggetti nelle graduatorie nazionali di cui all'articolo 1, comma 655, della legge n. 205 del 2017. In particolare, si dispone che il servizio di insegnamento triennale richiesto può essere maturato fino all'anno accademico 2020-2021 incluso. A tal fine, si novella l'articolo 1, comma 655, della citata legge n. 205 del 2017.

L'articolo 5, modificato dal Senato, reca la copertura finanziaria degli oneri derivanti dalle disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3 e 4. Esso destina anche risorse specifiche per coprire gli oneri connessi alla corresponsione dei compensi per le commissioni d'esame dei concorsi banditi nel 2020.

In particolare, il comma 1 dispone che agli oneri derivanti dagli articoli 1, 2, 3 e 4, pari complessivamente a 3.483.000 euro per il 2020 e a 5.374.000 euro annui a decorrere dal 2021, si provvede:

a) quanto a 3.483.000 euro per l'anno 2020, 3.439.000 euro per l'anno 2021 e a 4.408.000 euro annui a decorrere dall'anno 2022, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire»

dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

b) quanto a 966.000 euro annui a decorrere dal 2021, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

c) quanto a 969.000 euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui alla legge n. 440 del 1997, ossia il Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi.

Il comma 2 autorizza, inoltre, il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Il comma 2-bis – introdotto dal Senato – incrementa di 5 milioni di euro per l'anno 2020 l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo n. 59 del 2017, autorizza, fra l'altro, la spesa di 13.426.000 euro annui a decorrere dal 2019, che costituisce limite di spesa complessiva per gli oneri di organizzazione dei concorsi, compresi i compensi ai componenti e ai segretari delle commissioni giudicatrici e gli eventuali oneri derivanti dal funzionamento della commissione nazionale di esperti.

Tale incremento è destinato a coprire gli oneri dei concorsi per il reclutamento del personale docente delle scuole di ogni ordine e grado. Con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il MEF, sono fissati i compensi per i componenti e i segretari delle commissioni d'esame dei concorsi banditi nel 2020 a valere sulla predetta autorizzazione di spesa.

In base al comma 2-ter, al suddetto onere – pari a 5 milioni di euro per il 2020 – si provvede riducendo in misura corrispondente l'autorizzazione di spesa relativa al Piano nazionale di formazione, di cui all'articolo 1, comma 125, della legge n. 107 del 2015, con riferimento alla quota di cui all'articolo 1, comma 256, della legge n. 160 del 2019.

Ricorda che il predetto comma 125 dell'articolo 1 della legge n. 107 ha stanziato 40 milioni annui a decorrere dall'anno 2016 per l'attuazione del Piano nazionale di formazione e per la realizzazione delle attività formative dei docenti.

L'articolo 1, comma 256, della legge n. 160 del 2019 ha incrementato di 12 milioni di euro per il 2020 e 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 le risorse relative al Piano nazionale di formazione, destinando 11 milioni per il 2020 al potenziamento della qualificazione dei docenti in materia d'inclusione scolastica e 1 milione di euro per ciascun anno del triennio 2020-2022 al potenziamento della qualificazione dei docenti in materia di prevenzione e contrasto al bullismo e al cyberbullismo, nonché in materia di insegnamento dell'educazione al rispetto e della parità dei sessi.

Francesco Paolo SISTO (FI) ritiene sia contraddittorio che il Governo – che intenderebbe, secondo i suoi pubblici propositi, farsi promotore di un'azione di risparmio dei costi, soprattutto dietro l'impulso di una parte della maggioranza che lo sostiene – metta in campo un nuovo intervento di «spacchettamento» dei Ministeri, suscettibile, a suo avviso, di incrementare i costi a scapito dell'efficienza amministrativa.

Ritiene paradossale, dunque, da un lato sostenere la necessità di risparmiare sull'impiego di risorse pubbliche – peraltro promuovendo riforme, come quella sul taglio dei parlamentari, che ritiene determinerà piuttosto un difetto di rappresentanza democratica – dall'altro realizzare interventi normativi, come quello in esame, mirati esclusivamente, a suo avviso,

a moltiplicare i posti di potere secondo logiche di spartizione politica, incidendo negativamente sulle funzionalità delle amministrazioni ministeriali.

Pur ringraziando il Presidente per le risposte che ha fornito sulla questione, da lui in precedenza posta alla presidenza stessa, relativa al fatto che la Commissione non è stata posta nelle condizioni di esprimere il proprio parere di competenza sul decreto-legge n. 161 del 2019, in materia di intercettazioni, ritiene che il ruolo dei parlamentari sia sempre più svilito da un metodo di lavoro che, di fatto, lede le loro prerogative. Fa infatti notare che si impongono tempi di esame compressi, sia in Commissione sia in Aula, senza alcuna possibilità di incidere sul merito, anche a fronte della frequente posizione della questione di fiducia. Preannuncia, dunque, che la posizione del suo gruppo sul provvedimento in esame sarà fortemente critica.

Emanuele PRISCO (FdI) esprime la netta contrarietà del proprio gruppo al provvedimento in esame, che comporta un aumento della burocrazia e dei costi e che segna un regresso di dieci anni nell'organizzazione dello Stato, e rileva come il provvedimento medesimo risponda non certo all'interesse generale bensì agli interessi politici della maggioranza. Osserva come le risorse necessarie per fare fronte ai costi del provvedimento si sarebbero potute utilizzare per il conseguimento degli obiettivi indicati dallo stesso Ministro Fioramonti, vale a dire la stabilizzazione dei precari e dei ricercatori e gli incrementi stipendiali in favore degli insegnanti.

Ribadisce come il provvedimento in esame risponda essenzialmente all'esigenza di tenere unite, attraverso la moltiplicazione degli incarichi ministeriali, forze politiche tra loro antitetiche, rilevando come siano da rimpiangere le pratiche spartitorie della cosiddetta «prima Repubblica», nella quale comunque l'interesse generale veniva tenuto in maggiore considerazione rispetto a oggi, e auspica

che l'attuale esperienza di Governo abbia termine al più presto, in modo da poter restituire la parola agli elettori.

Giuseppe BRESCIA, *presidente* e relatore, nessun altro chiedendo di intervenire, dichiara concluso l'esame preliminare, ricordando che, secondo quanto concordato nell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della Commissione, il termine per la presentazione delle proposte emendative al provvedimento è fissato alle 17 della giornata di domani.

Rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta, che sarà convocata per la mattinata di martedì 3 marzo, nella quale fa presente che l'esame in sede referente dovrà concludersi, considerato che l'avvio della discussione del provvedimento in Assemblea è stato fissato per le ore 14 della medesima giornata.

La seduta termina alle 14.40.

INDAGINE CONOSCITIVA

Giovedì 27 febbraio 2020. — Presidenza del presidente Giuseppe BRESCIA.

La seduta comincia alle 14.40.

Indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 2329 Brescia, recante « Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di soppressione dei collegi uni-

nominali e di soglie di accesso alla rappresentanza nel sistema di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Delega al Governo per la determinazione dei collegi elettorali plurinominali ».

(Deliberazione).

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, propone, sulla base di quanto convenuto in sede di Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della Commissione, ed essendo stata acquisita l'intesa con il Presidente della Camera ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento, di deliberare lo svolgimento di un'indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 2329 Brescia, recante « Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di soppressione dei collegi uninominali e di soglie di accesso alla rappresentanza nel sistema di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Delega al Governo per la determinazione dei collegi elettorali plurinominali ».

Nel corso dell'indagine, la Commissione procederà alle audizioni di esperti della materia, nonché i rappresentanti dell'Unione Italiana e della *Slovenska Skupnost*-Unione slovena, dell'Unione economico culturale slovena (*Slovenska kulturno gospodarska zveza*) e della Confederazione delle organizzazioni slovene (SSO).

La Commissione approva la proposta del Presidente.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, avverte che le audizioni si svolgeranno a partire dalla prossima settimana.

La seduta termina alle 14.45.

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

COMITATO PERMANENTE SULL'ATTUAZIONE DELL'AGENDA 2030 PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE	
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Indagine conoscitiva sull'azione internazionale dell'Italia per l'attuazione dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile e l'efficacia del quadro normativo nazionale e del sistema italiano di cooperazione.	
Audizione di rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	26
SEDE REFERENTE:	
Variatione nella composizione della Commissione, del Comitato permanente sugli italiani nel mondo e la promozione del sistema Paese e del Comitato permanente sulla politica estera e le relazioni esterne dell'Unione europea	26
Sulla pubblicità dei lavori	27
Istituzione della Giornata nazionale degli italiani nel mondo. C. 223 La Marca e abb. C. 2008 Siragusa, C. 2219 Fitzgerald Nissoli, C. 2200 Formentini (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	27
ALLEGATO 1 (<i>Emendamento approvato</i>)	34
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione scientifica, tecnologica e innovazione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dell'Australia, fatto a Canberra il 22 maggio 2017. C. 1676 Governo (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	27
ALLEGATO 2 (<i>Emendamento approvato</i>)	35
Accordo di partenariato globale e rafforzato tra l'Unione Europea e la comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica d'Armenia, dall'altra, con allegati, fatto a Bruxelles il 24 novembre 2017. C. 2120 Governo, approvato dal Senato (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	28
Ratifica ed esecuzione della Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sul valore del patrimonio culturale per la società, fatta a Faro il 27 ottobre 2005. C. 2165 di iniziativa dei senatori Marcucci ed altri, senatori Montevecchi ed altri, approvata in un testo unificato, dal Senato, C. 476 Ascani e C. 1099 Quartapelle Procopio (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	28
Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro n. 190 sull'eliminazione della violenza e delle molestie sul luogo di lavoro, adottata a Ginevra il 21 giugno 2019 nel corso della 108 ^a sessione della Conferenza generale della medesima Organizzazione. C. 2207 Boldrini (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	30
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Mozambico, fatto a Maputo l'11 luglio 2007. C. 2229 Governo, approvato dal Senato (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	30
Ratifica ed esecuzione della Convenzione istitutiva dell'osservatorio <i>Square Kilometre Array</i> , con Allegati, fatta a Roma il 12 marzo 2019. C. 2360 Governo, approvato dal Senato (<i>Esame e rinvio</i>)	30

INTERROGAZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori	32
5-03526 Quartapelle Procopio: Sugli accordi in merito al Tribunale unificato dei brevetti.	
5-03591 Billi: Sugli accordi in merito al Tribunale unificato dei brevetti.	
5-03592 Billi: Sugli accordi in merito al Tribunale unificato dei brevetti	32
ALLEGATO 3 (Testo della risposta)	36
5-03590 Billi: Sugli esiti della sperimentazione della Carta di Identità Elettronica (CIE) ..	32
ALLEGATO 4 (Testo della risposta)	39
AVVERTENZA	33

**COMITATO PERMANENTE SULL'ATTUAZIONE
DELL'AGENDA 2030 PER LO SVILUPPO SOSTE-
NIBILE**

INDAGINE CONOSCITIVA

*Giovedì 27 febbraio 2020. — Presidenza
della presidente Lia QUARTAPELLE PRO-
COPIO.*

La seduta comincia alle 9.10.

**Indagine conoscitiva sull'azione internazionale del-
l'Italia per l'attuazione dell'Agenda 2030 per lo
sviluppo sostenibile e l'efficacia del quadro norma-
tivo nazionale e del sistema italiano di cooperazione.**

**Audizione di rappresentanti del Ministero dell'eco-
nomia e delle finanze.**

(Svolgimento e conclusione).

Lia QUARTAPELLE PROCOPIO, *presi-
dente*, avverte che la pubblicità dei lavori
della seduta odierna sarà assicurata anche
attraverso la trasmissione televisiva sul
canale satellitare della Camera dei depu-
tati e la trasmissione diretta sulla *web-tv*
della Camera dei deputati. Introduce,
quindi, l'audizione.

Gelsomina VIGLIOTTI, *Capo della Di-
rezione rapporti finanziari internazionali
del Ministero dell'economia e delle finanze*,
svolge una relazione sui temi oggetto del-
l'indagine conoscitiva.

Intervengono quindi Lia QUARTA-
PELLE PROCOPIO, *presidente*, ed Emilio
CARELLI (M5S).

Gelsomina VIGLIOTTI, *Capo della Di-
rezione rapporti finanziari internazionali
del Ministero dell'economia e delle finanze*,
risponde ai quesiti posti e fornisce ul-
teriori precisazioni.

Lia QUARTAPELLE PROCOPIO, *presi-
dente*, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 9.55.

*N.B.: Il resoconto stenografico della se-
duta è pubblicato in un fascicolo a parte.*

SEDE REFERENTE

*Giovedì 27 febbraio 2020. — Presidenza
della presidente Marta GRANDE. — Inter-
viene la viceministra degli affari esteri e
della cooperazione internazionale, Marina
Sereni.*

La seduta comincia alle 14.10.

**Variazione nella composizione della Commissione,
del Comitato permanente sugli italiani nel mondo e
la promozione del sistema Paese e del Comitato
permanente sulla politica estera e le relazioni
esterne dell'Unione europea.**

Marta GRANDE, *presidente*, comunica
che a far data dal 26 febbraio scorso,

l'onorevole Santi Cappellani del gruppo « Partito Democratico » ha cessato di far parte di questa Commissione. Coglie l'occasione per ringraziare il collega per la collaborazione assicurata.

La Commissione prende atto.

Sulla pubblicità dei lavori.

Marta GRANDE, *presidente*, ricorda che è stato chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante gli impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Istituzione della Giornata nazionale degli italiani nel mondo.

C. 223 La Marca e abb. C. 2008 Siragusa, C. 2219 Fitzgerald Nissoli, C. 2200 Formentini.

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta dell'11 dicembre 2019.

Marta GRANDE, *presidente*, comunica che sulla proposta di legge C. 223, adottata come testo base, nel testo risultante dall'approvazione di emendamenti, sono stati acquisiti i pareri favorevoli delle Commissioni Affari costituzionali, Cultura e Attività produttive, mentre la Commissione Bilancio ha espresso parere favorevole con una condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione. Conseguentemente la relatrice, onorevole Schirò, ha presentato l'emendamento 2.1 di recepimento della condizione. In sostituzione della collega Schirò, impossibilitata a partecipare alla seduta, illustra l'emendamento 2.1, di cui auspica l'approvazione (*vedi allegato 1*). Dà, infine, conto delle sostituzioni.

La viceministra Marina SERENI esprime parere favorevole sull'emendamento della relatrice 2.1.

La Commissione approva l'emendamento 2.1 della relatrice.

Marta GRANDE, *presidente*, ricorda che la relatrice, nella seduta di avvio dell'esame del provvedimento, svolta il 22 ottobre 2019, aveva proposto, solo sussistendo il medesimo ampio consenso registrato nella precedente legislatura, il trasferimento del provvedimento alla sede legislativa nell'intento di pervenire ad una rapida approvazione definitiva. Nella stessa seduta le colleghe Siragusa e La Marca, a nome dei rispettivi gruppi, avevano preannunciato l'assenso in tale direzione. Fatta salva la necessaria verifica successiva sulla sussistenza dei presupposti ex articolo 92, comma 6, del regolamento, chiede ai colleghi presenti di esprimersi in rappresentanza degli ulteriori gruppi sulla richiesta di trasferimento del provvedimento alla sede legislativa.

Paolo FORMENTINI (LEGA) manifesta a nome del gruppo l'orientamento contrario alla proposta di trasferimento alla sede legislativa.

Andrea ORSINI (FI) manifesta a nome del gruppo l'orientamento contrario alla proposta di trasferimento alla sede legislativa.

Marta GRANDE, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, preso atto degli interventi svolti rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione scientifica, tecnologica e innovazione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dell'Australia, fatto a Canberra il 22 maggio 2017.
C. 1676 Governo.

(Seguito dell'esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 6 novembre 2019.

Marta GRANDE, *presidente*, segnala preliminarmente che, avendo cessato il collega Cappellani di fare parte di questa Commissione, il collega Romaniello gli subentra nelle funzioni di relatore sul provvedimento in titolo.

Avverte che sono pervenuti i pareri favorevoli delle Commissioni Affari costituzionali, Ambiente e Attività produttive e che la Commissione Bilancio si è espressa favorevolmente seppure con una condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione. Conseguentemente, il relatore, deputato Romaniello, ha presentato l'emendamento 3.1 di recepimento di tale condizione (vedi allegato 2).

Cristian ROMANIELLO (M5S) illustra l'emendamento 3.1, di cui auspica l'approvazione.

La viceministra Marina SERENI esprime parere favorevole.

La Commissione approva l'emendamento 3.1 del relatore.

Alberto RIBOLLA (LEGA), preannunciando l'orientamento favorevole del gruppo Lega in vista del conferimento del mandato al relatore, sottolinea la rilevanza dell'Accordo in esame, che consentirà di dare ulteriore impulso alla cooperazione in materia scientifica tra i due Governi e tra le imprese dei due Paesi. Segnala, altresì, che il Governo australiano auspica una rapida ratifica dell'Accordo da parte dell'Italia.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione, delibera, quindi, di conferire il mandato al relatore, deputato Romaniello, a riferire favorevolmente all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera, altresì, di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Marta GRANDE, *presidente*, avverte che la Presidenza si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

Accordo di partenariato globale e rafforzato tra l'Unione Europea e la comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica d'Armenia, dall'altra, con allegati, fatto a Bruxelles il 24 novembre 2017.

C. 2120 Governo, approvato dal Senato.

(Seguito dell'esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 15 gennaio scorso.

Marta GRANDE, *presidente*, avverte che sono pervenuti i pareri favorevoli delle Commissioni Affari costituzionali, Giustizia, Difesa, Bilancio, Finanze, Cultura, Ambiente, Attività produttive, Lavoro, Agricoltura, Politiche dell'Unione europea, nonché della Commissione per le questioni regionali. Segnala, altresì, che le Commissioni Trasporti e Affari sociali hanno comunicato che non esprimeranno parere.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione delibera di conferire il mandato al relatore, deputato Romaniello, di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera, altresì, di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Marta GRANDE, *presidente*, avverte che la Presidenza si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sul valore del patrimonio culturale per la società, fatta a Faro il 27 ottobre 2005.

C. 2165 di iniziativa dei senatori Marcucci ed altri, senatori Montevecchi ed altri, approvata in un testo unificato, dal Senato, C. 476 Ascani e C. 1099 Quartapelle Procopio.

(Seguito dell'esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 5 febbraio scorso.

Marta GRANDE, *presidente*, avverte che sono pervenuti i pareri favorevoli delle Commissioni Affari costituzionali, Bilancio, Cultura, Ambiente, Politiche dell'Unione europea e della Commissione per le questioni regionali.

Paolo FORMENTINI (LEGA), ribadendo le argomentazioni già svolte durante l'esame in sede referente, conferma la ferma contrarietà del gruppo Lega alla ratifica della Convenzione in titolo, che rischia di pregiudicare la fruizione del patrimonio artistico e culturale del nostro Paese.

Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE (FdI), associandosi alle considerazioni del collega Formentini, preannuncia il voto contrario del gruppo Fratelli d'Italia. Sottolinea che la Convenzione in esame, da un lato, contiene una serie di dichiarazioni di principio tanto condivisibili quanto banali, dall'altro introduce un principio filosoficamente inaccettabile, in base al quale la fruizione del patrimonio culturale può essere assoggettata a limitazioni necessarie per la protezione degli altrui diritti e libertà.

Piero FASSINO (PD), preannunciando il voto favorevole del proprio gruppo, pur riconoscendo la legittimità delle obiezioni del collega Delmastro delle Vedove, chiede di chiarire l'effettiva portata delle limitazioni alla fruizione del patrimonio culturale che invece, a suo avviso, viene valorizzato e ulteriormente salvaguardato dalle disposizioni della Convenzione.

Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE (FdI) precisa che la norma di cui all'articolo 4, lettera *c*), della Convenzione prevede esplicitamente la possibilità di introdurre « limitazioni che sono necessarie in una società democratica, per la protezione dell'interesse pubblico e degli altrui diritti e libertà », prefigurando il rischio di una censura. Al riguardo, ri-

corda come episodio significativo dello spirito democratico che animerebbe la Convenzione quanto avvenne in occasione della visita in Italia del Presidente iraniano Rouhani, svolta nel 2016, quanto l'allora Governo Renzi provvide a coprire, con pannelli bianchi, ai Musei Capitolini, le statue di marmo raffiguranti corpi nudi. Ritiene altresì inaccettabile la norma di cui all'articolo 7, lettera *b*), della Convenzione, che prevede « procedimenti di conciliazione per gestire equamente le situazioni dove valori tra loro contraddittori siano attribuiti alla stessa eredità culturale da comunità diverse », ritenendo che i procedimenti di conciliazione dovrebbero intercorrere tra le persone e non tra individui da un lato e patrimonio culturale dall'altro. Infine, ritiene gravemente lesivo della dignità del nostro patrimonio artistico e culturale il meccanismo di monitoraggio previsto dall'articolo 16 della Convenzione, che appare configurare una sorta di censura.

Andrea ORSINI (FI), preannunciando l'astensione del gruppo Forza Italia, esprime apprezzamento per le misure di tutela del patrimonio artistico e culturale previste dalla Convenzione in esame, a fronte di riserve derivanti dalle disposizioni che ne subordinano la fruizione ad un meccanismo di supervisione europea.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione delibera di conferire il mandato alla relatrice, presidente Grande, di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera, altresì, di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Marta GRANDE, *presidente*, avverte che la Presidenza si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro n. 190 sull'eliminazione della violenza e delle molestie sul luogo di lavoro, adottata a Ginevra il 21 giugno 2019 nel corso della 108^a sessione della Conferenza generale della medesima Organizzazione.

C. 2207 Boldrini.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 12 febbraio scorso.

Marta GRANDE, *presidente*, avverte che sono pervenuti i pareri favorevoli delle Commissioni Affari costituzionali e Giustizia, mentre la Commissione Bilancio e Lavoro, il cui parere è particolarmente atteso, non si sono ancora espresse. Segnala che la Commissione Affari sociali ha, invece, preannunciato di non procedere all'espressione del parere di competenza. Auspicando che le suddette Commissioni possano procedere celermente nell'*iter* in sede consultiva, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Mozambico, fatto a Maputo l'11 luglio 2007.

C. 2229 Governo, approvato dal Senato.

(Seguito dell'esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 29 gennaio scorso.

Marta GRANDE, *presidente*, avverte che sono pervenuti i pareri favorevoli delle Commissioni Affari costituzionali, Giustizia, Bilancio e Cultura.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione delibera di conferire il mandato alla relatrice, deputata Quattropelle Procopio, di riferire in senso favo-

revole all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera, altresì, di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Marta GRANDE, *presidente*, avverte che la Presidenza si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione istitutiva dell'osservatorio Square Kilometre Array, con Allegati, fatta a Roma il 12 marzo 2019.

C. 2360 Governo, approvato dal Senato.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Sabrina DE CARLO (M5S), *relatrice*, fa presente che l'Osservatorio Square Kilometre Array (SKA), istituito dalla Convenzione in esame, è un'organizzazione internazionale con personalità giuridica aperta all'adesione di nuovi membri o associati, cui attualmente partecipano dodici Stati, avente come obiettivo la costruzione e la gestione dell'operatività dello SKA.

Precisa che si tratta di un progetto internazionale di rilevamento di onde radio mediante un radiotelescopio in costruzione in Australia ed in Sud Africa, finalizzato a sondare lo spazio profondo.

Evidenzia che l'infrastruttura, in via di costruzione, sarà costituita da una rete di antenne operanti su diverse frequenze dello spettro radio, geograficamente distribuite nel nord del Sud Africa e nell'ovest dell'Australia e collegate fra loro attraverso un sistema di fibre ottiche in maniera da poter raccogliere ed analizzare i segnali in maniera sincrona come se fossero raccolti da un singolo grande radiotelescopio, la cui superficie di raccolta sarà appunto delle dimensioni equivalenti ad un chilometro quadrato.

Sottolinea che il radiotelescopio che, una volta costruito, sarà il più grande al mondo, potenzierà di cinquanta volte la capacità massima osservativa dell'Universo oggi esistente nella banda radio, e consen-

tirà di effettuare osservazioni simultanee di diverse zone del cielo, garantendo anche importanti applicazioni nel campo della telefonia mobile mediante l'ottimizzazione dell'uso della banda radio destinata alle comunicazioni cellulari.

Segnala che l'Italia partecipa al progetto sin dal 2000 tramite l'Istituto nazionale di astrofisica (INAF) e ha aderito alla fondazione della preesistente *SKA Organization*, la società di diritto inglese alla quale le diverse agenzie nazionali dei Paesi aderenti hanno affidato il compito di predisporre gli aspetti tecnici della infrastruttura.

Sottolinea che il coinvolgimento dell'INAF nel progetto SKA è stato pensato, sin dai primi anni, come un volano non solo scientifico, ma anche economico ed industriale, stante il coinvolgimento di numerose imprese italiane di settore.

Rileva che la Convenzione, che si compone di venti articoli e di due Allegati, dopo aver offerto un quadro delle definizioni utilizzate (articolo 1), istituisce l'Organizzazione internazionale predetta, dotata di personalità giuridica e con sede nel Regno Unito, definendone altresì finalità, privilegi e immunità (articoli 2-4). Scopo dell'organizzazione è la promozione di una collaborazione globale nel campo della radioastronomia, con l'obiettivo prioritario di produrre scienza innovativa e di implementare il progetto SKA (articolo 3).

Osserva che il testo convenzionale illustra quindi i requisiti tecnici fondamentali che il radiotelescopio dovrà soddisfare e le diverse fasi realizzative del programma, prescrivendo altresì le modalità di partecipazione e le altre forme di cooperazione allo SKAO da parte di Stati ed altre organizzazioni internazionali (articoli 5-6).

Evidenzia che i successivi articoli disciplinano gli organi di governo dell'organizzazione, delineando in dettaglio i poteri, la composizione e i compiti del Consiglio, massimo organo direttivo della struttura, e del Direttore generale, quale amministratore delegato e rappresentante legale dell'Organizzazione (articoli 7-9). Segnala che il Consiglio, in particolare, in cui siedono due rappresentanti per Stato

membro, di cui uno solo con diritto di voto, ha la responsabilità della direzione scientifica e strategica dell'organizzazione e ha il potere di nomina del Direttore generale, di approvazione delle politiche e dei rapporti periodici, nonché di stabilire un comitato finanziario, in cui ciascun membro sia rappresentato.

Rileva che la Convenzione regola, quindi, gli aspetti finanziari, definisce la politica relativa alla proprietà intellettuale, il concetto di acquisizione di beni e di servizi e stabilisce il principio che l'accesso al tempo osservativo dei telescopi di SKA ed a tutte le risorse del progetto sia proporzionale alle quote di contribuzione dei membri e degli associati (articoli 10-13).

Osserva che ulteriori articoli disciplinano le modalità per risolvere eventuali controversie interpretative o applicative fra i diversi membri, per emendare il testo convenzionale, per uscire dall'organizzazione, per dissolvere la struttura e per gestire il mancato rispetto da parte di un membro delle obbligazioni contratte (articoli 14-18).

Evidenzia che i due Protocolli allegati alla Convenzione disciplinano, infine, i privilegi, le immunità e gli aspetti finanziari della nuova organizzazione internazionale.

Segnala che il disegno di legge di ratifica della Convenzione, già approvato dal Senato, consta di cinque articoli. Con riferimento agli oneri economici derivanti dall'attuazione del provvedimento, l'articolo 3 li valuta in 12 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2029.

Conclusivamente, sottolinea la rilevanza del provvedimento in esame, che fa riferimento ad un accordo internazionale particolarmente significativo per il nostro Paese, che vanta una notevole tradizione nel campo della radioastronomia e che è coinvolto in numerosi progetti internazionali in materia.

La viceministra Marina SERENI sottolinea la rilevanza della Convenzione in esame e l'opportunità di procedere rapidamente alla sua ratifica, che consenti-

rebbe al nostro Paese di entrare nel Consiglio direttivo dell'Osservatorio.

Marta GRANDE, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, avverte che s'intende si sia rinunciato al termine per la presentazione degli emendamenti e che il provvedimento sarà trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione dei pareri. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.35.

INTERROGAZIONI

Giovedì 27 febbraio 2020. — Presidenza della presidente Marta GRANDE. — Interviene la viceministra degli affari esteri e della cooperazione internazionale, Marina Sereni.

La seduta comincia alle 14.35.

Sulla pubblicità dei lavori.

Marta GRANDE, *presidente*, ricorda che è stato chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante gli impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

5-03526 Quartapelle Procopio: Sugli accordi in merito al Tribunale unificato dei brevetti.

5-03591 Billi: Sugli accordi in merito al Tribunale unificato dei brevetti.

5-03592 Billi: Sugli accordi in merito al Tribunale unificato dei brevetti.

Marta GRANDE, *presidente*, avverte che le interrogazioni in titolo, vertendo sulla stessa materia, saranno svolte congiuntamente.

La viceministra Marina SERENI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Lia QUARTAPELLE PROCOPIO (PD), replicando, si dichiara soddisfatta della risposta del Governo, che chiarisce il percorso per arrivare ad una candidatura italiana, in particolare della città di Milano, a ospitare la sede del Tribunale unificato dei brevetti. Ribadendo la ferma convinzione che Milano abbia tutti i titoli per conseguire questo prestigioso risultato, condivide la necessità di procedere con cautela, anche in ragione dell'attuale, delicata situazione in cui versa la città di Milano e la Lombardia, al fine di non suscitare aspettative eccessive che potrebbero risultare disattese.

Simone BILLI (LEGA), replicando, si dichiara non soddisfatto della risposta del Governo: a suo avviso, occorre avviare sin da ora le procedure per promuovere la candidatura italiana, onde evitare quanto accaduto con la sede dell'Agenzia europea per i medicinali, che è stata trasferita da Londra ad Amsterdam, dove è tuttora sprovvista delle necessarie strutture logistiche, benché la città di Milano avesse messo a disposizione una sede prestigiosa e funzionale. Evidenzia, altresì, che ospitare a Milano la sede del Tribunale unificato dei brevetti produrrebbe effetti positivi in termini di indotto su tutta la Lombardia, a beneficio, in particolare, del tessuto imprenditoriale. Si riserva, infine, di chiedere ulteriori chiarimenti al Governo sulle interlocuzioni in corso tra il Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale e le altre Amministrazioni coinvolte nel negoziato sulla candidatura.

5-03590 Billi: Sugli esiti della sperimentazione della Carta di Identità Elettronica (CIE).

La viceministra Marina SERENI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Simone BILLI (LEGA), replicando, si dichiara non soddisfatto della risposta del Governo. A suo avviso, la Carta d'Identità Elettronica rappresenta un grande successo

conseguito dal Governo precedente, frutto dell'azione di indirizzo del Parlamento – sancita dall'approvazione di una risoluzione a sua prima firma –, e dell'azione tenace dell'allora Ministro dell'Interno Matteo Salvini, che ha poi emanato il decreto attuativo per l'emissione della Carta d'Identità Elettronica per i cittadini italiani residenti all'estero. Ribadisce, quindi, l'impegno a vigilare sulla progressiva estensione della procedura di rilascio della Carta di Identità Elettronica a tutte le sedi della struttura consolare coinvolte nel progetto.

Marta GRANDE, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.55.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

COMITATO PERMANENTE SUI DIRITTI UMANI

PETIZIONI

Esame istruttorio della Petizione n. 423 del sig. Francesco Di Pasquale, da Canello e Arnone (CE), che chiede: interventi in merito agli accordi internazionali per far scontare le condanne penali dei cittadini stranieri nei Paesi d'origine.

ALLEGATO 1

Istituzione della Giornata nazionale degli italiani nel mondo (C. 223 La Marca e abb. C. 2008 Siragusa, C. 2219 Fitzgerald Nissoli e C. 2200 Formentini).

EMENDAMENTO APPROVATO

ART. 2.

Al comma 1 sostituire le parole: sono con le seguenti: possono essere.

Conseguentemente all'articolo 3, sostituire il comma 1 con il seguente: 1. All'attuazione della presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

2. 1. La Relatrice.

ALLEGATO 2

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione scientifica, tecnologica e innovazione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dell'Australia, fatto a Canberra il 22 maggio 2017 (C. 1676 Governo).

EMENDAMENTO APPROVATO

ART. 3.

Sostituire il comma 1 con il seguente: 1. Agli oneri derivanti dalle spese di missione di cui all'articolo X dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, valutati in euro 7.200 ad anni alterni a decorrere dall'anno 2020, e agli oneri derivanti dalle restanti spese di cui all'articolo IV dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, pari a euro 461.000 annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante

corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

3. 1. Il Relatore.

ALLEGATO 3

Interrogazione n. 5-03526 Quartapelle Procopio: Sugli accordi in merito al tribunale unificato dei brevetti.

Interrogazione n. 5-03591 Billi: Sugli accordi in merito al tribunale unificato dei brevetti.

Interrogazione n. 5-03592 Billi: Sugli accordi in merito al tribunale unificato dei brevetti.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con riferimento alle interrogazioni n. 5-03526 dell'On. Lia Quartapelle Procopio e n. 5-03592 dell'On. Simone Billi, dopo il recesso del Regno Unito dalla UE il primo febbraio scorso, torna di attualità il tema della sorte della sede di Londra della sezione del Tribunale di primo grado del Tribunale Unificato dei Brevetti (TUB) su cui, come noto, circola da tempo la proposta di presentare una candidatura italiana. La questione presenta complessi risvolti giuridici e istituzionali.

Il Tribunale si articolerà in un Tribunale di primo grado e in una Corte d'Appello. Mentre quest'ultima ha un'unica sede, in Lussemburgo, il Tribunale di primo grado ha una divisione centrale, a Parigi, con sezioni a Monaco di Baviera e Londra, come sancito dall'articolo 7 dell'Accordo istitutivo. È prevista inoltre per gli Stati parte la possibilità di istituire divisioni secondarie del Tribunale di primo grado, con competenza geografica limitata al territorio nazionale (« divisione locale ») o estesa ad un gruppo di Paesi (« divisione regionale »).

L'Accordo istitutivo del Tribunale non è, come noto, ancora in vigore, mancando la ratifica della Germania, sospesa in attesa di una pronuncia della Corte Costituzionale tedesca. Non è dunque possibile definire con precisione una chiara tempistica per l'entrata in funzione del Tribunale.

A tale elemento si lega inevitabilmente il recesso del Regno Unito dall'Unione Europea. Come infatti chiarito dalla stessa Commissione europea, l'Accordo sul TUB, derivante da una cooperazione rafforzata di diritto UE ex articolo 20 del Trattato sull'Unione europea, è aperto solo agli Stati Membri e il sistema del brevetto unificato è parte dell'acquis comunitario. Il Regno Unito decadrà dall'intero sistema del brevetto unificato al termine del periodo transitorio il 31 dicembre 2020. Una parte degli Stati membri e del panorama imprenditoriale europeo, tuttavia, auspicerebbe la permanenza del Regno Unito nel sistema brevettuale unitario anche dopo la Brexit, possibilità che potrebbe realizzarsi solo con una modifica del Trattato istitutivo del TUB.

Di conseguenza, sia che la Germania ratifichi l'Accordo prima della fine del periodo transitorio, sia che la ratifica avvenga successivamente a tale scadenza, il sistema brevettuale unitario e l'Accordo istitutivo del TUB entrerebbero comunque in vigore. Nel primo caso col Regno Unito ancora dentro fino a dicembre, nel secondo caso col Regno Unito già fuori. A fine 2020 la sezione di Londra andrebbe quindi trasferita, a meno della conclusione di un nuovo Accordo istitutivo che preveda la partecipazione al TUB della Gran Bretagna in qualità di Stato terzo e il conseguente mantenimento della sede nella

capitale britannica. Questo scenario potrebbe essere preso in considerazione soltanto una volta definito il quadro delle future relazioni fra l'Unione e il Regno Unito.

Già al momento dell'entrata in vigore del Trattato istitutivo del TUB, l'Italia ospiterà a Milano una divisione locale del Tribunale di primo grado. Il capoluogo lombardo ha già predisposto le infrastrutture necessarie. A tal fine il nostro Paese è chiamato, per un periodo transitorio iniziale di sette anni, a destinare al TUB personale di supporto amministrativo. La preparazione è seguita in Italia da un gruppo di lavoro interministeriale (Dipartimento Politiche Europee, Dipartimento Funzione Pubblica, Esteri, Giustizia, Economia e Finanze) che si riunisce regolarmente e che partecipa anche ai lavori del Comitato Preparatorio (« PrepCom »), organismo in cui sono rappresentati i 25 Stati firmatari dell'Accordo TUB.

Come ricordato dagli interroganti, nell'aprile 2019 la nostra Camera dei deputati ha approvato una mozione, accolta dall'Esecutivo allora in carica, in cui impegnava il Governo a rivendicare « per l'Italia » una sede del TUB. Nel luglio 2019 Milano, che già ospiterà la sede locale del TUB, ha presentato formalmente alla Presidenza del Consiglio la propria candidatura ad accogliere la sezione della divisione centrale oggi prevista a Londra. Il 5 febbraio 2020 anche Torino ha avanzato la propria disponibilità ad accogliere la sede in questione.

Va considerato che il Paese che ospita una sezione della divisione centrale ha l'obbligo di sostenere per i primi sette anni tutti i costi legati alla sede (locali comprensivi di attrezzature e personale amministrativo) e, in seguito, di continuare a sostenere i costi delle strutture. Ciò a fronte di un sicuro valore aggiunto per la Città (e per il Paese) ospitante, in particolare per quanto riguarda l'indotto di competenze di alto livello che una tale struttura è capace di generare.

Allo stato attuale, data l'incertezza dei tempi di entrata in vigore dell'Accordo istitutivo del TUB e l'impossibilità di esclu-

dere una permanenza del Regno Unito nel sistema brevettuale europeo, non è stata ancora avviata tra gli Stati parte alcuna procedura di selezione per un'eventuale nuova sede e non vi è dunque la possibilità di formalizzare una candidatura italiana.

Con riferimento all'interrogazione n. 5-03591 Billi, come ho avuto modo di sottolineare nella precedente risposta, l'Accordo sul Tribunale unificato dei brevetti (TUB) non è ancora entrato in vigore a causa della mancata ratifica da parte della Germania, sospesa in attesa degli esiti di un giudizio di legittimità costituzionale pendente presso la Corte federale tedesca dal 2017. Non sono al momento prevedibili i tempi della sua entrata in vigore. All'Accordo TUB aderiscono 24 Stati membri UE su 27; non vi partecipano Polonia, Spagna, Croazia.

Per quanto riguarda la rappresentanza in giudizio, il testo dell'Accordo prevede che le parti siano rappresentate da avvocati abilitati al patrocinio dinanzi a un organo giurisdizionale di uno Stato membro contraente. Le parti possono in alternativa essere rappresentate da mandatarie abilitate dall'Ufficio europeo dei brevetti, a norma dell'articolo 134 della Convenzione sul brevetto europeo di Monaco di Baviera (cui aderiscono 38 Stati, tra i quali tutti i Paesi UE), e in possesso di adeguate qualifiche quali un certificato europeo per le controversie brevettuali. Non vi sono limiti in base alla cittadinanza. È utile ricordare che nel nostro ordinamento il riconoscimento delle qualifiche professionali è disciplinato dal Decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, che recepisce la Direttiva 2005/36/CE e dal Decreto legislativo 28 gennaio 2016 n. 15, recante l'attuazione della Direttiva 2013/55/UE. Quest'ultima, che modifica la Direttiva 2005/36/CE, disciplina l'esercizio – negli Stati membri diversi da quello in cui l'abilitazione è stata rilasciata – delle professioni per le quali è necessario il possesso del relativo titolo professionale.

Le Direttive citate prevedono il riconoscimento automatico per un numero limitato di professioni sulla base di requisiti minimi di formazione armonizzati, un si-

stema generale di riconoscimento dei titoli legati alla formazione e un riconoscimento automatico dell'esperienza professionale. La direttiva 2005/36/CE ha inoltre istituito un nuovo sistema di libera prestazione di servizi.

Per quanto riguarda i consulenti in proprietà industriale, il Codice della proprietà industriale (Decreto Legislativo 10 febbraio 2005, n. 30) prevede che « il mandato può anche essere conferito a cittadini dell'Unione europea in possesso di una qualifica corrispondente a quella dei mandatarî abilitati in materia di brevetti o di marchi iscritti all'Albo italiano dei consulenti in proprietà industriale, riconosciuta ufficialmente nello Stato membro dell'Unione europea ove essi hanno il loro domicilio professionale » e indica tra i requisiti per l'iscrizione all'Albo la circostanza che il professionista sia cittadino italiano, degli Stati membri dell'Unione Europea o di Stati esteri nei cui confronti vige un regime di reciprocità.

Non risulta che alcuno Stato membro abbia finora presentato una richiesta di

modifica del Trattato volta all'introduzione di una limitazione della rappresentanza dinanzi al TUB solo in favore di professionisti, avvocati o consulenti, cittadini di uno degli Stati aderenti al TUB.

Considerato che il Trattato, ancora non in vigore, è stato già stato firmato e ratificato da parte italiana nel 2016, una richiesta in tal senso rischierebbe di giungere tardiva e di impattare ulteriormente sulle tempistiche di operatività dell'Accordo. Essa necessiterebbe in ogni caso – sentiti i competenti Ministeri dello Sviluppo Economico e della Giustizia – di un attento esame di compatibilità con le disposizioni della Convenzione sul brevetto europeo di Monaco di Baviera e con il diritto dell'Unione europea, in particolare con le direttive citate in precedenza e con la direttiva UE 2006/123/CE (c.d. Bolkestein). Questa direttiva disciplina infatti l'eliminazione degli ostacoli alla libertà di stabilimento, con conseguente divieto di ogni forma di discriminazione basata sulla nazionalità per coloro che intendono prestare servizi in un altro Stato membro.

ALLEGATO 4

Interrogazione n. 5-03590 Billi: Sugli esiti della sperimentazione della Carta di identità elettronica (CIE).**TESTO DELLA RISPOSTA**

La sperimentazione del processo di emissione della carta di identità elettronica (CIE) all'estero è stata avviata il 16 ottobre 2019 presso tre Sedi pilota: Ambasciata a Vienna, Ambasciata ad Atene e Consolato Generale a Nizza. Ad oggi sono state già ricevute 832 richieste di rilascio ed emesse 565 CIE.

La sperimentazione sta dando buoni risultati, pur essendo emerse alcune criticità, per quanto attiene all'integrazione e all'interconnessione dei sistemi informativi in uso presso la rete diplomatico consolare all'estero con gli analoghi sistemi nazionali. Queste difficoltà riguardano in particolare i sistemi di attribuzione e validazione dei codici fiscali gestiti dall'Agenzia delle Entrate, la gestione degli allineamenti dati con Anagrafe Nazionale Popolazione Residente ed anagrafi comunali, nonché la predisposizione del sistema di verifica delle cause ostative al rilascio. Sono tutti aspetti oggetto di concertazione con le altre autorità competenti. Si rende ora necessario procedere ad ulteriori attività tecniche per risolvere le criticità rilevate, che sono all'attenzione della competente Commissione interministeriale permanente sulla CIE.

Dallo scorso 10 febbraio sono state abilitate al rilascio della carta di identità elettronica tutte le Sedi consolari operanti in Francia e, nel corso del 2020, si procederà ad estendere gradualmente la procedura a tutte le altre Sedi coinvolte nel progetto, ovvero quelle dei Paesi UE e degli altri Paesi europei nei quali la CIE garantisce la libertà di circolazione [al momento Svizzera, Principato di Monaco, San Marino, Norvegia, Città del Vaticano nonché Liechtenstein, Andorra, Islanda, ove la CIE potrà essere richiesta presso la Sede di accreditamento principale rispettivamente a Berna, Barcellona e Oslo].

L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ha peraltro già iniziato, a partire dal 2 dicembre scorso, la distribuzione delle attrezzature necessarie per l'emissione della CIE fornite dal Ministero dell'Interno, operazione che si concluderà il 18 marzo prossimo. Laddove non emergano ulteriori criticità, si ritiene che entro la fine del 2020 l'intero circuito di emissione CIE possa essere attivo e funzionante.

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori	40
5-00779 Paita: Sul programma pluriennale di ammodernamento militare per l'acquisto dei missili CAMM-ER	40
ALLEGATO 1 (Testo della risposta)	44
5-02755 De Menech: Sul fenomeno dei suicidi nelle Forze armate	40
ALLEGATO 2 (Testo della risposta)	45

SEDE CONSULTIVA:

Sulla pubblicità dei lavori	41
Disposizioni concernenti l'integrazione della composizione della Commissione medico-ospedaliera per il riconoscimento della dipendenza delle infermità da causa di servizio e le funzioni di rappresentanza dell'Unione nazionale mutilati per servizio. Nuovo testo C. 1339 (Parere alla XI Commissione) (Seguito dell'esame e conclusione – Parere contrario)	41
ALLEGATO 3 (Parere approvato)	47

INTERROGAZIONI

Giovedì 27 febbraio 2020. — Presidenza del presidente Gianluca RIZZO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa, Angelo Tofalo.

La seduta comincia alle 8.45.

Sulla pubblicità dei lavori.

Gianluca RIZZO, *presidente*, avverte che la pubblicità della seduta sarà garantita anche mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

5-00779 Paita: Sul programma pluriennale di ammodernamento militare per l'acquisto dei missili CAMM-ER.

Il sottosegretario Angelo TOFALO risponde all'interrogazione nei termini riportati (*vedi allegato 1*).

Raffaella PAITA (IV) osserva che l'interrogazione riguarda l'iter di un atto del Governo che, essendo trascorso già molto tempo, si è oramai concluso. Resta, tuttavia, importante continuare a verificare l'avanzamento del programma d'arma, anche al fine di tenere alta l'attenzione su un settore industriale di assoluto valore e di grande importanza per i riflessi occupazionali che si ripercuotono sulla provincia della Spezia. Concludendo, si dichiara in gran parte soddisfatta.

5-02755 De Menech: Sul fenomeno dei suicidi nelle Forze armate.

Il sottosegretario Angelo TOFALO risponde all'interrogazione nei termini riportati (*vedi allegato 2*).

Roger DE MENECH (PD) si associa, innanzitutto, ai sentimenti di cordoglio alla famiglia della giovane soldatessa che si è recentemente tolta la vita presso la caserma Salsa a Belluno. Ai temi dell'odierno atto ispettivo occorre accostarsi con accortezza. Si ritiene soddisfatto dalla risposta che dà conto delle attività che il Comparto della Difesa sta svolgendo in merito al preoccupante fenomeno dei suicidi e sottolinea come sarebbe opportuna una maggiore collaborazione con gli organi della sanità civile, anche al fine di disporre in misura maggiore delle necessarie competenze. Considera utile anche il chiarimento fatto riguardo alcune notizie inesatte riportate a mezzo stampa e conclude evidenziando come il tema non possa considerarsi esaurito con l'atto di sindacato ispettivo, ma richieda costante attenzione e ulteriori iniziative volte a prevenire situazioni di disagio personale che interessano alcuni giovani che si avvicinano al mondo militare.

Gianluca RIZZO, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 9.

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 27 febbraio 2020. — Presidenza del presidente Gianluca RIZZO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa, Giulio Calvisi.

La seduta comincia alle 9.

Sulla pubblicità dei lavori.

Gianluca RIZZO, *presidente*, avverte che della seduta sarà data pubblicità anche mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Disposizioni concernenti l'integrazione della composizione della Commissione medico-ospedaliera per il riconoscimento della dipendenza delle infermità da causa di servizio e le funzioni di rappresentanza dell'Unione nazionale mutilati per servizio.

Nuovo testo C. 1339.

(Parere alla XI Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere contrario).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 26 febbraio 2020.

Giovanni Luca ARESTA (M5S), *relatore*, richiamandosi alle considerazioni già svolte nella precedente seduta, durante l'illustrazione del provvedimento, presenta una proposta di parere contrario (*vedi allegato 3*).

Il sottosegretario Giulio CALVISI prende atto delle perplessità espresse dal relatore sul provvedimento che, tuttavia, appare apprezzabile nelle intenzioni. Emerge infatti la necessità di approfondire la problematica relativa ai giudizi sanitari sulla dipendenza da causa di servizio degli infortuni che coinvolgono i militari durante l'espletamento dei loro compiti e manifesta la disponibilità del dicastero a lavorare insieme al Parlamento. Si rimette, quindi, alla Commissione per il seguito dell'esame.

Alessandra LOCATELLI (LEGA) considera imbarazzante la proposta di parere del relatore, che trascura il riconoscimento fatto dallo Stato del ruolo svolto dall'Unione Nazionale Mutilati per Servizio, ente morale facente parte delle associazioni di promozione sociale previste dalla legge n. 383 del 2000. Sottolinea come le commissioni mediche che giudicano sulla dipendenza delle invalidità civili da causa di servizio siano di volta in volta integrate con un sanitario in rappresentanza delle diverse associazioni di mutilati e invalidi e, per tale ragione, appare assolutamente legittima la richiesta avanzata dall'UNMS. Anziché nutrire sospetti nei

confronti dell'ente, invita dunque il relatore e la maggioranza a dire chiaramente se abbiano intenzione di sopprimere le commissioni mediche ospedaliere. Conclude manifestando ancora stupore per la proposta di parere contrario, tanto più in considerazione che nella Commissione Lavoro si è trovato un punto d'incontro sopprimendo anche la disposizione che riconosceva all'Unione Nazionale Mutilati per Servizio il diritto di accesso e di rilascio degli elenchi degli invalidi per servizio sottoposti a visita medica presso le commissioni mediche ospedaliere.

Giovanni Luca ARESTA (M5S), reputati inaccettabili i toni adoperati dalla deputata Locatelli, sottolinea che il suo parere contrario si basa solo su precisi aspetti tecnico-giuridici.

Salvatore DEIDDA (FdI) evidenzia come la Commissione Lavoro, durante la fase referente, abbia raggiunto un'intesa. Non comprende, quindi, per quale motivo la stessa maggioranza in una diversa Commissione assuma un orientamento opposto. Invita, quindi, i membri dei gruppi della maggioranza parlamentare a superare le proprie contraddizioni.

Gianluca RIZZO, *presidente*, puntualizza che ogni Commissione permanente assume le proprie deliberazioni in via autonoma.

Alessandra ERMELLINO (M5S) evidenzia che il rappresentante del Governo si è rimesso alla Commissione. Ritiene che l'inserimento di un ulteriore medico civile nella commissione medico-ospedaliera, peraltro senza oneri a carico dell'Amministrazione della Difesa, non possa che rappresentare un arricchimento dell'organo ed invita a riflettere ulteriormente. Annunzia, pertanto, il suo voto in dissenso dal suo gruppo.

Roberto Paolo FERRARI (LEGA) chiede di intervenire.

Gianluca RIZZO, *presidente*, gli darà la parola solo sull'ordine dei lavori, visto che per il suo gruppo è già intervenuta la deputata Locatelli.

Roberto Paolo FERRARI (LEGA), intervenendo sull'ordine dei lavori, dubita che questa possa essere considerata la fase delle dichiarazioni di voto, poiché nella seduta di ieri non era stata ancora depositata una bozza di parere. Non vorrebbe che, d'ora innanzi, anche il suo gruppo dovesse insistere in ogni occasione per una applicazione rigorosa e formalistica della procedura regolamentare.

Gianluca RIZZO, *presidente*, deve rammentare che la discussione sul provvedimento si è aperta ieri con la relazione del collega Aresta e, in quella sede, sarebbe stato appropriato svolgere considerazioni di merito reiterate per ciascun gruppo. Oggi, dopo la presentazione della proposta di parere, la Commissione si trova nella fase conclusiva della sede consultiva, sicché — anche in considerazione, da un lato, dell'imminente inizio della seduta dell'Assemblea con votazioni; e, dall'altro, della necessità della Commissione Lavoro di conferire il mandato al relatore proprio su questo provvedimento — sono possibili solo le dichiarazioni di voto secondo le consuete regole.

Maria TRIPODI (FI) invita ad abbassare i toni, ricordando come la Commissione abbia sempre lavorato in sintonia. Precisa, quindi, di nutrire forti perplessità sul provvedimento e preannuncia un voto favorevole sulla proposta di parere.

Cosimo Maria FERRI (IV) premesso che non sono in discussione le finalità sociali dell'UNMS, che merita tutto il rispetto dovuto, fa presente che la proposta di parere opportunamente si pone l'interrogativo se sia possibile introdurre nell'ordinamento giuridico militare una disposizione che attribuisca a un ente, composto anche da civili, la rappresentanza di una determinata categoria di interessi del personale militare. Sottolinea, quindi, come —

a suo avviso – la problematica evidenziata potrebbe essere superata mediante una modifica dello Statuto dell'ente, in modo da permettere all'UNMS di potere usufruire delle stesse tutele giuridiche riconosciute alle altre associazioni civili. Preannuncia, quindi, un voto favorevole.

Roger DE MENECH (PD) evidenzia come il tema sia estremamente delicato e complesso e non si possa certo considerare esaurito con la discussione del provvedimento in esame. È necessario, infatti, approfondire nel merito i vari aspetti critici emersi, anche per rispetto dell'ente morale che è portatore di interessi sicuramente meritevoli di attenzione. Ritene che occorra lavorare con uno spirito costruttivo, in modo da predisporre una norma meditata priva di lacune che possano far sorgere un contenzioso giuridico. L'atteggiamento del proprio gruppo non è dunque di chiusura nei confronti del provvedimento e invita a non fare barricate, ma a ricercare la soluzione più congrua, approfondendo tutte le problematiche emerse. Preannuncia, quindi, il voto favorevole del suo gruppo.

Erik Umberto PRETTO (LEGA), intervenendo sull'ordine dei lavori, dubita che il vocabolo « irragionevole » sia consono al linguaggio parlamentare e in armonia con il clima della Commissione Difesa, che tutti a parole sostengono di voler mantenere.

Fabio Massimo BONIARDI (LEGA), intervenendo anch'egli sull'ordine dei lavori, obietta che la posizione del Partito Democratico, di dichiarata disponibilità ad approfondire i temi posti dal provvedimento, sia poi contraddetta dal voto favorevole sulla proposta di parere del collega Aresta.

Giovanni RUSSO (M5S), precisato che non è intenzione di alcuno proporre la soppressione delle commissioni medico-

ospedaliere, preannuncia il voto favorevole del suo gruppo.

Roberto Paolo FERRARI (LEGA) chiede di intervenire.

Gianluca RIZZO, *presidente*, gli darà la parola solo in via eccezionale, essendo egli stesso ed altri deputati del gruppo della Lega già intervenuti.

Roberto Paolo FERRARI (LEGA) rileva che, se è vero che all'UNMS sono iscritti anche civili, tuttavia esso è l'unico ente morale che rappresenta i militari invalidi. Domanda, quindi, perché non si voglia riconoscere una loro rappresentanza all'interno delle commissioni mediche ospedaliere e non comprende quale motivo possa indurre tutti i gruppi a dichiararsi vicini ai nostri soldati invalidi, salvo poi non volere introdurre una semplice modifica al codice dell'ordinamento militare per assicurare una più ampia tutela dei loro diritti. Invita, quindi, il relatore a riconsiderare il parere formulato, dal momento che esso peserà altrimenti come un macigno sul futuro *iter* della Commissione di merito. Ribadisce, in conclusione, il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere.

Alessandra LOCATELLI (LEGA), intervenendo da ultimo sull'ordine dei lavori, rimarca l'atteggiamento incongruente della maggioranza, che non ha considerato la possibilità di esaminare altre proposte di legge su analogo tema, ma di diversa provenienza politica.

Nessun altro chiedendo di intervenire, Gianluca RIZZO, *presidente*, mette ai voti la proposta di parere contrario del deputato Aresta.

La Commissione, a maggioranza, l'approva.

La seduta termina alle 9.50.

ALLEGATO 1

Interrogazione n. 5-00779 Paita: Sul programma pluriennale di ammodernamento militare per l'acquisto dei missili CAMM-ER.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Il Decreto interministeriale di approvazione del programma pluriennale di Ammodernamento e Rinnovamento SMD 35/2019, relativo allo sviluppo e alla omologazione di un sistema di difesa aerea di corto-medio raggio, dopo aver ricevuto i previsti pareri parlamentari, è stato firmato dai Ministri della difesa e dell'Economia e finanze lo scorso 17 dicembre 2019.

Il 23 dicembre è stato registrato dalla Corte dei conti e, successivamente, trasmesso allo Stato Maggiore della difesa per le discendenti attività tecnico amministrative.

Il Programma, che comprende lo sviluppo di una componente di Comando e Controllo, di sensori e di attuatori, è di prevista conclusione nel 2023, con l'omologazione e con l'integrazione nei sistemi nazionali.

L'onere previsionale del Programma, relativo alla fase di sviluppo, qualifica e

integrazione, è stimato in circa 95 milioni di euro, finanziati, secondo quanto previsto nel Documento Programmatico Pluriennale della Difesa per il 2019-2021, con gli stanziamenti tratti dai capitoli di investimento dello stato di previsione del Ministero della difesa per mezzo delle risorse recate dal Fondo istituito dall'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di Bilancio 2019).

In merito all'aspetto economico-industriale, è prevista l'interazione con molteplici imprese del settore metalmeccanico, elettrico ed elettronico, con conseguenti positive ricadute sul sistema Paese, sia in termini di capacità operativa, sia di *workshare* industriale.

Non ultimo, va rappresentato che le prospettive di *export* evidenziano altresì consistenti benefici in termini occupazionali, correlati alla fase di produzione del prodotto una volta omologato.

ALLEGATO 2

Interrogazione n. 5-02755 De Menech: Sul fenomeno dei suicidi nelle Forze armate.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Desidero, in primo luogo, rivolgere un pensiero ossequioso alla giovane militare per la sua prematura e tragica scomparsa ed esprimere i più sinceri sentimenti di vicinanza e solidarietà ai familiari.

Come sottolineato dal Ministro Guerini nell'ambito dell'esposizione delle linee programmatiche del Dicastero «la salute del personale e la tutela della sicurezza negli ambienti di lavoro restano temi al centro dell'attenzione della Difesa... È mio intendimento porre la giusta attenzione al preoccupante fenomeno dei suicidi».

Sul piano generale, da tempo è in atto una mirata attività di prevenzione per contrastare tale fenomeno e, oltre alle azioni volte a individuare eventuali soggetti a rischio nelle prime fasi dell'incorporazione – le procedure selettive vengono costantemente monitorate e aggiornate – vengono realizzate molteplici attività per la tutela dell'integrità fisica e morale del personale durante l'intero percorso di carriera.

Tra i requisiti per l'arruolamento vengono sempre inclusi la capacità dell'individuo di adattarsi al contesto militare, la capacità di reagire alle difficoltà e di gestire lo stress.

L'attività di prevenzione è finalizzata anche a individuare quei comportamenti che possono apparire indicatori di un presunto stato di disagio, in modo da poter intervenire – con ogni possibile tempestività – ponendo in atto adeguate misure di sostegno psicologico.

Agli esiti dei lavori del Tavolo Tecnico (interforze) costituito con il compito di affrontare in maniera dettagliata una tematica così delicata e complessa, sono

state definite specifiche misure precauzionali da porre in essere a breve e medio/lungo termine: la prima azione è stata quella di aggiornare la Scheda di notifica degli Atti Suicidari, per acquisire ulteriori dettagliati elementi utili per analizzare il fenomeno e migliorare l'*audit* per poter attuare adeguati correttivi.

Al fine di prevenire il fenomeno attraverso l'informazione e la sensibilizzazione di tutto il personale militare/civile, dei Comandanti e degli operatori sanitari sui principali fattori di rischio e la loro gestione, sono state redatte e distribuite tre *brochure* che offrono una serie di raccomandazioni per percepire/affrontare situazioni che possano preludere ad atti di autolesionismo ed è stata anche creata una pagina *web internet* sul sito della Difesa per divulgare la promozione del benessere psicologico.

Nel marzo 2019, presso il Dipartimento Scientifico del Policlinico Militare Celio, si è svolto un «Corso per formatori sulla prevenzione dei suicidi nelle Forze armate» che ha portato alla costituzione del primo *team* di professionisti, psicologi e psichiatri.

È in via di definizione un'applicazione per *smartphone* che possa dare, in maniera intuitiva e immediata, indicazioni sulle attività e i presidi attivi in ambito Difesa; in questa applicazione è consultabile l'elenco dei consultori/servizi sanitari operativi sul territorio, afferenti alle diverse Forze armate/Arma dei Carabinieri, a cui il personale può rivolgersi per ricevere supporto professionale.

Tra le azioni a lungo termine sono in corso, da parte dei competenti organi della

Difesa, il rafforzamento del Centro Veterani della Difesa, con specifico riferimento al potenziamento dell'area che interessa il supporto psicologico ai veterani e alle famiglie.

Inoltre, il potenziamento della rete di monitoraggio del personale presso i reparti e le unità delle Forze armate, anche attraverso la ricerca di possibili collaborazioni con gli organi della sanità « civile » presenti sul territorio, nonché la definizione di nuove e più efficaci procedure d'intervento nell'individuazione, nella prevenzione e nella risoluzione delle situazioni di possibile rischio, sia sistemico che individuale.

Relativamente all'indagine sulle motivazioni alla base di gesti estremi, in linea generale emerge, dall'esame dei casi per i

quali è stata conclusa l'inchiesta interna, che le cause sono riconducibili prevalentemente alla sfera personale.

Quanto, poi, alle notizie diffuse a mezzo stampa e di cui è cenno in premessa all'atto, non risulta, come riportato nella relazione del Comandante del 7° reggimento alpini, che la commissione medico-ospedaliera di Padova – tantomeno altro organo sanitario – abbia proposto di sottoporre la giovane a un trattamento sanitario obbligatorio.

Concludo questo mio intervento richiamando le parole del Ministro Guerini che, riguardo al preoccupante fenomeno dei suicidi, ha assicurato « la particolare attenzione del Governo nella valutazione delle eventuali iniziative parlamentari che saranno presentate al riguardo ».

ALLEGATO 3

Disposizioni concernenti l'integrazione della composizione della Commissione medico-ospedaliera per il riconoscimento della dipendenza delle infermità da causa di servizio e le funzioni di rappresentanza dell'Unione nazionale mutilati per servizio (Nuovo testo C. 1339 Locatelli).

PARERE APPROVATO

La IV Commissione Difesa,

esaminato il nuovo testo della proposta di legge C. 1339;

constatato che esso riguarda le commissioni mediche ospedaliere interforze, di prima istanza, le quali esprimono i giudizi sanitari sulla dipendenza da causa di servizio degli infortuni nell'ordinamento militare;

rilevato che vi si prevede che tali Commissioni siano integrate, nella loro composizione, da un membro medico nominato dall'Unione Nazionale Mutilati per Servizio;

osservato come, in punto di tecnica legislativa, la proposta di legge in questione ometta di incidere chiaramente (novellandolo) il testo di riferimento in materia di commissioni mediche ospedaliere interforze di cui è parola all'articolo 193 del decreto legislativo 15 marzo 2010 n. 66 « Codice dell'ordinamento militare ». Detta omissione non consente, conseguentemente, una corretta interpretazione del contenuto dell'articolato integralmente considerato, sì da determinare palesi perplessità interpretative e applicative del dispositivo in esame;

rilevato nel merito come, una approfondita disamina della relazione illustrativa, all'opposto di quanto sostenuto dal deputato proponente, rilevi per la oggettiva impossibilità di comparare, perché su piani assolutamente dissimili, la compar-

tecipazione di « rappresentanti » le associazioni consorelle nella composizione di organismi di tipo amministrativo (nella fattispecie, il Consiglio di indirizzo e vigilanza presso l'Istituto Nazionale per le Assicurazioni e gli Infortuni sul Lavoro) con la previsione delle diverse articolazioni organizzative aventi funzioni tipicamente valutative;

evidenziato come le commissioni mediche collegiali istituite con decreto del presidente della giunta regionale, dislocate sul territorio regionale, diversamente da quanto previsto per le attività delle commissioni mediche ospedaliere interforze, connotate da una distinta pianificazione-organizzazione degli ambiti territoriali e competenze medico-legali, non consentono di parificare il ruolo ricoperto dagli equivalenti enti morali nello svolgimento di accertamenti sanitari concernenti gli stati di invalidità civile, cecità civile, sordomutismo e handicap (pure espressamente richiamati dal proponente) rispetto a quanto disciplinato dagli istituti normativi militari;

rilevato che le commissioni mediche collegiali, oltre al medico specialista in medicina legale ovvero apicale del ruolo medico legale degli enti previdenziali, con funzioni di presidente, si compongono da tre medici membri effettivi, di cui uno rispettivamente designato dalle associazioni allorquando occorra pronunciarsi su

soggetti appartenenti a specifiche « tipologie » di invalidità (invalidi civili, ciechi civili, sordomuti);

osservato, poi, come la rievocata partecipazione all'interno di organismi valutativi di tale ente morale con personalità giuridica di diritto privato, denominato « Associazione nazionale mutilati ed invalidi di guerra », pure individuato nel corpo della rubrica dell'articolo 105 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978 n. 915, sia delimitata – con carattere di esclusività – ai soli accertamenti sanitari relativi alle cause e all'entità delle menomazioni dell'integrità fisica del militare e del civile finalizzate alla concessione del beneficio della pensione di guerra;

considerato come per « pensione di guerra » si intenda il trattamento economico costituente mero atto risarcitorio di « riconoscimento » e di « solidarietà » dello Stato, che è ben distinto dalla individuazione di una « causa di servizio » in dipendenza di infermità o di lesioni fisiche contratte a causa del servizio prestato, cui è evidentemente orientata la proposta di legge in esame;

osservato che la prefata « Unione Nazionale » è ente morale a carattere privatistico facente parte del più generale complesso delle associazioni di promozione sociale e della Federazione delle associazioni nazionali delle persone con disabilità e che, pertanto, appare ingiustificata la previsione che solamente ad essa – e non anche agli altri enti associati – spetti di nominare un membro nelle commissioni mediche ospedaliere interforze;

considerato che l'integrazione ordinativa della commissione medico ospedaliera interforze di cui all'articolo 193 del codice dell'ordinamento militare, così come disposta dall'articolato in esame, implicherebbe una sostanziale « alterazione » della natura stessa della Commissione che si compone esclusivamente da tre ufficiali medici e che, elevando il numero di membri a quattro, potrebbe determinare la difficoltà della verifica di una maggioranza in circostanze di procedimento di riconoscimento delle cause di servizio;

tenuto altresì conto che, l'insieme degli istituti garantistici, per effetto della previsione di cui all'articolo 198 del d.lgs. 15 marzo 2010 n. 66 (rubricato « accertamento dell'idoneità al servizio e delle infermità da causa di servizio »), in ogni caso sanciscano come « *la Commissione, per esigenze legate alla complessità dell'accertamento sanitario, può richiedere la partecipazione alla visita, con voto consultivo, di un medico specialista* » (comma 2) e che la parte privata reclamante la causa di servizio « può essere assistita durante la visita, senza oneri per l'amministrazione, da un medico di fiducia » nella procedura di verifica e di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio (comma 3);

osservato come, per tutto quanto sopra premesso e considerato, la proposta di legge appare portare un contenuto irragionevole,

esprime

PARERE CONTRARIO.

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

COMITATO RISTRETTO:

Modifiche alla legge 13 luglio 2015, n. 107, in materia di ambiti territoriali e chiamata diretta dei docenti. C. 2005, approvata dal Senato 49

SEDE REFERENTE:

Sulla pubblicità dei lavori 49

Disposizioni per la riorganizzazione del sistema di istruzione e formazione tecnica superiore. C. 544 Gelmini (*Esame e rinvio*) 49

INTERROGAZIONI:

5-03411 Nevi: Sull'esclusione, ai sensi del D.M. 23 dicembre 2019, delle Università telematiche dalla possibilità di istituire alcune classi di laurea.

5-03420 Frassinetti: Sull'esclusione, ai sensi del D.M. 23 dicembre 2019, delle Università telematiche dalla possibilità di istituire alcune classi di laurea 52

ALLEGATO (Testo integrale della risposta) 58

SEDE CONSULTIVA:

Sulla pubblicità dei lavori 53

DL n. 1/2020: Disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca. C. 2407 Governo (Parere alla I Commissione) (*Esame e conclusione – Parere favorevole*) 53

COMITATO RISTRETTO

Giovedì 27 febbraio 2020.

Modifiche alla legge 13 luglio 2015, n. 107, in materia di ambiti territoriali e chiamata diretta dei docenti.

C. 2005, approvata dal Senato.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 9 alle 9.50.

SEDE REFERENTE

Giovedì 27 febbraio 2020. — Presidenza del presidente Luigi GALLO. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'istruzione Anna Ascani.

La seduta comincia alle 14.10.

Sulla pubblicità dei lavori.

Luigi GALLO, *presidente*, ricorda che è stato chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante gli impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Disposizioni per la riorganizzazione del sistema di istruzione e formazione tecnica superiore.

C. 544 Gelmini.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Gabriele TOCCAFONDI (IV), *relatore*, riferisce che la proposta di legge di cui

oggi si avvia l'esame intende riorganizzare lo specifico segmento dell'istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS) costituito dal sistema degli Istituti tecnici superiori (ITS). L'obiettivo è quello di ricordare meglio i percorsi di studio degli ITS con il mondo produttivo e di potenziarne la presenza sul territorio nell'ambito dei settori tecnologici innovativi. Ricorda che attualmente gli ITS sono per lo più disciplinati da un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 25 gennaio 2008. La proposta di legge a prima firma Gelmini e Aprea, composta da 6 articoli, interviene solo su alcuni elementi del Decreto, venendo incontro ad alcune richieste provenienti dai soggetti interessati ad uno sviluppo e rafforzamento del sistema. A questo proposito sottolinea che occorrerà verificare quali parti del DPCM saranno toccate dalla legge che sarà approvata. Poiché si sta decidendo di avviare una rilegificazione parziale della regolamentazione del settore, si riserva di spiegare perché, a suo parere, questa sia una scelta corretta. Ritiene, tuttavia, opportuno richiamare l'attenzione di tutti a non creare spazi di ambiguità, evitando così successivi problemi di interpretazione sulle abrogazioni implicite e a valutare se non sia opportuno ampliare la sfera di intervento della norma, rendendola più organica, anche in considerazione della delicatezza di intervenire su un settore che impatta su competenze anche regionali.

Ricorda che gli ITS possono essere costituiti quando sono previsti nei piani territoriali delle regioni, nell'ambito della programmazione dell'offerta formativa di loro competenza e che sono realizzati secondo il modello organizzativo della Fondazione di partecipazione. Partecipano alla fondazione: un istituto tecnico o professionale (statale o paritario) ubicato nella provincia dove ha sede la Fondazione; una struttura formativa accreditata dalla regione per l'alta formazione, anch'essa ubicata nella provincia; un'impresa del settore produttivo cui si riferisce l'ITS; un dipartimento universitario o altro organismo appartenente al sistema della ricerca scientifica e tecnologica; e un ente locale. In particolare, gli ITS realizzano percorsi finalizzati al conseguimento di

diplomi di tecnico superiore nelle seguenti aree tecnologiche: efficienza energetica; mobilità sostenibile; nuove tecnologie della vita; nuove tecnologie per il *Made in Italy*; tecnologie innovative per i beni e le attività culturali; tecnologie dell'informazione e della comunicazione. La capacità di fare rete, di essere flessibili sia nell'organizzazione che nella didattica, la capacità di sviluppare *skills* per le nuove professioni « a banda larga » crea le condizioni per cui gli ITS si collocano nel panorama delle organizzazioni come reti interorganizzative per lo sviluppo dei nuovi ruoli e nuove professioni e come parte integrante per la strumentazione per Industria 4.0. Il modello è altresì sostenuto da una *governance* interistituzionale multilivello (Ministero dell'Istruzione, Regioni, MISE) che si avvale di strumenti strutturati e periodici di monitoraggio e ricerca, a cura di Indire.

Sottolinea che, nel mettere mano a questo importante segmento della filiera formativa professionalizzante *post diploma*, non si deve perdere di vista il dato più importante che la riguarda, ovvero che gli ITS funzionano. Riportando alcuni dati di un monitoraggio Indire dello scorso anno (quello del 2020 sarà presentato nei prossimi giorni, ma conferma e rafforza le tendenze emerse), segnala che i diplomati sono passati da 1098 del 2013 a 2601 del 2017, con un incremento del 236 per cento. Attualmente gli ITS sul territorio nazionale sono 104, con 598 percorsi attivi, circa 16.000 studenti iscritti, più che raddoppiando i numeri degli ultimi anni. L'80 per cento dei diplomati ITS trova immediatamente una occupazione e nel 90 per cento dei casi in un ambito coerente con il percorso svolto. Il sistema è finanziato con 48 milioni di fondi statali ai quali si aggiungono (dati del 2017) fondi regionali per circa 38 milioni.

Passando al contenuto della proposta di legge, riferisce che l'articolo 1 ribadisce che le fondazioni ITS – ora denominate fondazioni *smart academy* – rientrano tra i soggetti preposti alla formazione terziaria professionalizzante e chiarisce che esse rispondono alle esigenze culturali e professionali nascenti dallo sviluppo di nuovi modelli produttivi e di servizi connessi con la trasformazione digitale delle imprese in tutti gli ambiti del tessuto economico.

L'articolo 2 prevede che alle fondazioni si applichino le norme generali di diritto privato e quelle del codice civile sulle fondazioni. Stabilisce che le fondazioni *smart academy* finalizzate alla ricerca applicata rientrano tra i soggetti accreditati presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (ma qui occorrerà cambiare il riferimento, visto il recente spacchettamento), come organismi di ricerca e diffusione della conoscenza e che devono favorire contratti di « apprendistato di ricerca ». Le fondazioni *smart academy* sono altresì autorizzate a svolgere le attività di intermediazione di manodopera, come già consentito – ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettere *a)* e *b)*, del decreto legislativo n. 276 del 2003 – agli istituti di scuola secondaria di secondo grado, statali e paritari, nonché alle università e ai consorzi universitari, a condizione che rendano pubblici e gratuitamente accessibili sui relativi siti istituzionali i curricula dei propri studenti (limitatamente a quelli dell'ultimo anno, nel caso degli istituti di scuola secondaria di secondo grado), dalla data di immatricolazione e fino ad almeno 12 mesi successivi alla data del conseguimento del titolo di studio. A conclusione dei percorsi, è previsto che la fondazione *smart academy* rilasci la certificazione delle competenze acquisite e un diploma superiore che deve essere correlato ai livelli formativi del Quadro europeo delle qualifiche e della Classificazione internazionale standard dell'istruzione. Alle imprese che beneficino degli incentivi e delle agevolazioni previste dal Piano Industria 4.0 è consentito di avvalersi delle potenzialità formative delle fondazioni *smart academy*, di partecipare alla loro *governance* e di sostenerne le attività attraverso contratti di apprendistato di alta formazione e ricerca a favore di tecnici in formazione. Alle fondazioni *smart academy* si applicano le disposizioni del decreto legislativo n. 184 del 1997 concernenti il riscatto degli anni di studio per la pensione, nonché le agevolazioni fiscali e, in particolare, quelle in materia di deducibilità delle rette versate, dei contributi erogati e delle erogazioni liberali in favore delle scuole del sistema nazionale di istruzione.

L'articolo 3 istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un organismo denominato Coordinamento nazionale di governo, promozione e controllo dei percorsi gestiti dalle fondazioni *smart academy*, la cui finalità è garantire il coordinamento e la coerenza tra le politiche dell'istruzione, del lavoro e dello sviluppo economico. Il Coordinamento è composto da rappresentanti dei Ministeri competenti, delle regioni e di associazioni di imprese. Gli è affidato il compito di definire, con piano triennale, le linee di indirizzo per gli investimenti nazionali e per il potenziamento della presenza territoriale delle fondazioni *smart academy* nei settori tecnologici innovativi. Il Coordinamento nazionale deve tenere conto delle proposte e degli investimenti delle singole regioni anche attraverso la stipula di accordi bilaterali, finalizzati tra l'altro all'avvio di percorsi sperimentali. A tali fini, il Coordinamento nazionale deve provvedere al monitoraggio della corrispondenza tra i fabbisogni formativi e produttivi rilevati dalle imprese di industria 4.0 e i percorsi elaborati congiuntamente dalle fondazioni *smart academy* e dalle rappresentanze datoriali. Inoltre, il Coordinamento nazionale deve identificare i principali nodi di sviluppo di gruppi produttivi, con forti tratti di innovazione tecnologica di Industria 4.0, al fine di garantire una formazione professionale coerente con le esigenze competitive delle imprese e percorsi di inserimento occupazionale per giovani tecnici.

L'articolo 4 stabilisce che, al fine di offrire alle imprese di industria 4.0 le opportunità di costruire nuovi profili professionali, le fondazioni *smart academy* valorizzano i contratti di apprendistato di alta formazione e ricerca secondo le indicazioni, attuate a livello territoriale, definite dal piano triennale redatto dal Coordinamento nazionale di cui all'articolo 3. Le fondazioni propongono nella propria offerta formativa anche percorsi brevi di formazione continua per i lavoratori delle imprese che necessitano di riqualificare e aggiornare le proprie competenze e conoscenze con riferimento alle nuove tecnologie e per i giovani inattivi.

L'articolo 5 stabilisce che alle fondazioni *smart academy* possono accedere,

previa selezione pubblica, coloro che sono in possesso di un «diploma quinquennale» o di un «certificato di istruzione e formazione tecnica superiore». La durata dei percorsi delle fondazioni *smart academy* può essere, alternativamente, di 4 o di 6 semestri in relazione alle competenze tecniche richieste in uscita o al fine della formazione per l'accesso alle professioni regolamentate, di cui alla direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005. Al termine dei percorsi, i tecnici interessati a proseguire il percorso di studio a livello universitario devono richiedere alle fondazioni *smart academy* il riconoscimento dei livelli formativi del Quadro europeo delle qualifiche e della Classificazione internazionale standard dell'istruzione da far valere per l'iscrizione al terzo anno accademico dei corsi di laurea coerenti con l'indirizzo formativo frequentato.

In base all'articolo 6 il Coordinamento nazionale prevede l'attivazione di percorsi di orientamento tra i giovani delle scuole secondarie di secondo grado e dei centri di istruzione e formazione professionale regionali, finalizzati alla conoscenza delle filiere professionalizzanti anche attraverso esperienze laboratoriali presso le fondazioni *smart academy* o stage nelle imprese di Industria 4.0. Inoltre, il Coordinamento nazionale predispone azioni di formazione mirate per favorire la scelta da parte delle donne di percorsi di studio e di lavoro in ambito tecnico e scientifico, con particolare riferimento a scienza, tecnologia, ingegneria e matematica.

Valentina APREA (FI) esprime soddisfazione per l'avvio dell'esame della proposta di legge. Evidenzia che il relatore Toccafondi, il presidente Gallo e la sottosegretaria Ascani, tra gli altri, hanno lavorato tutti, nella precedente legislatura, pur rivestendo ruoli diversi da oggi, ad uno stesso fine condiviso, che è quello di valorizzare i percorsi d'istruzione professionalizzanti. Evidenzia al riguardo che, come ha ben detto il relatore, il provvedimento non intende rivoluzionare l'istruzione tecnica superiore, ma soltanto perfezionare il sistema fin qui definito, rendendolo più moderno e funzionale nel-

l'ambito della filiera professionalizzante. Conclude dichiarandosi disponibile ad una proficua interlocuzione con tutte le forze politiche.

Luigi GALLO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.30.

INTERROGAZIONI

Giovedì 27 febbraio 2020. — Presidenza del presidente Luigi GALLO. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'istruzione Anna Ascani.

La seduta comincia alle 14.50.

5-03411 Nevi: Sull'esclusione, ai sensi del D.M. 23 dicembre 2019, delle Università telematiche dalla possibilità di istituire alcune classi di laurea.

5-03420 Frassinetti: Sull'esclusione, ai sensi del D.M. 23 dicembre 2019, delle Università telematiche dalla possibilità di istituire alcune classi di laurea.

Luigi GALLO, *presidente*, avverte che le interrogazioni in titolo, vertendo sulla stessa materia, saranno svolte congiuntamente.

La sottosegretaria Anna ASCANI risponde congiuntamente alle interrogazioni in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato*).

Paola FRASSINETTI (FdI), replicando, sottolinea la complessità del problema provocato dall'emanazione del decreto ministeriale oggetto dell'interrogazione: un provvedimento adottato da un ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca dimissionario. Evidenzia, inoltre, che il ritiro di molte iscrizioni, che ha fatto seguito all'emanazione del decreto, ha creato danni ingenti alle università telemati-

che. Dopo aver quindi rimarcato con accenti critici il fatto che il Ministro dell'università e della ricerca non è ancora venuto in Parlamento a presentare le linee programmatiche del suo dicastero – laddove la sua audizione sarebbe stata un'occasione anche per un confronto sulla questione delle università telematiche, – auspica che in futuro il Governo sia più attento e non commetta di nuovo simili errori.

Raffaele NEVI (FI) replicando, si dichiara soddisfatto della risposta e, soprattutto, del ritiro del decreto ministeriale. Invita quindi il Governo a essere più prudente nelle sue azioni, ricordando che i buoni provvedimenti scaturiscono sempre da un previo confronto con le parti e da un confronto politico nelle sedi parlamentari, e mai da blitz improvvisi. Invita quindi a non considerare le università telematiche come un'alternativa di studio secondaria e meno qualificante. Esse forniscono una modalità innovativa di formazione a distanza, che mai come adesso – con tanti studenti costretti a casa a causa dell'epidemia da COVID-19 – occorrerebbe incentivare.

Luigi GALLO, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 15.

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 27 febbraio 2020. — Presidenza del presidente Luigi GALLO. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'istruzione Anna Ascani.

La seduta comincia alle 20.45.

Sulla pubblicità dei lavori.

Luigi GALLO, *presidente*, ricorda che è stato chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante gli impianti

audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

DL n. 1/2020: Disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca.

C. 2407 Governo.

(Parere alla I Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Flavia PICCOLI NARDELLI (PD), *relatrice*, ricorda che la Commissione è chiamata ad esaminare, in sede consultiva, per il parere alla I Commissione il disegno di legge C. 2407, approvato dal Senato, di conversione del decreto-legge n. 1 del 2020, recante disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca.

Segnala che il decreto-legge è stato modificato e integrato nel corso dell'esame al Senato e si compone ora di 9 articoli.

Passando ad illustrare il contenuto del decreto, specifica che l'articolo 1, modificato dal Senato, e gli articoli 3, comma 9, e 4, commi da 8 a 11, istituiscono – in luogo del precedente Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca – due Ministeri autonomi: il Ministero dell'istruzione e il Ministero dell'università e della ricerca, sostituendo le pregresse denominazioni, regolando la successione nei relativi rapporti attivi, passivi e processuali in essere e le funzioni congiunte e prevedendo le necessarie autorizzazioni di spesa. Viene conseguentemente anche rideterminato il numero totale dei Ministeri, fissato per legge, e sono abrogate le disposizioni dell'ordinamento non coerenti con il nuovo assetto.

In dettaglio, l'articolo 1, comma 1, istituisce il Ministero dell'istruzione e il Ministero dell'università e della ricerca, sopprimendo conseguentemente il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (MIUR). Viene quindi modificato

l'elenco dei Ministeri, che da 13 diventano dunque 14. Per questo intervento è autorizzata la spesa di 2.261.000 euro nel 2020 e di 2.333.000 euro annui a decorrere dall'anno 2021, dei quali 327.500 euro nel 2020 e 393.000 euro annui a decorrere dal 2021 per il Ministero dell'università e della ricerca, nonché l'ulteriore spesa di 132.000 euro per il 2020 e di 80.000 euro annui a decorrere dal 2021 per maggiori oneri di funzionamento. Segnala anche che l'articolo 3, comma 9, attribuisce congiuntamente al Ministero dell'istruzione e al Ministero dell'università e della ricerca (oltre alle altre amministrazioni consorziate) il controllo sul Consorzio interuniversitario CINECA, stabilendo anche che entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge devono essere adottate le modifiche statutarie conseguenti.

L'articolo 2, comma 1, modificando il testo del decreto legislativo n. 300 del 1999, attribuisce al Ministero dell'istruzione le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in ordine al sistema educativo di istruzione e formazione. Al medesimo Ministero sono trasferite – con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, ivi compresa la gestione dei residui – le funzioni del vecchio Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca individuate dal nuovo articolo 50 del citato decreto legislativo, come modificato dal decreto in esame. Sono eccettuate le funzioni già attribuite ad altri Ministeri o ad agenzie e sono fatte in ogni caso salve le funzioni conferite dalla legislazione vigente alle regioni e agli enti locali. È fatta altresì salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche.

Precisa che nel corso dell'esame al Senato sono state modificate e incrementate le aree funzionali del Ministero dell'istruzione, passate dalle 19 del testo originario del decreto-legge alle 22 del testo in esame, a fronte delle 11 previste dall'articolo 50, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 300 del 1999 nel testo anteriore al decreto-legge in esame,

che individuava le aree dell'istruzione facendo riferimento in modo generico « all'istruzione non universitaria ».

I nuovi articoli 51 e articolo 51-*quater* del decreto legislativo n. 300 del 1999 – come modificati dall'articolo 2, comma 1, del decreto in esame – definiscono l'ordinamento rispettivamente del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca, stabilendo, per il primo, un'organizzazione per Dipartimenti e, per il secondo, un'organizzazione in Direzioni generali coordinate da un segretario generale. Per le finalità dell'articolo 2, il comma 2 autorizza la spesa di 655.000 euro nel 2020 e 693.000 euro annui a decorrere dal 2021, incrementata rispetto al testo originario del decreto-legge in virtù delle modifiche apportate dal Senato. Tale autorizzazione di spesa deriva dai maggiori oneri per l'incremento delle predette unità degli uffici dirigenziali generali.

I nuovi articoli 51-*bis* e 51-*ter* del decreto legislativo n. 300 del 1999 istituiscono il nuovo Ministero dell'università e della ricerca e ne elencano le aree funzionali. In dettaglio, l'articolo 2, comma 1, capoverso « Art. 51-*bis* » attribuisce al Ministero dell'università e della ricerca le funzioni e i compiti dello Stato in materia di istruzione universitaria, di ricerca scientifica, tecnologica e artistica (la specificazione circa la ricerca artistica è stata introdotta dal Senato) e di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM). Al Ministero sono trasferite – insieme alle inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, ivi compresa la gestione dei residui – le funzioni del soppresso MIUR nelle aree funzionali individuate dall'articolo 51-*ter* del decreto legislativo n. 300, come modificato dal decreto in esame. Sono eccettuate le funzioni attribuite ad altri Ministeri o ad agenzie, ivi inclusa l'Agenzia nazionale per la ricerca (ANR) di cui alla legge n. 160 del 2019. Sono fatte in ogni caso salve le funzioni conferite dalla vigente legislazione alle regioni ed agli enti locali. È fatta altresì salva l'autonomia delle istituzioni universitarie, degli enti di ricerca e delle istituzioni di alta

formazione artistica, musicale e coreutica. Il nuovo articolo 51-ter elenca le aree funzionali in cui il Ministero dell'università e della ricerca esercita le funzioni di spettanza statale. Le nuove aree funzionali del MUR sono 22, a fronte delle 17 previste nel decreto legislativo n. 300 nel testo anteriore alla riforma.

L'articolo 2, comma 1-bis, introdotto dal Senato, incrementa di 10 unità la dotazione organica dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), con oneri a carico dell'Agenzia, mediante scorrimento di graduatorie vigenti o con nuove procedure concorsuali. Nelle more, l'ANVUR continua ad avvalersi di esperti della valutazione mediante incarichi annuali, rinnovabili ad alcune condizioni. Le finalità della disposizione sono lo sviluppo e il consolidamento delle attività di interesse del Ministero dell'università e della ricerca attribuite all'ANVUR, relative alla valutazione del settore della formazione superiore e dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), in conformità alla normativa nazionale di settore e nel rispetto degli *standard* e delle linee guida per l'assicurazione della qualità a livello internazionale. Si stabilisce inoltre che, fino al completamento delle summenzionate assunzioni, l'ANVUR può continuare ad avvalersi, con oneri a carico del proprio bilancio, di un contingente di esperti della valutazione non superiore a 15 unità per la predisposizione dei protocolli di valutazione della didattica.

L'articolo 3, commi da 1 a 5, 7 e 9-ter, modificato dal Senato, e l'articolo 4, comma 6, recano disposizioni in materia di organizzazione dei nuovi Ministeri, nonché di ripartizione e gestione delle strutture e del personale del soppresso MIUR. Al Ministero dell'università e della ricerca sono assegnate le strutture, le risorse strumentali e finanziarie, compresa la gestione residui, del Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca, nonché il personale che, alla data di entrata in vigore del decreto-legge, vi presta servizio a qualunque titolo.

Ai sensi dell'articolo 3, comma 2, modificato dal Senato, al Ministero dell'istruzione sono assegnate le strutture, le risorse strumentali e finanziarie, compresa la gestione residui, del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione, degli Uffici scolastici regionali e del corpo ispettivo, nonché il personale che, alla data di entrata in vigore del decreto-legge, vi presta servizio a qualunque titolo.

In base all'articolo 3, comma 4, si prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri si procederà alla ricognizione e al trasferimento delle strutture, del personale non dirigenziale e delle risorse strumentali e finanziarie del Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali, considerato anche il personale già posto in posizione di comando, distacco o fuori ruolo alla data di entrata in vigore del decreto-legge.

Con riferimento alle dotazioni organiche, l'articolo 3, comma 3-ter, autorizza ciascuno dei due Ministeri a bandire apposite procedure concorsuali pubbliche, da concludere entro il 31 dicembre 2020, a valere sulle facoltà assunzionali pregresse, relative al comparto « Funzioni centrali » e alla relativa area dirigenziale, il cui utilizzo è stato già autorizzato in favore del soppresso MIUR.

L'articolo 3, comma 6, e l'articolo 4, commi da 1 a 5, modificati dal Senato, recano norme transitorie in vista dell'adozione dei nuovi regolamenti di organizzazione dei due Ministeri, al fine di assicurare l'operatività delle strutture e degli uffici di diretta collaborazione. Si specificano inoltre i compiti del segretario generale del Ministero dell'università e della ricerca.

L'articolo 3, comma 9-bis, introdotto dal Senato, consente anche al Ministero dell'istruzione di avvalersi della Società generale d'informatica s.p.a. – SOGEI per la gestione e lo sviluppo del proprio sistema informativo. Viene inserito, quindi, anche il Ministero dell'istruzione tra i beneficiari di tali servizi informatici, « anche per le esigenze delle istituzioni scola-

stiche ed educative statali nonché per la gestione giuridica ed economica del relativo personale».

L'articolo 3-ter reca una disposizione specifica per gli enti pubblici di ricerca di cui al decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, ai fini dell'applicazione della disciplina transitoria di carattere generale che consente l'assunzione a tempo indeterminato di dipendenti che abbiano rapporti a termine con pubbliche amministrazioni. La norma prevede che per la stabilizzazione presso i suddetti enti il termine temporale entro cui si deve conseguire il requisito relativo all'anzianità di servizio – che è uno dei requisiti posti per l'applicazione della disciplina in esame – resta fissato al 31 dicembre 2017, anche in deroga a norme di proroga.

Il comma 2 dell'articolo 3-ter modifica il decreto legislativo n. 165 del 2001, al fine di valorizzare il titolo di dottore di ricerca e degli altri titoli di studio e di abilitazione professionale all'interno del pubblico impiego.

L'articolo 3-quater, introdotto dal Senato, posticipa dall'anno accademico 2020-2021 all'anno accademico 2021-2022 l'avvio dell'applicazione del regolamento – di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 143 del 2019 – recante le procedure e le modalità per la programmazione e il reclutamento del personale docente e del personale amministrativo e tecnico del comparto AFAM, al contempo differendo (dal 31 dicembre 2019) al 31 dicembre 2020 il termine per l'approvazione della prima programmazione triennale del reclutamento. Inoltre, consente l'inserimento di ulteriori soggetti nelle graduatorie nazionali, utili per l'attribuzione di incarichi di insegnamento presso le Istituzioni AFAM, istituite dalla legge n. 205 del 2017.

L'articolo 5 reca la copertura finanziaria degli oneri derivanti dalle disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3 e 4. Esso destina anche risorse specifiche per coprire gli oneri connessi alla corresponsione dei compensi per le commissioni d'esame dei concorsi banditi nel 2020. In particolare, il comma 1 dispone che agli oneri derivanti

dagli articoli 1, 2, 3 e 4, pari complessivamente a 3.483.000 euro per il 2020 e a 5.374.000 euro annui a decorrere dal 2021, si provvede: a) quanto a 3.483.000 euro per l'anno 2020, 3.439.000 euro per l'anno 2021 e a 4.408.000 euro annui a decorrere dall'anno 2022, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca; b) quanto a 966.000 euro annui a decorrere dal 2021, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero; c) quanto a 969.000 euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui alla legge n. 440 del 1997, ossia il Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi.

Il comma 2-bis – introdotto dal Senato – incrementa di 5 milioni di euro per l'anno 2020 l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo n. 59 del 2017. Tale incremento è destinato a coprire gli oneri dei concorsi per il reclutamento del personale docente delle scuole di ogni ordine e grado. In base al comma 2-ter, al suddetto onere – pari a 5 milioni di euro per il 2020 – si provvede riducendo in misura corrispondente l'autorizzazione di spesa relativa al Piano nazionale di formazione, di cui all'articolo 1, comma 125, della legge n. 107 del 2015, con riferimento alla quota di cui all'articolo 1, comma 256, della legge n. 160 del 2019 (si tratta della quota destinata a misure per il potenzia-

mento della qualificazione dei docenti in materia d'inclusione scolastica, di prevenzione e contrasto al bullismo e al cyberbullismo e di insegnamento dell'educazione al rispetto e alla parità dei sessi).

Conclude esprimendo la convinzione che la suddivisione potrà contribuire a risolvere al meglio i problemi legati al mondo della scuola, dell'università e della ricerca. Formula quindi una proposta di parere favorevole.

Cristina PATELLI (LEGA) rimarca che per l'attuazione del decreto serviranno adempimenti successivi e ulteriori spese. Quindi, anche se il Governo crede di poter procedere rapidamente, è prevedibile che ci sarà una paralisi delle attività nel campo dell'istruzione, dell'università e della ricerca di mesi, nonostante le scadenze e gli impegni. A suo avviso, insomma, c'è il rischio del caos, mentre c'era bisogno di altro. Innanzitutto c'era bisogno, specialmente per il settore della ricerca, di risorse economiche, che il Governo stanziava invece a favore dell'Agenzia nazionale per la ricerca, sotto il controllo della Presidenza del Consiglio, con pesanti conseguenze in termini di libertà e autonomia della ricerca. Sul diritto allo studio, rileva che la complicazione del quadro dei requisiti, diversi da regione a regione, rende tale diritto non fruibile, anche perché mancano le risorse per l'erogazione delle borse di studio. Ricorda quindi che

devono ancora essere banditi numerosi concorsi e che, tra questi, quello per i dirigenti tecnici e per gli insegnanti di religione non sono ancora in agenda. Anche la sicurezza in materia di edilizia scolastica manca delle necessarie risorse per poter essere attuata, nonostante la grave situazione degli edifici che ospitano le scuole. Sempre in tema di misure che non sono ancora state messe in campo, sottolinea la mancata attuazione del piano per la scuola digitale, della formazione dei docenti, dell'adeguamento dei loro stipendi agli standard europei. Conclude, sottolineando che la cronica assenza di risorse viene ulteriormente depauperata dal decreto-legge in esame, che provvede alla moltiplicazione di ministeri e agenzie sottraendo risorse alla scuola e alla ricerca. Preannuncia quindi il voto contrario del gruppo della Lega.

Marco BELLA (M5S), dopo aver sottolineato che il provvedimento era molto atteso dal settore della scuola e dell'università e che non potrà che portare notevoli benefici, preannuncia il voto favorevole del suo gruppo.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole della relatrice.

La seduta termina alle 21.

ALLEGATO

5-03411 Nevi: Sull'esclusione, ai sensi del D.M. 23 dicembre 2019, delle Università telematiche dalla possibilità di istituire alcune classi di laurea.

5-03420 Frassinetti: Sull'esclusione, ai sensi del D.M. 23 dicembre 2019, delle Università telematiche dalla possibilità di istituire alcune classi di laurea.

TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA

Attesa, la sostanziale identità delle questioni rappresentate con le interrogazioni poste all'ordine del giorno, con il consenso dei presentatori, mi accingerei rendere una risposta congiunta ai quesiti posti, sulla base degli elementi forniti da parte degli uffici del Ministero dell'Università e della Ricerca.

Preliminarmente si ritiene di dover ringraziare gli onorevoli interroganti per la questione sollevata, poiché essa consente di fare chiarezza in merito al Decreto Ministeriale del 23 dicembre 2019, in relazione al quale credo sia utile, innanzitutto, ricostruire l'iter procedurale.

Il Decreto Ministeriale in parola reca indicazioni concernenti le linee generali di indirizzo sulla programmazione relativa all'istituzione di corsi di studio, di cui all'allegato 3 del Decreto Ministeriale n. 989 del 25 ottobre 2019, fornendo, per quanto qui di interesse, chiarimenti sulla programmazione triennale relativa all'istituzione di corsi di studio, di cui al suddetto allegato.

In particolare, il Decreto ha esteso la limitazione alla possibilità di erogare C.F.U. con le modalità della formazione a distanza per un massimo del 10 per cento, fino a quel momento prevista soltanto per la classe di laurea magistrale in Scienze della formazione primaria, anche alle classi delle lauree in:

Scienze dell'educazione e della formazione (L19);

Scienze e tecniche psicologiche (L24);

Servizio sociale (L39);

nonché alle classi delle lauree magistrali in Psicologia (LM51) e in Scienze Pedagogiche (LM85);

Successivamente all'insediamento del nuovo Ministro dell'Università e della Ricerca, preso atto dell'adozione del suddetto Decreto ministeriale, si è ravvisata la necessità di trasmetterlo all'organo di controllo per le consuete verifiche.

Avendo il competente ufficio di controllo della Corte dei conti sollevato taluni rilievi, la Direzione generale per la formazione universitaria, l'inclusione e il diritto allo studio ha ritenuto opportuno, in relazione al contenuto dei rilievi rappresentati dal medesimo organo di controllo, ritirare il Decreto di cui si discute.

Ciò detto in relazione alla situazione del decreto in parola, è utile cogliere questa opportunità per riferire le linee di indirizzo che il Ministro dell'università e della ricerca intende seguire nell'ambito degli ulteriori interventi di sua competenza sulla questione in argomento.

Il Ministro condivide l'esigenza rappresentata dagli interroganti in merito alla necessità di proseguire un confronto costante con gli enti universitari – siano essi

telematici o tradizionali: cosa che, peraltro, è ciò che sta già avvenendo fin dalla istituzione del nuovo dicastero.

Va detto, infatti, in relazione alla posizione del Ministro in materia di attività formativa delle Università telematiche, che uno dei suoi principali obiettivi è proprio quello di garantire la qualità del servizio, ed il progressivo miglioramento, di tutta l'offerta formativa universitaria, a prescindere se la stessa sia erogata secondo le modalità tradizionali o quelle telematiche.

Proprio in considerazione di quanto affermano gli onorevoli interroganti circa le possibili utilità delle metodologie di insegnamento a distanza, occorre precisare che l'obiettivo del Ministero è, indipendentemente dalle modalità di svolgimento della didattica, quello di rafforzare il servizio universitario in un'ottica di collaborazione e di valorizzazione della complementarietà dei vari metodi di insegnamento, per poter, sempre più efficace-

mente e concretamente, venire incontro alle esigenze degli studenti e valorizzarne le capacità e le inclinazioni.

Ciò detto in relazione alle principali questioni poste in entrambi gli atti ispettivi, si ritiene utile, infine, fornire un chiarimento in merito alle dichiarazioni del Presidente dell'ordine nazionale degli psicologi, riportate nell'interrogazione dell'Onorevole Nevi.

Con successive, formali comunicazioni, infatti, l'Ordine degli Psicologi (C.N.O.P.) ha ritenuto di dover evidenziare il fraintendimento creatosi sull'opinione dell'Ordine e del suo Presidente circa l'emanazione del D.M. n. 1171/2019, precisando che ciò che è stato messo in discussione non è la valenza didattica dei singoli Enti universitari che operano a distanza, bensì l'idoneità del metodo di formazione a distanza applicato allo specifico percorso accademico e post-accademico dello psicologo.

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-03626 Moretto: Sulla crisi dell'azienda Jp Industries	60
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	63
5-03627 Sut: Sulla disciplina dell'assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni d'acqua per uso idroelettrico	61
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	64
5-03628 Nardi: Sulle iniziative per il rilancio dell'industria delle costruzioni	61
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	66
5-03629 Fiorini: Sulla crisi della Arbos Goldoni Spa	61
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i>	68
5-03689 Baldini: Sulle iniziative per salvaguardare l'attività delle imprese che detengono concessioni di pertinenza demaniali marittime	62

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Giovedì 27 febbraio 2020. — Presidenza del vicepresidente Luca CARABETTA. — Interviene il viceministro dello sviluppo economico Stefano Buffagni.

La seduta comincia alle 8.45.

Luca CARABETTA, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche attraverso impianti televisivi a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

5-03626 Moretto: Sulla crisi dell'azienda Jp Industries.

Sara MORETTO (IV) illustra l'interrogazione in titolo.

Il Viceministro Stefano BUFFAGNI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Sara MORETTO (IV), replicando, ringrazia il rappresentante del Governo per la completa e dettagliata risposta. Sottolinea come l'azienda oggetto dell'interrogazione si colloca all'interno di un comparto strategico, quello degli elettrodomestici, che sta vivendo un momento di grande crisi. Nonostante dalla risposta risulti con chiarezza l'attenzione del Governo alla situazione dell'azienda, rimane la preoccupazione per la situazione stessa. Se, infatti, è positivo che si vada a definire il programma d'area, non ci sono però passi avanti sul concordato e sulla conferma della cassa integrazione, cosa che implica un profondo stato d'incertezza nei lavoratori. Resta poi l'incognita sull'individuazione di un nuovo *partner* industriale. In conclusione, la situazione che

emerge dalla risposta non è rassicurante, in particolare per il territorio dal quale proviene l'istanza dell'interrogazione. Rinova l'invito al Governo a mantenere alta l'attenzione e a proseguire negli incontri con l'azienda e le parti sociali annunciati nella risposta.

5-03627 Sut: Sulla disciplina dell'assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni d'acqua per uso idroelettrico.

Luca SUT (M5S) illustra l'interrogazione in titolo, che riguarda la regionalizzazione delle derivazioni d'acqua per uso idroelettrico, stabilita dal decreto-legge semplificazioni. Tale disposizione prevede che le singole regioni provvedano a disciplinare la materia con legge regionale non oltre il 31 marzo 2020. Data la scadenza imminente, si chiede quali siano le regioni che non abbiano ancora provveduto a tale adempimento.

Il Viceministro Stefano BUFFAGNI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Luca SUT (M5S) replicando, si dichiara soddisfatto della risposta del rappresentante del Governo, ma meno di quello che hanno fatto sinora le regioni. Auspica che le regioni stesse provvedano al più presto a disciplinare la materia delle concessioni idroelettriche, molto importante per i territori, in particolare per quelli che vivono fenomeni di spopolamento e necessitano del mantenimento di risorse come quelle oggetto dell'interrogazione. Sottolinea, inoltre, l'opportunità che hanno le regioni di gestire in forma pubblica e partecipata gli impianti idroelettrici, troppo volte invece in mano ad aziende straniere che non hanno particolare attenzione per il territorio.

5-03628 Nardi: Sulle iniziative per il rilancio dell'industria delle costruzioni.

Marco LACARRA (PD) in qualità di cofirmatario illustra l'interrogazione in titolo, che si riferisce al comparto edile, rilevante per il nostro Paese, ma in pro-

fonda crisi. Gli incentivi messi in atto, anche se indubbiamente positivi, non saranno sufficienti ad aiutare il comparto ad uscire dalla crisi, se non verranno trasformati in elementi strutturali all'interno di un quadro normativo di riordino complessivo del settore. Si chiede, quindi, al Governo quali misure si intendano adottare per superare la crisi del settore e se è in piedi l'idea di realizzare il suddetto quadro normativo.

Il Viceministro Stefano BUFFAGNI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Marco LACARRA (PD), replicando, si dichiara soddisfatto della risposta del rappresentante del Governo. Sottolinea, però, come meriti un approfondimento un tema che non è stato toccato, quello di una normativa sugli appalti pubblici che favorisca interventi di efficientamento ed edilizia sostenibile, anche se non tutti i Comuni italiani sono pronti a recepire questo orientamento.

5-03629 Fiorini: Sulla crisi della Arbos Goldoni Spa.

Benedetta FIORINI (FI) illustra l'interrogazione in titolo, basata sulla crisi della Arbos Goldoni Spa, rilevata nel 2011 da un'azienda cinese. Sottolinea, in particolare, che si è sviluppata progressivamente una delocalizzazione dell'impresa e dal 2019 si è poi interrotta la produzione, non sono stati pagati i fornitori e si è arrivati al deposito, in questo mese, dell'avvio di una procedura concorsuale di concordato preventivo da parte dell'azienda. Si chiede, quindi, al Governo la convocazione di un tavolo istituzionale, non solo per definire la situazione dei lavoratori, ma per valutare quella che appare manifestamente come una delocalizzazione di un'impresa italiana e una sottrazione di un *know how* nazionale d'avanguardia.

Il Viceministro Stefano BUFFAGNI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Benedetta FIORINI (FI), replicando, si dichiara parzialmente soddisfatta della risposta del rappresentante del Governo. Sottolinea, però, come rimanga irrisolta la questione sullo sfondo, quella di una grande azienda cinese che ha comprato un'importante azienda italiana del settore della costruzione di macchine agricole, con centinaia di lavoratori, alla base di una filiera produttiva altrettanto rilevante. Si tratta di un settore fondamentale del *made in Italy*, e la questione oggetto dell'interrogazione merita la giusta attenzione sotto questo profilo. Osserva che le aziende straniere che investono in Italia devono rispettare i patti. Chiede quindi, al Governo di inserire questa crisi tra le priorità da affrontare, e di contrastare efficacemente il cosiddetto fenomeno di cannibalizzazione delle imprese italiane, cosa sinora non avvenuta. Ricorda, al proposito, le proposte di legge presentate dal suo gruppo che auspica siano presto

esaminate dal Parlamento. In conclusione, bisogna evitare che le aziende straniere si impossessino di quelle italiane, con il relativo *know how*, non rispettino i patti sottoscritti e delocalizzino la produzione.

5-03689 Baldini: Sulle iniziative per salvaguardare l'attività delle imprese che detengono concessioni di pertinenza demaniali marittime.

Luca CARABETTA, *presidente*, avverte che, a seguito dell'accordo tra il presentatore e il Governo lo svolgimento dell'interrogazione 5-03689 presentata dalla deputata Baldini è rinviato ad altra seduta.

Luca CARABETTA, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 9.15.

ALLEGATO 1

5-03626 Moretto: Sulla crisi dell'azienda Jp Industries.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Premetto che il MISE segue in maniera costante e da tempo la vicenda relativa all'azienda ex Merloni J&P Industries sia con il tavolo di monitoraggio che attraverso l'attuazione dell'Accordo di programma relativo alla riconversione produttiva dei territori interessati dalla medesima crisi (*ex* legge 181 del 1989).

A tal ultimo proposito, infatti, ricordo che l'area dove è ubicata l'azienda JP Industries è oggetto di un Accordo di Programma che scadrà il 18 marzo prossimo.

Di conseguenza, entro febbraio verrà convocato il gruppo di coordinamento e controllo per:

i) definire la proroga, le modalità e i contenuti della rimodulazione delle economie disponibili ai sensi della legge 181 del 1989;

ii) valutare la conferma della destinazione delle risorse accantonate per JP Industries.

Relativamente al concordato richiesto da JP Industries in data 1° luglio 2019, informo che il Tribunale di Ancona ha emesso lo scorso 12 febbraio il provvedimento collegiale con il quale ha ritenuto, allo stato, inammissibile la proposta di concordato preventivo presentata e ha assegnato alla società il termine di 15 giorni per il deposito di eventuali note e documenti, così come previsto dalla legge fallimentare. Di conseguenza, allo stato non sussistono le condizioni per l'eventuale presentazione di una richiesta di agevolazioni a valere sulle misure di finanza agevolata, essendo possibile accedere ad aiuti pubblici solo a seguito della positiva conclusione della procedura concorsuale in atto.

Sulla cassa integrazione guadagni straordinari, sentito il Ministero del Lavoro, comunico che lo stesso con proprio decreto del 19 aprile 2019 ha autorizzato la concessione del trattamento di CIGS fino al 31 dicembre 2019 e rivolto ad un organico pari a 307 lavoratori del sito di Nocera Umbra e 96 lavoratori del sito di Fabriano.

Allo stato, la società ha presentato istanza di proroga del sopra citato trattamento, per la complessità del programma di riorganizzazione aziendale, invocando sempre l'articolo 22-*bis* del decreto legislativo 148/2015.

La nuova istanza (presentata il 28 gennaio 2020) prevede, in particolare, la richiesta del trattamento di CIGS per l'ulteriore periodo intercorrente dal 1° gennaio 2020 al 31 luglio 2020. Attualmente, dunque, è in corso la dovuta istruttoria amministrativa presso i competenti uffici del Ministero del Lavoro al fine di concedere il citato trattamento.

Con riferimento al piano industriale, si erano già riscontrate delle criticità e l'azienda era stata invitata – nell'ambito di una riunione del tavolo – a rivedere il piano industriale per renderlo più attrattivo all'ingresso di nuovi possibili *partner*.

Si informa, inoltre, che sono previsti ulteriori incontri con la proprietà e le parti sociali e in quella occasione saranno approfondite tutte le criticità e le possibili soluzioni, per scongiurare un danno economico al territorio.

In conclusione, si conferma, la disponibilità del Ministero dello sviluppo economico – per quanto di competenza – a condividere un percorso finalizzato a garantire la continuità produttiva e i livelli occupazionali dell'Azienda.

ALLEGATO 2

5-03627 Sut: Sulla disciplina dell'assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni d'acqua per uso idroelettrico.**TESTO DELLA RISPOSTA**

L'atto in discussione pone l'attenzione sulla materia delle concessioni di grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico, la quale tocca competenze statali e regionali.

In particolare, si fa riferimento alla regionalizzazione della proprietà delle opere idroelettriche alla scadenza delle concessioni e nei casi di decadenza o rinuncia alle stesse, disposta dall'articolo 11-*quater*, decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12.

In particolare, in base all'attuale normativa, le regioni disciplinano con propria legge, entro il 13 febbraio 2020 e, comunque, non oltre il 31 marzo 2020, la definizione dei criteri di ammissione e di assegnazione – ossia i criteri di aggiudicazione – e i requisiti di capacità finanziaria organizzativa e tecnica sulla scorta dei requisiti minimi individuati dalla legge nazionale.

Come noto, le procedure di assegnazione delle nuove concessioni devono essere avviate entro due anni dall'entrata in vigore della legge regionale.

In tale ottica, gli Interroganti chiedono quali siano le regioni che, allo stato attuale, risultano non aver ancora disciplinato con propria legge le modalità e le procedure di assegnazione delle concessioni a scopo idroelettrico.

Nel rilevare che le regioni non abbiano un obbligo di informativa nei confronti del Ministero dello sviluppo economico, risulterebbe, tuttavia, che nessuna delle medesime abbia ancora dato attuazione alla norma richiamata.

A tal proposito, giova ricordare che, in relazione alle concessioni idroelettriche, la Commissione Europea, con procedura di infrazione 2011/2016, aveva sollevato problemi di incompatibilità della normativa nazionale con la direttiva 2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato interno e con il diritto alla libertà di stabilimento garantito dall'articolo 49 del Trattato sul funzionamento UE.

A seguito dell'adozione della nuova disciplina di riforma delle concessioni idroelettriche e delle modalità di assegnazione previste, contenuta nel citato decreto-legge 135/2018, la Commissione europea ha inviato una lettera di costituzione in mora complementare all'Italia, ai sensi dell'articolo 258 del TFUE, notificata in data 8 marzo 2019.

Nelle more di tale procedura di infrazione, è stato costituito un tavolo di coordinamento in cui si confrontano le Regioni, il Ministero dello sviluppo economico e il Dipartimento per le Politiche Europee, per far fronte a quanto previsto dalla normativa europea e sanare l'attuale condizione di inadempienza.

Al fine di avere un quadro aggiornato sull'avanzamento dell'*iter* di adozione delle leggi regionali *de quibus* e il conseguente espletamento delle procedure di gara, è stato sentito sul punto il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, il quale riferisce di aver già avviato la richiesta di ricognizione sullo stadio di avanzamento delle iniziative legislative intraprese dalle regioni, le quali dovranno riferire in merito entro la fine del mese corrente, tra-

mite il Coordinamento tecnico interregionale competente in materia di energia.

Da un confronto degli uffici del Ministero dello sviluppo economico con i rappresentanti della regione Sardegna, capofila del coordinamento « energia », è emerso che lo scorso 17 febbraio le regioni avrebbero già avviato una verifica complessiva della situazione, al fine di renderla disponibile al Presidente della Conferenza delle

Regioni e da questi al Ministro per gli Affari regionali, entro il termine richiesto.

In conclusione, fermo restando la partecipazione al citato tavolo tecnico, il Ministero dello sviluppo economico, nell'ambito delle proprie competenze, dedicherà la dovuta attenzione al procedimento in corso, affinché da parte delle amministrazioni coinvolte si raggiungano gli obiettivi attesi nei tempi previsti.

ALLEGATO 3

5-03628 Nardi: Sulle iniziative per il rilancio dell'industria delle costruzioni.**TESTO DELLA RISPOSTA**

L'edilizia rappresenta senz'altro uno dei settori di traino dell'economia italiana, sia per numero di imprese e lavoratori coinvolti, sia per il volume di fatturato prodotto, ed è indubbio che bisogna favorirne il rilancio.

Anche per questo motivo è stato istituito presso il Ministero dello sviluppo economico il Tavolo sull'edilizia, con il coinvolgimento del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

La prima riunione del Tavolo si è tenuta l'11 dicembre scorso ed è stata presieduta direttamente dal Ministro Stefano Patuanelli, il quale ha indicato l'obiettivo di verificare strumenti esistenti ed individuare misure nuove per dare risposte funzionali al rilancio di un settore da anni in difficoltà.

Le principali misure esistenti per rilanciare e sostenere il comparto dell'edilizia, sono di natura fiscale: detrazioni dall'imposta lorda delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio, per misure antisismiche, Ecobonus e bonus verde, disciplinate rispettivamente dal Testo Unico delle Imposte sui Redditi, dal decreto-legge n. 63/2013 relativo alla prestazione energetica nell'edilizia nonché dalla Legge di Bilancio 2019.

In particolare, l'Ecobonus rappresenta, ad oggi, uno dei principali meccanismi incentivanti per attivare investimenti nell'ambito dell'efficienza energetica in edilizia, avendo stimolato investimenti in un quadriennio per più di 16 miliardi di euro. Le detrazioni Bonus Casa ed Ecobonus hanno assorbito una media di circa 250.000 occupanti nel periodo 2011-2018, 370.000 se si considera anche l'in-

dotto; le assunzioni degli addetti diretti è stata pari a 31.000 unità e 16.000 quelli indiretti.

Su questa scia si colloca anche la Legge di Bilancio 2020, la quale ha confermato: il bonus ristrutturazioni 2020, il bonus mobili 2020, l'Ecobonus 2020-2021, il bonus verde 2020 e il Sismabonus 2021.

La Legge di Bilancio 2020 stabilisce anche (commi da 219 a 224) la detraibilità delle spese sostenute per il recupero delle facciate esterne (cosiddetto Bonus Facciate).

Inoltre, per ovviare alla restrizione del credito bancario alle imprese edili, il Governo ha istituito, nell'ambito del Fondo di garanzia, un'apposita sezione speciale, con una dotazione di 50 milioni di euro, dedicata alla concessione di garanzia in favore delle PMI che vantano crediti verso la Pubblica Amministrazione e delle PMI edili che si trovano in una situazione di difficoltà nella restituzione di un finanziamento bancario.

In questa direzione si muove il Fondo nazionale per l'efficienza energetica (FNEE), il quale sostiene interventi di efficientamento energetico realizzati sia dalle imprese che dalla PA attraverso prestiti a tasso agevolato e garanzie su operazioni di finanziamento.

In questa direzione si muove anche il Decreto direttoriale 14 maggio 2019 del MiSE che ha assegnato i contributi stanziati dal Decreto Crescita (complessivamente 500 milioni di euro) in favore dei Comuni, per la realizzazione di progetti di efficientamento energetico e di sviluppo territoriale sostenibile (norma Fraccaro).

Si ricorda infine che Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima (PNIEC) prevede che il settore residenziale sia quello su cui maggiormente si dovranno concentrare gli sforzi di efficienza energetica nel prossimo decennio.

Quanto alla proposta dell'Onorevole interrogante di un provvedimento organico che raccolga tutti gli incentivi legati all'edilizia, giova tenere conto del fatto che la « Guida alla dichiarazione dei redditi delle persone fisiche » dell'Agenzia delle Entrate

è aggiornata annualmente e costituisce un documento organico in materia di deduzioni e detrazioni. Tuttavia, tengo a precisare che il Tavolo tecnico costituito presso il MISE sta anche approfondendo la possibilità di coordinare nonché modificare le misure agevolative esistenti, per adattarle alle esigenze del settore dell'edilizia, tenendo anche conto delle trasformazioni tecnologiche in atto, volte a favorire una filiera produttiva legata alla riqualificazione energetica e alla riconversione ecosostenibile.

ALLEGATO 4

5-03629 Fiorini: Sulla crisi della Arbos Goldoni Spa**TESTO DELLA RISPOSTA**

L'atto in discussione si riferisce alle vicende dello stabilimento ex Goldoni di proprietà della *holding* cinese Lovol Arbos Group Spa, con sede a Migliarina di Carpi.

Come ricordato dagli Interroganti, il noto *brand*, da sempre collegato alla produzione di macchine agricole e, in particolare, di trattori, aveva già attraversato alcuni momenti di crisi (come dimostra il fatto che la prima richiesta di concordato preventivo, poi superato dall'acquisizione di Lovol Arbos, risalgia al 2015).

Ciò detto, la richiesta di avvio di una procedura concorsuale di concordato preventivo depositata il 13 febbraio scorso al Tribunale di Modena dalla Lovol Arbos, potrebbe mettere a rischio il futuro di decine di lavoratori e l'indotto in un territorio da sempre legato a doppio filo con l'azienda e la sua produttività di alto valore nel comparto agro meccanico italiano, così come evidenziato dagli Interroganti.

Il Ministero della Giustizia, sentito nel merito, ha informato che il Tribunale di Modena in data 18 febbraio scorso, ha concesso termine per il deposito del piano concordatario, proposta e documenti per la data del 13 maggio 2020, nominando come Giudice delegato il Presidente del tribunale medesimo, dott. Pasquale Liccardo e come Commissario giudiziale il dott. Paolo Rinaldi.

Nel ricorso introduttivo la società asserisce quali cause della crisi:

una contrazione della domanda nel settore delle macchine agricole;

un calo notevole delle vendite in taluni mercati esteri di riferimento;

un adeguamento problematico ai nuovi *standard* previsti dalla normativa anche europea per le macchine agricole.

Dalle prime informazioni assunte dal Commissario, risulta che la proprietà e il *management* hanno disposto, durante l'inverno, una verifica della contabilità di magazzino allo scopo di comprendere le dinamiche e la consistenza del capitale circolante nonché di verificare chi sono i fornitori non pagati alle scadenze e che hanno in gran parte cessato le consegne di materiale e servizi.

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentito riguardo alle problematiche occupazionali dell'azienda, ha informato che l'ultimo trattamento di integrazione salariale riconosciuto alla Goldoni S.p.a. è stato per contratto di solidarietà per il periodo dal 9 gennaio al 4 settembre 2017.

Si informa, inoltre, che in data 31 dicembre 2019, la Goldoni ha presentato una richiesta di esame congiunto della situazione aziendale Analizzato alla proroga della CIGS per riorganizzazione aziendale. Al riguardo, il Ministero del Lavoro aveva provveduto alla sospensione delle convocazioni delle Parti nell'attesa che fosse disposto, nell'ambito della conversione del decreto-legge « Milleproroghe », il rifinanziamento dell'ammortizzatore sociale richiesto. Pertanto, il Ministero del Lavoro provvederà quanto prima alla convocazione delle aziende che finora ne hanno fatto richiesta, essendo stato appena approvato il « Milleproroghe ».

In conclusione, tengo a precisare che resta ferma l'attenzione del Ministero dello sviluppo economico sulla crisi in parola e si conferma la disponibilità ad attivarsi, su richiesta e nei limiti delle competenze del Ministero, per la tutela della produzione e dell'occupazione nel territorio dove opera la Goldoni s.p.a.

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti del CNEL nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 522 Ciprini, C. 615 Gribaudo, C. 1320 Boldrini, C. 1345 Benedetti, C. 1675 Gelmini, C. 1732 Vizzini e C. 1925 CNEL, recanti modifiche all'articolo 46 del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, in materia di rapporto sulla situazione del personale	70
--	----

SEDE REFERENTE:

Disposizioni concernenti l'integrazione della composizione della Commissione medico-ospedaliera per il riconoscimento della dipendenza delle infermità da causa di servizio e le funzioni di rappresentanza dell'Unione nazionale mutilati per servizio. C. 1339 Locatelli (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	70
---	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	71
---	----

AUDIZIONI INFORMALI

Giovedì 27 febbraio 2020.

Audizione di rappresentanti del CNEL nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 522 Ciprini, C. 615 Gribaudo, C. 1320 Boldrini, C. 1345 Benedetti, C. 1675 Gelmini, C. 1732 Vizzini e C. 1925 CNEL, recanti modifiche all'articolo 46 del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, in materia di rapporto sulla situazione del personale.

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.05 alle 14.30.

SEDE REFERENTE

Giovedì 27 febbraio 2020. — Presidenza del presidente Andrea GIACCONE.

La seduta comincia alle 14.30.

Disposizioni concernenti l'integrazione della composizione della Commissione medico-ospedaliera per il riconoscimento della dipendenza delle infermità da causa di servizio e le funzioni di rappresentanza dell'Unione nazionale mutilati per servizio. C. 1339 Locatelli.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 19 febbraio 2020.

Andrea GIACCONE, *presidente*, avverte che, sul nuovo testo della proposta di legge n. 1339 Locatelli, risultante dall'esame delle proposte emendative presentate, sono pervenuti il parere favorevole della I Commissione (Affari Costituzionali) e il parere contrario della IV Commissione (Difesa). La V Commissione (Bilancio) esprimerà il parere di competenza direttamente all'Assemblea. La XII Commissione (Affari Sociali) ha comunicato che non esprimerà il previsto parere.

Chiede, quindi, se vi siano colleghi che intendano intervenire.

Davide TRIPIEDI (M5S), anche in considerazione dell'assenza del relatore D'Alessandro, ritiene opportuno il rinvio dell'esame del nuovo testo della proposta di legge. Il tempo a disposizione, infatti, permetterà ai relatori e ai componenti la Commissione di approfondire il contenuto del parere contrario espresso dalla Commissione difesa e di definire le modalità del prosieguo dell'esame del provvedimento.

Alessandra LOCATELLI (LEGA), *relatrice*, intende sottolineare il carente contenuto tecnico del parere contrario espresso dalla Commissione difesa, tale da farle sorgere il sospetto che vi sia una non dichiarata volontà di impedire all'U.N.M.S.

di godere del medesimo trattamento riservato alle altre associazioni di tutela degli invalidi. Concorda, pertanto, con la proposta di rinviare l'esame del nuovo testo della proposta di legge, in quanto il tempo a disposizione permetterà un'ulteriore riflessione sulla questione, anche in altre sedi.

Andrea GIACCONE, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.40.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.40 alle 14.50.

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	72
---	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Giovedì 27 febbraio 2020.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle
13.55 alle 14.05.

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulle politiche dell'Unione europea per l'attuazione dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile.

Audizione del prof. Fabrizio Barca, coordinatore del Forum Disuguaglianze e Diversità
(*Svolgimento e conclusione*) 74

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Programma di lavoro della Commissione per il 2020 – Un'Unione più ambiziosa.
(COM(2020)37 final).

Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nell'anno 2020
(Doc. LXXXVI, n. 3) (*Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio*) 74

ATTI DEL GOVERNO:

Sull'ordine dei lavori 75

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2017/2102, recante modifica della direttiva 2011/65/UE sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 4 ottobre 2019, n. 117. Atto n. 146 (*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole*) 75

ALLEGATO 1 (*Parere approvato dalla Commissione*) 81

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2017/2109, del 15 novembre 2017, che modifica la direttiva 98/41/CE, relativa alla registrazione delle persone a bordo delle navi da passeggeri che effettuano viaggi da e verso i porti degli Stati membri della Comunità, e la direttiva 2010/65/UE, relativa alle formalità di dichiarazione delle navi in arrivo e/o in partenza da porti degli Stati membri, ai sensi dell'articolo 18 della legge 4 ottobre 2019, n. 117. Atto n. 148 (*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio*) 76

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva (UE) 2018/645 che modifica la direttiva 2003/59/CE, relativa alla quantificazione iniziale e alla formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci o passeggeri e la direttiva 2006/126/CE concernente la patente di guida. Atto n. 149 (*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazione*) 76

ALLEGATO 2 (*Parere approvato dalla Commissione*) 82

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale. Atto n. 151 (*Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio*) 77

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 15 novembre 2017, n. 183, di attuazione della direttiva (UE) 2015/2193 relativa alla limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi, nonché per il riordino del quadro normativo degli stabilimenti che producono emissioni nell'atmosfera. Atto n. 138 (*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni*) 79

ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	84
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/822, recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale relativamente ai meccanismi transfrontalieri soggetti all'obbligo di notifica. Atto n. 152 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	79
ALLEGATO 4 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	86
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	80

INDAGINE CONOSCITIVA

Giovedì 27 febbraio 2020. — Presidenza del presidente Sergio BATTELLI.

La seduta comincia alle 9.05.

Indagine conoscitiva sulle politiche dell'Unione europea per l'attuazione dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile.

Audizione del prof. Fabrizio Barca, coordinatore del Forum Disuguaglianze e Diversità.

(Svolgimento e conclusione).

Sergio BATTELLI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Introduce, quindi, l'audizione.

Il professor Fabrizio BARCA, svolge una relazione sui temi oggetto dell'indagine conoscitiva.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, il deputato Filippo SENSI (PD), le deputate Cristina ROSSELLO (FI), Emanuela ROSSINI (MISTOMIN.LING.) e Marina BERLINGHIERI (PD), il deputato Piero DE LUCA (PD) e la deputata Francesca GALIZIA (M5S).

Il professor Fabrizio BARCA risponde ai quesiti posti e fornisce precisazioni.

Sergio BATTELLI, *presidente*, ringrazia gli intervenuti e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 9.55.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Giovedì 27 febbraio 2020. — Presidenza del presidente Sergio BATTELLI.

La seduta comincia alle 14.05.

Programma di lavoro della Commissione per il 2020 – Un'Unione più ambiziosa. (COM(2020)37 final)

Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nell'anno 2020. (Doc. LXXXVI, n. 3).

(Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame congiunto dei documenti in oggetto, rinviato il 20 febbraio 2020.

Sergio BATTELLI, *presidente*, ricorda che l'esame è stato avviato lo scorso 20 febbraio con lo svolgimento della relazione introduttiva da parte della relatrice, Conny Giordano, e l'inizio del dibattito. Avverte,

inoltre, che non risultano ancora pervenuti pareri da parte di altre Commissioni.

Nessuno chiedendo d'intervenire, rinvia il seguito dell'esame congiunto dei documenti in titolo ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.10.

ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 27 febbraio 2020. — Presidenza del presidente Sergio BATTELLI.

La seduta comincia alle 14.10.

Sull'ordine dei lavori.

Sergio BATTELLI, *presidente*, propone, concorde la Commissione, di procedere a un'inversione nell'ordine del giorno della seduta odierna, nel senso di procedere, dapprima, all'esame degli Atti del Governo n. 146, n. 148, n. 149 e n. 151, quindi all'esame dell'Atto del Governo n. 138 e, infine, all'esame dell'Atto del Governo n. 152.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2017/2102, recante modifica della direttiva 2011/65/UE sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 4 ottobre 2019, n. 117. Atto n. 146.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 19 febbraio 2020.

Sergio BATTELLI (M5S), *presidente*, ricorda che il termine per l'espressione del parere scade l'8 marzo prossimo. Rammenta che nella seduta del 19 febbraio scorso il relatore, Raffaele Bruno, ha illustrato i con-

tenuti del provvedimento ed è iniziato il dibattito. Ricorda, altresì, che il relatore ha accolto la richiesta di non procedere direttamente alla votazione del parere e che l'esame del provvedimento è stato, pertanto, rinviato alla seduta odierna.

Raffaele BRUNO (M5S), *relatore*, facendo seguito alla richiesta di rinvio dell'esame dello schema di decreto legislativo da parte di alcuni membri della Commissione, per approfondire ulteriormente alcune delle misure contenute nel provvedimento, segnala di aver preso parte, martedì scorso, all'audizione informale, presso la VIII Commissione Ambiente, competente in via primaria, dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) e dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA).

Osserva, in particolare, che l'audizione dei rappresentanti di ISPRA ha fatto emergere l'attiva partecipazione del predetto Istituto, in qualità di rappresentante nazionale, e sempre in coordinamento con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nella fase di predisposizione delle modifiche normative che hanno portato all'emanazione della direttiva 2017/2102 e al relativo schema di decreto legislativo. Nello specifico, evidenzia, peraltro, come ISPRA ed ENEA siano concordi nell'esprimere un giudizio positivo in merito alle proposte di modifica relative all'esclusione di alcune categorie di prodotti di nicchia dal campo di applicazione del provvedimento in esame – come gli organi a canne e le macchine mobili non stradali destinate ad uso esclusivo professionale con alimentazione esterna – in quanto la loro inclusione comporterebbe vantaggi trascurabili per l'ambiente o la salute e causerebbe, al contrario, problemi di conformità o distorsioni di mercato irrisolvibili che non possono essere affrontate in modo efficace mediante il meccanismo di esenzione previsto dalla direttiva.

Segnala poi che in sede di audizione informale è altresì emerso un orientamento favorevole anche circa l'estensione della deroga all'immissione di parti di ricambio ricavate da apparecchiature elet-

triche ed elettroniche che contengono sostanze di cui all'allegato II, sottolineando che ciò permette di incrementare la durata di vita utile di alcune apparecchiature, giacché aggiornamenti e riparazioni ritardano il loro smaltimento come rifiuti, con benefici ambientali evidenti.

In conclusione, rileva come entrambi i soggetti auditi abbiano sottolineato il condivisibile intento del provvedimento di facilitare le operazioni sul mercato dell'usato e la riparazione delle apparecchiature elettriche ed elettroniche già immesse, prevedendo una fase di transizione nella restrizione alla presenza di sostanze pericolose nelle componenti elettroniche di apparecchiature non più funzionanti che potrebbero essere utilizzati per riparare altre apparecchiature datate, confermando l'opinione che lo schema di decreto all'esame rappresenta, in tal senso, un tassello importante nell'ambito della transizione verso un'economia circolare.

Formula quindi una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*).

Alessandro GIGLIO VIGNA (LEGA) annuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta del relatore (*vedi allegato 1*).

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2017/2109, del 15 novembre 2017, che modifica la direttiva 98/41/CE, relativa alla registrazione delle persone a bordo delle navi da passeggeri che effettuano viaggi da e verso i porti degli Stati membri della Comunità, e la direttiva 2010/65/UE, relativa alle formalità di dichiarazione delle navi in arrivo e/o in partenza da porti degli Stati membri, ai sensi dell'articolo 18 della legge 4 ottobre 2019, n. 117.

Atto n. 148.

(*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 20 febbraio 2020.

Sergio BATTELLI, *presidente*, ricorda che il termine per l'espressione del parere scade il 9 marzo prossimo. Chiede quindi al relatore se ritenga ricorrano le condizioni per formulare una proposta di parere.

Matteo COLANINNO (IV), *relatore*, riferisce che appare opportuno un ulteriore approfondimento istruttorio, riservandosi di presentare la proposta di parere in altra seduta.

Sergio BATTELLI, *presidente*, nessuno chiedendo d'intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva (UE) 2018/645 che modifica la direttiva 2003/59/CE, relativa alla quantificazione iniziale e alla formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci o passeggeri e la direttiva 2006/126/CE concernente la patente di guida.

Atto n. 149.

(*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazione*).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 20 febbraio 2020.

Sergio BATTELLI, *presidente*, ricorda che il termine per l'espressione del parere scade il 10 marzo prossimo.

Piero DE LUCA (PD), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole con un'osservazione (*vedi allegato 2*), che al fine di contribuire alla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e al miglioramento della qualità dell'aria invita il Governo a valutare la possibilità di adottare ogni accorgimento tecnico ed operativo utile che consenta di recepire nell'ordinamento nazionale anche quanto previsto dall'articolo 2, numero 2), della direttiva (UE) 2018/645, in relazione alla

possibilità di autorizzare, a specifiche condizioni, i titolari di una patente di guida di categoria B rilasciata da almeno due anni a guidare determinati tipi di veicoli alimentati con i combustibili alternativi di cui all'articolo 2 della direttiva 96/53/CE del Consiglio.

Alessandro GIGLIO VIGNA (LEGA) annuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta del relatore (*vedi allegato 2*).

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale.

Atto n. 151.

(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno.

Sergio BATTELLI, *presidente*, ricorda che il termine per l'espressione del parere scade il 10 marzo prossimo.

Francesca GALIZIA (M5S), *relatrice*, segnala, preliminarmente, che il recepimento della direttiva era previsto dovesse avvenire entro il 6 luglio 2019 e che la Commissione europea, con lettera del 18 settembre 2019, ne ha contestato il mancato recepimento avviando, conseguentemente, la procedura d'infrazione n. 2019/0279.

Fa presente che la direttiva in titolo (cosiddetta « direttiva PIF ») è volta a completare il quadro delle misure poste a tutela degli interessi finanziari dell'Unione in diritto amministrativo e in diritto civile con quelle di diritto penale. Lo schema di decreto in esame è stato adottato ai sensi dell'articolo 3 della legge di delegazione europea 2018, che, oltre a rinviare ai

principi e criteri fissati in via generale per tutte le direttive dall'articolo 1 della predetta legge, detta alcuni principi e criteri direttivi specifici in relazione al recepimento della direttiva (UE) 2017/1371. Nelle relazioni di accompagnamento sono esplicitate le ragioni per le quali non sono stati introdotti specifici interventi con riferimento a taluni criteri di delega, in considerazione della struttura del testo del decreto, della presenza di norme di portata generale nell'ordinamento interno, applicabili anche alle fattispecie di delitto che ledano gli interessi finanziari dell'Unione, nonché del sistema attualmente vigente in materia di giurisdizione penale.

Rinviando alla documentazione predisposta dagli uffici per una analitica descrizione delle disposizioni dello schema all'esame ne illustra sinteticamente i contenuti, ricordando che esso si compone di 9 articoli. In particolare, l'articolo 1, attraverso una serie di modifiche al codice penale, individua le fattispecie di reato per le quali viene stabilito un aumento della pena edittale massima fino a quattro anni di reclusione, quando il fatto commesso lede gli interessi finanziari dell'Unione europea ed il danno ovvero il profitto conseguenti al reato sono superiori a centomila euro. In ottemperanza a quanto previsto da uno dei criteri di delega, viene inoltre modificato l'articolo 322-*bis* del codice penale al fine di estendere la punizione dei fatti di corruzione passiva, come definita dalla direttiva, anche ai pubblici ufficiali e agli incaricati di pubblico servizio di Paesi terzi rispetto agli Stati membri dell'Unione europea o di organizzazioni pubbliche internazionali, quando tali fatti siano posti in essere in modo che ledano o possano ledere gli interessi finanziari dell'Unione.

L'articolo 2 integra la disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto (di cui al decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74), inserendo la punibilità del tentativo di reato – per i reati di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici e dichiara-

zione infedele – qualora siano compiuti anche nel territorio di un altro Stato facente parte dell'Unione, al fine di evadere l'Iva per un valore complessivo non inferiore a dieci milioni di euro. Segnala che pur prescrivendo la legge di delega al Governo un intervento abrogativo delle norme interne che stabiliscono la non punibilità a titolo di concorso o di tentativo dei delitti che ledono gli interessi finanziari dell'Unione europea (articolo 3, comma 1, lettera c)), il legislatore delegato ha ritenuto di dare attuazione esclusivamente alla norma che imponeva la punibilità a titolo di tentativo e non quella a titolo di concorso nei reati, intervento valutato non necessario come specificato nella relazione illustrativa.

Gli articoli 3 e 4 intervengono in materia di legislazione doganale (decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43), relativamente ai delitti di contrabbando, in quanto gli stessi comportano lesione degli interessi finanziari dell'Unione. In particolare, l'articolo 3 introduce una circostanza aggravante specifica per punire i reati di contrabbando, oltre che con la multa prevista per le singole fattispecie, anche con la reclusione da tre a cinque anni quando l'ammontare dei diritti di confine dovuti è superiore a centomila euro; si prevede inoltre che tali reati siano puniti, oltre che con la multa prevista per le singole fattispecie, anche con la reclusione fino a tre anni quando l'ammontare dei diritti di confine dovuti è di valore compreso tra i cinquantamila e i centomila euro.

L'articolo 5, modificando il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, amplia il catalogo dei reati in relazione ai quali si applicano le sanzioni per la responsabilità amministrativa da reato delle persone giuridiche, in primo luogo, prevedendo la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote a carico dell'ente, in relazione alla commissione di una serie di reati ai danni dello Stato o di altro ente pubblico, in secondo luogo, prevedendo l'inclusione nell'elenco dei delitti, in relazione ai quali si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a duecento quote, il peculato, il pe-

culato mediante profitto dell'errore altrui e l'abuso d'ufficio. Sempre l'articolo 5 dello schema introduce, inoltre, i delitti di dichiarazione infedele, omessa dichiarazione e indebita compensazione commessi anche in parte nel territorio di un altro Stato membro dell'Unione europea allo scopo di evadere l'Iva, tra quelli in relazione ai quali è prevista la responsabilità amministrativa degli enti. In relazione alla commissione dei reati di contrabbando di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, si prevede inoltre la responsabilità amministrativa degli enti e quindi l'applicazione di sanzioni pecuniarie, differenziate a seconda che i diritti di confine dovuti eccedano o meno i centomila euro, e di sanzioni interdittive (ad esempio, divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi).

L'articolo 6 dello schema, che modifica la disciplina del reato (di cui all'articolo 2 della legge 23 dicembre 1986, n. 898), che punisce chi « mediante l'esposizione di dati o notizie falsi, consegue indebitamente, per sé o per altri, aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale », attualmente punito con la reclusione da sei mesi a tre anni, aumenta la pena massima a quattro anni quando il danno o il profitto sono superiori a centomila euro.

L'articolo 7 prevede che i riferimenti alle Comunità europee contenuti nelle norme penali, che disciplinano i reati lesivi degli interessi finanziari dell'Unione europea, siano da intendersi come relativi all'Unione europea. L'articolo 8 dello schema di decreto dispone l'invio annuale alla Commissione europea, da parte del Ministero della giustizia, di una relazione contenente i dati statistici relativi ai reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione europea. L'articolo 9 reca, infine, la clausola di invarianza finanziaria.

Conclusivamente, ricordando che per la mancata attuazione della direttiva (UE) 2017/1371 l'Italia è sottoposta a procedura

di infrazione da parte della Commissione europea, si riserva di predisporre una proposta di parere nel prosieguo dell'esame, anche al fine di tenere conto dell'esito del dibattito in Commissione.

Sergio BATTELLI, *presidente*, nessuno chiedendo d'intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 15 novembre 2017, n. 183, di attuazione della direttiva (UE) 2015/2193 relativa alla limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi, nonché per il riordino del quadro normativo degli stabilimenti che producono emissioni nell'atmosfera.

Atto n. 138.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 28 gennaio 2020.

Sergio BATTELLI, *presidente*, segnala che il termine per l'espressione del parere è scaduto il 27 gennaio scorso ma che la Commissione non ha finora potuto esprimere il suo parere in quanto l'atto non era corredato del prescritto parere della Conferenza unificata, pervenuto nella giornata di ieri.

Francesco BERTI (M5S), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole con osservazioni (*vedi allegato 3*).

Dimitri COIN (LEGA) annuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta del relatore (*vedi allegato 3*).

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/822, recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale relativamente ai meccanismi transfrontalieri soggetti all'obbligo di notifica.

Atto n. 152.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 26 febbraio 2020.

Sergio BATTELLI, *presidente e relatore*, ricorda che il termine per l'espressione del parere scade l'11 marzo prossimo. Ricorda, altresì, che nella seduta di ieri la relatrice, Antonella Papiro, ha svolto la sua relazione introduttiva ma che il provvedimento non era corredato del prescritto parere della Conferenza Unificata che è stato trasmesso nella giornata di oggi.

In sostituzione della relatrice, impossibilitata ad essere presente alla seduta, formula, quindi, una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 4*).

Matteo Luigi BIANCHI (LEGA) osserva che, per il suo gruppo, il provvedimento all'esame non presenta profili di criticità in relazione alla disciplina europea, evidenzia, in via generale, che la pur fondamentale esigenza di contrasto dell'evasione fiscale, necessario al fine di garantire la tenuta del gettito tributario, dovrebbe essere accompagnata da un analogo sforzo da parte del Governo al fine di ridurre il livello della pressione fiscale sui contribuenti, cosa che avrebbe auspicato ma non è avvenuta. Osserva, inoltre, come la cosiddetta concorrenza fiscale, se posta in essere correttamente in contesto adeguatamente regolamentato, non debba in sé essere demonizzata, atteso che essa potrebbe anche svolgere una funzione di stimolo all'adozione di misure volte al perseguimento di una maggiore equità fiscale.

Annuncia, quindi, il voto di astensione da parte del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta del relatore (*vedi allegato 4*).

La seduta termina alle 14.35.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Giovedì 27 febbraio 2020.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.35 alle 14.45.

ALLEGATO 1

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2017/2102, recante modifica della direttiva 2011/65/UE sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 4 ottobre 2019, n. 117 (Atto n. 146).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XIV Commissione,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2017/2102, recante modifica della direttiva 2011/65/UE sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 4 ottobre 2019, n. 117 (atto n. 146);

preso atto che la direttiva (UE) 2017/2102, oggetto di recepimento, modifica la direttiva 2011/65/UE (c.d. RoHS 2) sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE) allo scopo di proteggere, con sempre maggiore efficacia, la salute umana attraverso il recupero e lo smaltimento ecologicamente corretti dei rifiuti di AEE promuovendo il riutilizzo di tali prodotti ed il riciclaggio

dei materiali usati, nonché di armonizzare le disposizioni della direttiva RoHS 2 con la normativa europea in materia di immissione dei prodotti sul mercato unico, dettando al contempo, in coerenza con i principi dell'economia circolare, una specifica disciplina per le AEE escluse dall'ambito di applicazione della precedente direttiva 2002/95/CE fino al 22 luglio 2019 al fine di dare una soluzione alle situazioni che si sarebbero potute verificare dopo tale data con riguardo alle restrizioni delle operazioni sul mercato secondario e all'accorciamento del ciclo di vita di talune categorie di AEE,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva (UE) 2018/645 che modifica la direttiva 2003/59/CE, relativa alla quantificazione iniziale e alla formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci o passeggeri e la direttiva 2006/126/CE concernente la patente di guida (Atto n. 149)

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XIV Commissione,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva (UE) 2018/645 che modifica la direttiva 2003/59/CE, relativa alla quantificazione iniziale e alla formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci o passeggeri e la direttiva 2006/126/CE concernente la patente di guida (atto n. 149);

considerato che già il Consiglio europeo del 23 e 24 ottobre 2014 ha approvato un obiettivo vincolante di riduzione interna in tutti i settori economici di almeno il 40 per cento delle emissioni di gas a effetto serra entro il 2030 e che tale obiettivo è stato, da ultimo, innalzato nell'ambito del Green Deal per l'Europa presentato dalla Commissione europea, che delinea, in coerenza con l'Accordo di Parigi, una tabella di marcia verso l'azzeramento netto delle emissioni di gas ad effetto serra entro il 2050 che coinvolgerà tutti i settori dell'economia, tra cui in particolare il settore dei trasporti che necessita di un approccio globale per la promozione della riduzione delle emissioni e dell'efficienza energetica;

preso atto che il Regolamento (UE) 2019/1242 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019 definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni di CO₂ dei veicoli pesanti nuovi, accelerando la trasformazione dell'intero settore dei trasporti verso una mobilità a

zero emissioni, in linea con l'obiettivo della neutralità climatica entro il 2050;

rilevato che al fine di contribuire alla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e al miglioramento della qualità dell'aria, attraverso la facilitazione dell'uso di veicoli alimentati con combustibili alternativi, la direttiva (UE) 2018/645 oggetto di recepimento prevede che agli Stati membri possa essere concessa la possibilità di autorizzare, nel loro territorio, i titolari di una patente di guida di categoria B a guidare determinati tipi di veicoli alimentati con combustibili alternativi la cui massa massima autorizzata sia superiore a 3.500 kg, ma non superiore a 4.250 kg e che tale possibilità di superare i 3.500 kg debba essere subordinata al fatto che la massa aggiuntiva consentita sia dovuta esclusivamente all'eccesso di massa derivante dai sistemi di propulsione alternativi ed essere soggetta alle limitazioni e alle condizioni intese ad evitare effetti negativi sulla sicurezza stradale,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

al fine di contribuire alla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e al miglioramento della qualità dell'aria, valutati il Governo la possibilità di adottare ogni accorgimento tecnico ed operativo utile al fine poter di recepire nell'ordi-

namento nazionale anche quanto previsto dall'articolo 2, numero 2), della direttiva (UE) 2018/645, in relazione alla possibilità di autorizzare, a specifiche condizioni, i titolari di una patente di guida di categoria B rilasciata da almeno due anni a guidare determinati tipi di veicoli alimentati con i combustibili alternativi di

cui all'articolo 2 della direttiva 96/53/CE del Consiglio, che fungono, almeno in parte, da sostituti delle fonti di petrolio fossile nella fornitura di energia per il trasporto e che possono contribuire alla sua decarbonizzazione e a migliorare le prestazioni ambientali del settore dei trasporti.

ALLEGATO 3

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 15 novembre 2017, n. 183, di attuazione della direttiva (UE) 2015/2193 relativa alla limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi, nonché per il riordino del quadro normativo degli stabilimenti che producono emissioni nell'atmosfera (Atto n. 138).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XIV Commissione,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 15 novembre 2017, n. 183, di attuazione della direttiva (UE) 2015/2193 relativa alla limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi, nonché per il riordino del quadro normativo degli stabilimenti che producono emissioni nell'atmosfera (atto n. 138);

preso atto che lo schema in esame reca disposizioni integrative e correttive alla disciplina introdotta con il decreto legislativo 15 novembre 2017, n. 183 – adottato sulla base dei criteri di delega di cui all'articolo 17 della legge 12 agosto 2016, n. 170 (legge di delegazione europea 2015) e che ha modificato la Parte Quinta del c.d. Codice dell'ambiente (decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152) – al fine di correggere e superare alcune criticità riscontrate nella prima applicazione della normativa, in un'ottica di maggiore semplificazione delle procedure autorizzative, dei sistemi di controllo e degli obblighi relativi alla gestione degli stabilimenti, nonché di razionalizzare il sistema delle sanzioni;

considerato che l'articolo 1, comma 1, lettera d), che novella l'articolo 271 del Codice dell'ambiente, concernente valori

limite di emissione e prescrizioni per gli impianti e le attività, prevede, al comma 7-bis, una norma di principio in base alla quale le emissioni delle sostanze più pericolose per la salute debbono essere limitate il più possibile dal punto di vista tecnico e dell'esercizio e che tali sostanze, assieme a quelle classificate come « estremamente preoccupanti » dal regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH), debbono essere sostituite « non appena tecnicamente ed economicamente possibile » nei cicli produttivi da cui originano; il medesimo comma prevede che le autorità competenti verifichino il rispetto della suddetta norma di principio anche al fine dell'avvio del riesame dell'autorizzazione, senza tuttavia prevedere un termine predefinito per la sostituzione di tali sostanze pericolose dai cicli produttivi che possono, tra l'altro, provocare mutazioni genetiche ed essere tossiche per la riproduzione;

considerato che l'articolo 1, comma 1, lettera f), che novella l'articolo 273-bis del Codice dell'ambiente inserendovi, al comma 10 la nuova lettera q)-bis) e il nuovo comma 10-bis, escludono dal novero dei medi impianti di combustione quelli che superano determinate soglie per effetto delle norme di aggregazione e rilevato, al riguardo, che l'aggregazione di impianti comporta riflessi sulla qualità dell'aria;

preso atto del parere reso dalla Conferenza Unificata nella seduta del 20 febbraio, recante alcune proposte emendative concordate con il Ministero dell'ambiente e della tutela del mare e del territorio,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) valuti il Governo, con riferimento all'articolo 1, comma 1, lettera *d)*, n. 1, capoverso comma *7-bis*, l'opportunità di indicare un termine preciso, decorrente dalla data di rilascio o rinnovo dell'autorizzazione, entro il quale il gestore dell'impianto sia tenuto a trasmettere all'autorità competente una relazione con la quale analizza la disponibilità di sostanze alternative da utilizzare nel ciclo produttivo ed esamina la fattibilità tecnica ed economica della loro sostituzione, preve-

dendo nel contempo l'irrogazione di sanzioni dissuasive in caso di mancata ottemperanza a tale obbligo;

b) valuti il Governo l'opportunità di verificare gli effetti delle previsioni della nuova lettera *q)-bis*) e del nuovo comma *10-bis*, introdotti all'articolo *273-bis* del Codice dell'ambiente ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera *f)*, numeri 2) e 3) dello schema di decreto, tenuto conto dell'impatto sulla qualità dell'aria derivante dall'aggregazione degli impianti;

c) valuti il Governo l'opportunità di adeguare i limiti di emissione riportati nell'allegato I alla parte seconda del d.lgs 152/2006 ancora riferiti al decreto ministeriale 12 luglio 1990 recante « Linee guida per il contenimento delle emissioni degli impianti industriali e la fissazione dei valori minimi di emissione », considerato che la classificazione di pericolosità (cancerogenicità, mutagenicità) di molti parametri è variata e divenuta più stringente.

ALLEGATO 4

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/822, recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale relativamente ai meccanismi transfrontalieri soggetti all'obbligo di notifica (Atto n. 152).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XIV Commissione,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/822, recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale relativamente ai meccanismi transfrontalieri soggetti all'obbligo di notifica (atto n. 152);

premessi che la direttiva 2018/822, che rientra nel novero delle misure adottate in ambito europeo per rafforzare gli strumenti di contrasto all'evasione e all'evasione fiscale, stabilisce che ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie al fine di imporre agli intermediari la comunicazione alle autorità competenti di informazioni sui meccanismi transfrontalieri di pianificazione fiscale potenzialmente aggressiva;

osservato che:

la direttiva consente agli Stati membri di adottare le misure necessarie per concedere agli intermediari il diritto all'esenzione dalla comunicazione delle predette informazioni quando l'obbligo di comunicazione violerebbe il segreto professionale sulla base del diritto nazionale dello Stato membro;

lo schema di decreto non menziona espressamente il segreto professionale, ma – al comma 4 dell'articolo 3 – esonera l'intermediario dall'obbligo di comunicazione per le informazioni ricevute nel corso dell'esame della posizione giuridica

del cliente o nei casi di difesa o di rappresentanza del cliente stesso in un procedimento innanzi a un'autorità giudiziaria o in relazione a tale procedimento, compresa la consulenza sull'eventualità di intenderlo o evitarlo: tali fattispecie sono analoghe a quelle – previste dall'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, in materia di antiriciclaggio – in cui non si applica l'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette da parte del professionista;

lo schema di decreto, inoltre, introduce un ulteriore esonero dall'obbligo di comunicazione delle informazioni, sia per l'intermediario che per il contribuente, qualora dalle informazioni trasmesse possa emergere una responsabilità penale;

il Governo, nella relazione illustrativa, giustifica l'introduzione di tale esenzione, che non trova corrispondenza nella direttiva, rilevando che « è stabilita in presenza di un interesse meritevole di tutela dall'ordinamento in quanto espressione del principio per cui *nemo tenetur se detegere* e rappresenta una garanzia contro il rischio di autoincriminazione »;

considerato che il termine di recepimento della direttiva 2018/822 è scaduto il 31 dicembre 2019 e che la Commissione europea ha avviato la procedura di infrazione n. 2020/0065 per mancato recepimento della stessa,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

di inchiesta sulla morte di Giulio Regeni

S O M M A R I O

AUDIZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori	87
Audizione del Rappresentante permanente d'Italia presso l'Unione europea, già Ambasciatore d'Italia al Cairo dal 2013 al 2016, Maurizio Massari (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	87

AUDIZIONI

Giovedì 27 febbraio 2020. – Presidenza del presidente Erasmo PALAZZOTTO.

La seduta comincia alle 8.20.

Sulla pubblicità dei lavori.

Erasmo PALAZZOTTO, *presidente*, avverte che, ove non vi siano obiezioni, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà anche assicurata mediante l'attivazione del sistema audiovisivo a circuito chiuso.

Audizione del Rappresentante permanente d'Italia presso l'Unione europea, già Ambasciatore d'Italia al Cairo dal 2013 al 2016, Maurizio Massari.

(Svolgimento e conclusione).

Erasmo PALAZZOTTO, *presidente*, introduce l'audizione in oggetto, ricordando che la seduta odierna si svolge nelle forme dell'audizione libera e che, come concor-

dato, i lavori proseguiranno in forma segreta dopo l'esposizione dell'Ambasciatore.

Maurizio MASSARI, *Rappresentante permanente d'Italia presso l'Unione europea, già Ambasciatore d'Italia al Cairo dal 2013 al 2016*, svolge una relazione.

Erasmo PALAZZOTTO, *presidente*, dispone che l'audizione prosegua in seduta segreta.

(I lavori proseguono in seduta segreta indi riprendono in seduta pubblica).

Erasmo PALAZZOTTO, *presidente*, ringrazia l'Ambasciatore Massari per il contributo fornito ai lavori della Commissione e dichiara conclusa la seduta.

La seduta termina alle 10.

N.B.: Il resoconto stenografico dell'audizione è pubblicato in un fascicolo a parte.

INDICE GENERALE

COMMISSIONI RIUNITE (VII e IX)

COMITATO RISTRETTO:

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla diffusione intenzionale, seriale e massiva di informazioni false (cosiddette <i>fake news</i>). Esame C. 1056 Fiano, C. 2103 Boschi, C. 2187 Mollicone e C. 2213 Lattanzio	3
--	---

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	4
---	---

SEDE REFERENTE:

DL 1/2020: Disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca. C. 2407 Governo, approvato dal Senato (<i>Esame e rinvio</i>) .	4
--	---

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 2329 Brescia, recante « Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di soppressione dei collegi uninominali e di soglie di accesso alla rappresentanza nel sistema di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Delega al Governo per la determinazione dei collegi elettorali plurinominali » (<i>Deliberazione</i>)	24
--	----

III Affari esteri e comunitari

COMITATO PERMANENTE SULL'ATTUAZIONE DELL'AGENDA 2030 PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sull'azione internazionale dell'Italia per l'attuazione dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile e l'efficacia del quadro normativo nazionale e del sistema italiano di cooperazione.	
Audizione di rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	26

SEDE REFERENTE:

Variazione nella composizione della Commissione, del Comitato permanente sugli italiani nel mondo e la promozione del sistema Paese e del Comitato permanente sulla politica estera e le relazioni esterne dell'Unione europea	26
Sulla pubblicità dei lavori	27
Istituzione della Giornata nazionale degli italiani nel mondo. C. 223 La Marca e abb. C. 2008 Siragusa, C. 2219 Fitzgerald Nissoli, C. 2200 Formentini (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	27
ALLEGATO 1 (<i>Emendamento approvato</i>)	34
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione scientifica, tecnologica e innovazione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dell'Australia, fatto a Canberra il 22 maggio 2017. C. 1676 Governo (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	27

<i>ALLEGATO 2 (Emendamento approvato)</i>	35
Accordo di partenariato globale e rafforzato tra l'Unione Europea e la comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica d'Armenia, dall'altra, con allegati, fatto a Bruxelles il 24 novembre 2017. C. 2120 Governo, approvato dal Senato (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	28
Ratifica ed esecuzione della Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sul valore del patrimonio culturale per la società, fatta a Faro il 27 ottobre 2005. C. 2165 di iniziativa dei senatori Marcucci ed altri, senatori Montevecchi ed altri, approvata in un testo unificato, dal Senato, C. 476 Ascani e C. 1099 Quartapelle Procopio (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	28
Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro n. 190 sull'eliminazione della violenza e delle molestie sul luogo di lavoro, adottata a Ginevra il 21 giugno 2019 nel corso della 108 ^a sessione della Conferenza generale della medesima Organizzazione. C. 2207 Boldrini (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	30
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Mozambico, fatto a Maputo l'11 luglio 2007. C. 2229 Governo, approvato dal Senato (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	30
Ratifica ed esecuzione della Convenzione istitutiva dell'osservatorio <i>Square Kilometre Array</i> , con Allegati, fatta a Roma il 12 marzo 2019. C. 2360 Governo, approvato dal Senato (<i>Esame e rinvio</i>)	30
INTERROGAZIONI:	
Sulla pubblicità dei lavori	32
5-03526 Quartapelle Procopio: Sugli accordi in merito al Tribunale unificato dei brevetti.	
5-03591 Billi: Sugli accordi in merito al Tribunale unificato dei brevetti.	
5-03592 Billi: Sugli accordi in merito al Tribunale unificato dei brevetti	32
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	36
5-03590 Billi: Sugli esiti della sperimentazione della Carta di Identità Elettronica (CIE) ..	32
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i>	39
AVVERTENZA	33
 IV Difesa	
INTERROGAZIONI:	
Sulla pubblicità dei lavori	40
5-00779 Paita: Sul programma pluriennale di ammodernamento militare per l'acquisto dei missili CAMM-ER	40
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	44
5-02755 De Menech: Sul fenomeno dei suicidi nelle Forze armate	40
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	45
SEDE CONSULTIVA:	
Sulla pubblicità dei lavori	41
Disposizioni concernenti l'integrazione della composizione della Commissione medico-ospedaliera per il riconoscimento della dipendenza delle infermità da causa di servizio e le funzioni di rappresentanza dell'Unione nazionale mutilati per servizio. Nuovo testo C. 1339 (Parere alla XI Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere contrario</i>)	41
<i>ALLEGATO 3 (Parere approvato)</i>	47
 VII Cultura, scienza e istruzione	
COMITATO RISTRETTO:	
Modifiche alla legge 13 luglio 2015, n. 107, in materia di ambiti territoriali e chiamata diretta dei docenti. C. 2005, approvata dal Senato	49

SEDE REFERENTE:

Sulla pubblicità dei lavori	49
Disposizioni per la riorganizzazione del sistema di istruzione e formazione tecnica superiore. C. 544 Gelmini (<i>Esame e rinvio</i>)	49

INTERROGAZIONI:

5-03411 Nevi: Sull'esclusione, ai sensi del D.M. 23 dicembre 2019, delle Università telematiche dalla possibilità di istituire alcune classi di laurea.	
5-03420 Frassinetti: Sull'esclusione, ai sensi del D.M. 23 dicembre 2019, delle Università telematiche dalla possibilità di istituire alcune classi di laurea	52
<i>ALLEGATO (Testo integrale della risposta)</i>	58

SEDE CONSULTIVA:

Sulla pubblicità dei lavori	53
DL n. 1/2020: Disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca. C. 2407 Governo (Parere alla I Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	53

X Attività produttive, commercio e turismo**INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:**

5-03626 Moretto: Sulla crisi dell'azienda Jp Industries	60
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	63
5-03627 Sut: Sulla disciplina dell'assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni d'acqua per uso idroelettrico	61
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	64
5-03628 Nardi: Sulle iniziative per il rilancio dell'industria delle costruzioni	61
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	66
5-03629 Fiorini: Sulla crisi della Arbos Goldoni Spa	61
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i>	68
5-03689 Baldini: Sulle iniziative per salvaguardare l'attività delle imprese che detengono concessioni di pertinenza demaniali marittime	62

XI Lavoro pubblico e privato**AUDIZIONI INFORMALI:**

Audizione di rappresentanti del CNEL nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 522 Ciprini, C. 615 Gribaudo, C. 1320 Boldrini, C. 1345 Benedetti, C. 1675 Gelmini, C. 1732 Vizzini e C. 1925 CNEL, recanti modifiche all'articolo 46 del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, in materia di rapporto sulla situazione del personale	70
--	----

SEDE REFERENTE:

Disposizioni concernenti l'integrazione della composizione della Commissione medico-ospedaliera per il riconoscimento della dipendenza delle infermità da causa di servizio e le funzioni di rappresentanza dell'Unione nazionale mutilati per servizio. C. 1339 Locatelli (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	70
---	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	71
---	----

XII Affari sociali

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	72
---	----

XIV Politiche dell'Unione europea**INDAGINE CONOSCITIVA:**

Indagine conoscitiva sulle politiche dell'Unione europea per l'attuazione dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile.	
---	--

Audizione del prof. Fabrizio Barca, coordinatore del Forum Disuguaglianze e Diversità (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	74
ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:	
Programma di lavoro della Commissione per il 2020 – Un'Unione più ambiziosa. (COM(2020)37 final).	
Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nell'anno 2020 (Doc. LXXXVI, n. 3) (<i>Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio</i>)	74
ATTI DEL GOVERNO:	
Sull'ordine dei lavori	75
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2017/2102, recante modifica della direttiva 2011/65/UE sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 4 ottobre 2019, n. 117. Atto n. 146 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	75
<i>ALLEGATO 1 (Parere approvato dalla Commissione)</i>	81
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2017/2109, del 15 novembre 2017, che modifica la direttiva 98/41/CE, relativa alla registrazione delle persone a bordo delle navi da passeggeri che effettuano viaggi da e verso i porti degli Stati membri della Comunità, e la direttiva 2010/65/UE, relativa alle formalità di dichiarazione delle navi in arrivo e/o in partenza da porti degli Stati membri, ai sensi dell'articolo 18 della legge 4 ottobre 2019, n. 117. Atto n. 148 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio</i>)	76
Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva (UE) 2018/645 che modifica la direttiva 2003/59/CE, relativa alla quantificazione iniziale e alla formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci o passeggeri e la direttiva 2006/126/CE concernente la patente di guida. Atto n. 149 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	76
<i>ALLEGATO 2 (Parere approvato dalla Commissione)</i>	82
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale. Atto n. 151 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio</i>)	77
Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 15 novembre 2017, n. 183, di attuazione della direttiva (UE) 2015/2193 relativa alla limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi, nonché per il riordino del quadro normativo degli stabilimenti che producono emissioni nell'atmosfera. Atto n. 138 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	79
<i>ALLEGATO 3 (Parere approvato dalla Commissione)</i>	84
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/822, recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbliga- torio di informazioni nel settore fiscale relativamente ai meccanismi transfrontalieri soggetti all'obbligo di notifica. Atto n. 152 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	79
<i>ALLEGATO 4 (Parere approvato dalla Commissione)</i>	86
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	80
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLA MORTE DI GIULIO REGENI	
AUDIZIONI:	
Sulla pubblicità dei lavori	87
Audizione del Rappresentante permanente d'Italia presso l'Unione europea, già Ambasciatore d'Italia al Cairo dal 2013 al 2016, Maurizio Massari (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	87

Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S.p.A.



18SMC0095820